



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Curriculum Economia e Diritto d'impresa

**Il ritorno al passato: dai principi contabili internazionali ai
principi contabili nazionali**

**The return to the past: from the IAS/IFRS principles to the italian
GAAP**

Relatore: Chiar.mo
Prof. Simone Poli

Tesi di Laurea di:
Luca Baccarini

Anno Accademico 2018 – 2019

Indice

Introduzione	5
I. I principi contabili internazionali: contesto normativo, transizione e determinanti	9
1.1. Il percorso di armonizzazione contabile europeo	9
1.1.1. Il regolamento comunitario n.1606 del 19 Luglio 2002	11
1.1.2. Il decreto legislativo n. 38 del 28 Febbraio 2005	13
1.2. Standard nazionali e internazionali a confronto: similitudini e differenze	16
1.2.1. Gli obiettivi conoscitivi del bilancio e i suoi postulati	16
1.2.2. I prospetti di bilancio e la loro struttura	19
1.2.3. I criteri di valutazione proposti	20
1.2.4. Il trattamento delle immobilizzazioni immateriali	22
1.2.5. La contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario	23
1.3. La transizione ai principi contabili internazionali	24
1.3.1. Gli aspetti operativi della transizione	25
1.3.2. La predisposizione della situazione patrimoniale di apertura	27
1.3.3. Le esenzioni e le eccezioni sull'efficacia retroattiva	28
1.3.4. L'informativa di bilancio richiesta	31
1.4. I vantaggi derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.	31
1.4.1. I benefici in termini di asimmetria informativa	34
1.4.2. I benefici in termini di riduzione del costo del capitale.	41
1.4.3. I benefici in termini di miglioramento della qualità del reddito	43
1.4.4. Altri vantaggi connessi all'adozione dei principi contabili IAS/IFRS	47
1.5. I costi dell'adozione dei principi contabili internazionali.	50
1.6. Considerazioni conclusive	52
II. Il passaggio ai principi contabili nazionali: lo standard di riferimento	55
2.1. Cenni introduttivi	55
2.2. La finalità dello standard, ambito d'applicazione e definizioni	56
2.3. Rilevazione e valutazione iniziale.	58
2.4. Le eccezioni all'applicazione del principio di retroattività	62
2.4.1. Le aggregazioni aziendali	63
2.4.2. Le rimanenze di magazzino.	65
2.4.3. Il Bilancio Consolidato	66
2.4.4. I titoli di debito e le partecipazioni	67

2.4.5. Gli strumenti finanziari derivati.....	69
2.5 L'informativa da fornire a supporto del passaggio.	72
III. Strumenti e Metodologie d'analisi.....	75
3.1. Introduzione al fenomeno.....	75
3.2. Il campione di riferimento.....	78
3.3. Le variabili della ricerca.....	80
3.3.1. Le motivazioni sottese al cambiamento di principi contabili.....	81
3.3.2. Le caratteristiche qualitative e quantitative delle società interessate dal passaggio ..	82
3.3.3. Le modalità di realizzazione del passaggio.....	87
3.3.4. Gli effetti contabili derivanti dalla transizione di principi.....	91
IV. I Risultati dell'Analisi.....	95
4.1. Cenni introduttivi.....	95
4.2. Le motivazione sottese al cambiamento di principi contabili.....	96
4.2. Le caratteristiche delle società interessate dalla transizione di principi contabili.....	101
4.2.1. La forma giuridica.....	103
4.2.2. L'anno di realizzazione del passaggio.....	104
4.2.3. La dimensione aziendale.....	106
4.2.4. La tipologia di bilancio redatto.....	108
4.2.5. Il settore produttivo di appartenenza.....	109
4.2.6. Il grado di leverage.....	111
4.2.7. Il livello di redditività.....	113
4.2.8. La predisposizione facoltativa del rendiconto finanziario e la pubblicità anticipata del passaggio.....	115
4.3. Le modalità tecniche di realizzazione del passaggio ai principi nazionali.....	118
4.3.1. La segnalazione del passaggio.....	119
4.3.2. L'applicazione retroattiva dei principi.....	120
4.3.3. Le disposizioni applicate per gestire il passaggio.....	122
4.3.4. L'indicazione degli effetti e la presentazione dei prospetti di riconciliazione.....	124
4.3.5. La voce patrimoniale movimentata per illustrare gli effetti patrimoniali.....	127
4.4. Gli effetti del cambiamento sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.....	129
4.4.1. Il patrimonio netto: variazione assoluto e relativa rispetto alla dimensione aziendale.....	130
4.4.2. La variazione subita dall'utile d'esercizio e dalla redditività aziendale.....	132
4.4.3. La variazione del leverage.....	134
4.4.4. Le voci patrimoniali interessate dal cambio di principi.....	136
Conclusioni e Sviluppi futuri.....	139

Bibliografia.....	145
--------------------------	------------

Introduzione

L'introduzione della facoltà di adozione dei principi contabili internazionali, riconosciuta, in virtù del decreto legislativo n. 38/2005, alle imprese, diverse da quelle tenute all'utilizzo e da quelle che si avvalgono dell'opzione per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ha determinato l'insorgenza di numerose ricerche finalizzate all'individuazione degli effetti della transizione ma, soprattutto, dei benefici e dei costi attesi dalla realizzazione dell'operazione.

Le conclusioni raggiunte dalla maggior parte degli studiosi sanciscono che l'adozione del set di principi emanati dallo IASB rappresenti un'operazione foriera di numerosi benefici capaci, se confrontati, di ripagare ampiamente i costi e le spese che l'impresa deve sostenere per la sua realizzazione. Questa visione positiva del passaggio agli IAS/IFRS deve, tuttavia scontrarsi con una realtà dei fatti in cui numerosi sono i cambiamenti di regole contabili a favore del set internazionali, ma altrettanto numerosi, sono i fenomeni di ritorno alla normativa contabile nazionale. Il contrasto in parola costituisce terreno fertile, quindi, per la realizzazione di un'analisi volta a valutare in maniera critica le risultanze delle ricerche precedenti e di confrontarle con i risultati di uno studio volto alla determinazione delle ragioni che hanno condotto le società ad abbandonare i principi internazionali nonché per indagare sulle caratteristiche delle società interessate, sulle modalità della transizione e sugli effetti che tale passaggio ha determinato sulle grandezze di bilancio.

Il lavoro di tesi è stato così strutturato:

- nel primo capitolo, si è cercato di delineare un quadro complessivo sui principi contabili internazionali nella convinzione che, per meglio comprendere il fenomeno del passaggio ai principi nazionali, sia necessario avere chiaro quale è il quadro normativo di riferimento, sia a livello europeo e sia a livello nazionale, nonché quali sono le differenze esistenti tra i principi IAS e gli standard locali. Il capitolo dedica, inoltre, ampio spazio ai vantaggi e ai costi della transizione risultanti dalla consultazione, critica, di diversi articoli e studi realizzati nel contesto italiano ma anche in quello tedesco, francese, svizzero, spagnolo al fine di procedere successivamente alla realizzazione di talune riflessioni alla luce delle risultanze dell'indagine illustrate nel capitolo quarto;
- nel secondo capitolo, si è analizzato il principio contabile italiano disciplinante il passaggio agli standard italiani, denominato momentaneamente “*principio contabile xx*”, avendo riguardo in particolare alle disposizioni concernenti l'ambito applicativo, l'implementazione del principio di retroattività nonché le eccezioni previste e l'informativa da fornire in nota integrativa. Giova inoltre ricordare, come tale standard non risulti ancora in vigore giacché l'OIC ha solo recentemente avviato i lavori per la sua emanazione mediante la pubblicazione di una bozza in data Luglio 2019. In questo senso, la sottovalutazione del fenomeno da parte del legislatore risulta evidente soprattutto se si considera che il decreto legislativo n.38, datato 2005, concedeva già all'epoca, all'art. 7, la possibilità di revocare l'opzione di adozione dei principi internazionali sicché le aziende, che nel mentre hanno deciso di rivedere la propria scelta in termini di standard contabili, si sono dovute scontrare con un vuoto normativo ancora oggi persistente, che impone ai redattori di realizzare il passaggio, in assenza di apposite disposizioni civilistiche applicabili, seguendo le

indicazioni delle bozze emanate dall'Organismo Italiano di Contabilità (ancora provvisorie) ovvero, via analogica, quelle contenute in altri principi (ad esempio l'OIC 29 o lo standard IFRS 1);

- al capitolo 3 si sono illustrate le metodologie di analisi adoperate nonché le logiche sottese alla struttura dell'indagine. In particolare, la trattazione ha dato precedenza alla definizione dell'oggetto di analisi e delle problematiche ad esso collegate. Successivamente si è definito il campione di riferimento dedicando ampio spazio alla procedura di selezione delle società in esso ricomprese. Infine, il capitolo affronta una disamina delle variabili scelte per analizzare il fenomeno del passaggio partendo dal presupposto che quattro sono le esigenze conoscitive che si cerca di saziare: perché il fenomeno si è originato, secondo quali modalità è stato gestito, qual è il quadro descrittivo delle società che si associa al passaggio di principi, quali sono gli effetti che si sono manifestati. Il capitolo, dunque, analizzerà ciascun gruppo di variabili scelto e fornirà, contestualmente, le ragioni sottese alla selezione;
- infine, al capitolo 4 sarà dedicato ampio spazio alla presentazione, elaborazione e al commento dei risultati ottenuti dalla realizzazione dell'indagine strutturata sulle variabili qualitative e quantitative illustrata nel capitolo 3. In particolare, la prima parte sarà dedicata all'esposizione risultanze ottenute in merito alle motivazioni presentate dalle singole società per giustificare la transizione. Nella seconda parte, sarà dedicato spazio alla realizzazione di un'analisi descrittiva del campione di società selezionato al fine di pervenire all'individuazione di una serie di fattori potenzialmente in grado di spiegare il fenomeno in quanto determinanti. Occorre precisare, in tal caso, che i risultati ottenuti non forniscono la certezza del rapporto esistente tra la variabile individuata e il fenomeno quanto piuttosto un segnale della

sua possibile esistenza. In questo senso, la verifica di tale legame potrà essere effettuata con la realizzazione di un'ulteriore indagine realizzata confrontando il nostro campione di riferimento con un altro campione di società comparabili che continuano a redigere il bilancio secondo le logiche IAS/IFRS. Questa potrebbe, dunque, costituire il fisiologico sviluppo futuro di questo lavoro. Nella terza parte saranno, invece, analizzate le modalità tecniche del passaggio al fine di studiare, in un contesto caratterizzato dall'assenza di norme tecniche, come la transizione è stata gestita e realizzata. L'ultima parte, infine, si concentrerà sugli effetti prodotti dal mutamento dei principi nei confronti di differenze grandezze, prendendo in considerazione tanto le variazioni assolute quanto quelle relative. Ciò, nella convinzione che la valutazione dell'impatto del ritorno ai principi nazionali, affinché possa essere considerata coerente, debba poggiarsi non esclusivamente sullo studio delle variazioni espresse in termini assoluto ma anche sull'osservazione degli effetti preventivamente rapportati ad altre grandezze aziendali.

I. I principi contabili internazionali: contesto normativo, transizione e determinanti

1.1. IL PERCORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE EUROPEO

Il progetto di realizzazione di un mercato unico non può dirsi completamente imbastito senza l'implementazione di iniziative volte a garantire la comparabilità e la fruibilità delle informazioni finanziarie prodotte in una determinata area geografica. Il progetto europeo, in tal senso, ha dovuto e deve tuttora fare i conti con una realtà composta da numerose fattispecie statali, differenti tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto il profilo culturale. Tali differenze non possono non riflettersi sulle normative nazionali in materia di produzione di dati contabili e finanziari, impattando negativamente sul buon funzionamento del mercato unico europeo. Secondo il trattato istitutivo della Comunità Europea, datato 1957, uno dei principali obiettivi dell'organismo europeo è proprio quello di realizzare un mercato interno privo di qualsivoglia barriera o limitazione ivi comprese quelle generate, ai danni del mercato dei capitali, dalla difformità dei criteri contabili utilizzati dalle imprese europee e dalla scarsa comparabilità dei loro bilanci¹. Alla luce di queste problematiche, l'Unione Europea ha avviato un processo di armonizzazione contabile finalizzato alla fornitura di un corpus di norme contabili unico per tutti i paesi appartenenti alla comunità, privilegiando allo stesso tempo le peculiarità e le caratteristiche delle singole realtà in cui questi principi saranno applicati.

¹ Si veda il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea art. 54, par. 3.

Il processo di armonizzazione in parola vede il suo inizio negli anni '70 con l'emanazione delle seguenti direttive:

- la direttiva 78/660/CEE, o anche IV direttiva, applicabile in materia di conti annuali delle società di capitali;
- la direttiva 83/349/CEE, detta anche VII direttiva, applicabile in materia di conti consolidati;
- la direttiva 84/253/CEE, anche detta VIII direttiva, recante disposizioni in materia di controllo contabile.

L'impulso dato dalle direttive emanate fu notevole ma, se da un lato quest'ultime contribuirono fortemente alla definizione dei postulati di base del sistema contabile europeo, dall'altro fallirono nell'obiettivo di omogeneizzare le discipline contabili dei singoli stati². Le suddette discipline, infatti, offrivano agli stati, nella loro attività di recepimento, un numero eccessivo di opzioni contabili con il risultato che da un punto di vista formale e di principio le normative statali parevano essere omogenee, ma dal punto di vista sostanziale continuavano a risultare di difficile fruizione da parte degli operatori economici nella definizione delle proprie decisioni.

Solo successivamente maturò l'idea di agganciare il processo di armonizzazione ad un set di principi contabili già esistente, emanato da un soggetto terzo ed indipendente e capace di assicurare la negoziazione dei valori mobiliari delle imprese tanto sui mercati europei quanto su quelli internazionali³. Il primo passo di tale svolta fu l'emanazione

² Mentre le direttive, in virtù della successiva attività di recepimento, hanno effetto armonizzante, i regolamenti essendo immediatamente applicabili sono emanati quando vi è la necessità di omogeneizzare le discipline statali. Per approfondimenti si veda G. CERIANI, B. FRAZZA, *L'implementazione dei principi contabili IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico italiano*, ARACNE editrice, Roma, 2006, p. 27.

³ In realtà, l'organismo europeo aveva diverse possibili vie percorribili: la prima consisteva nell'emanazione di un set di principi europeo (ipotesi attraente dal punto di vista accademico ma

delle comunicazioni n.508/95 e n.232/99 con le quali si annunciò il fallimento dei precedenti provvedimenti e si dette inizio alla verifica di compatibilità del set di principi emesso dallo IASB con l'impianto concettuale imbastito con le precedenti direttive. Successivamente la commissione europea emanò la comunicazione n.359/2000 con la quale si fissavano le due tappe del percorso per la realizzazione della definitiva omogeneizzazione della disciplina contabile nel territorio dell'unione conclusasi, infine, con l'emanazione del reg. comunitario n.1606/2002.

1.1.1. Il regolamento comunitario n.1606 del 19 Luglio 2002

Il reg. comunitario n.1606/2002 rappresenta il provvedimento più importante, emanato dalla commissione in tema di armonizzazione contabile europea ed ha il compito di svolgere tre principali funzioni:

- individuare quali soggetti a livello europeo devono adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- demandare agli stati membri l'individuazione degli ulteriori soggetti chiamati ad applicare i principi contabili in via obbligatoria o volontaria;
- stabilire le modalità tecniche secondo le quali individuare i principi contabili internazionali da applicare.

impraticabile nel breve periodo), la seconda consisteva nell'adozione dei principi contabili statunitensi (scartata per le differenze esistenti tra il contesto americano e quello di talune realtà europee) mentre la terza prevedeva l'adozione di principi emanati da un soggetto terzo. In tal senso si veda M. VENEZIANI, L. BOSIO, *I principi contabili internazionali e le imprese non quotate: opportunità, vincoli ed effetti economici*.

Con riferimento al primo obiettivo, il regolamento prevede, all'art. 4, l'obbligo di utilizzo dei principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci consolidati⁴, da parte di tutte le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi stato membro. In sostanza, l'obbligo introdotto dal regolamento, il quale giova ricordare trova applicazione anche senza apposito recepimento, interessa esclusivamente le società quotate che si prodigano nella stesura del bilancio consolidato.

All'art. 5, il regolamento specifica quelle che sono le opzioni esercitabili dagli stati membri nell'operazione di integrazione della disciplina contabile improntata dalla Commissione⁵. In particolare, agli stati membri è concesso ampliare l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali (includendo altre tipologie di società o altri tipi di documenti finanziari), inserire opzioni facoltative di adozione degli IAS/IFRS e, altresì, prevedere divieti di adozione. Infine, ai sensi dell'art. 9 del suddetto regolamento, è riconosciuta agli stati membri la possibilità di posticipare l'inizio dell'obbligo di applicazione degli standard internazionali agli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2007 per le società i cui titoli di debito sono i soli ad essere negoziati in mercati regolamentati o i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che, a tal fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente a partire da un esercizio iniziato prima della data di pubblicazione del regolamento nella gazzetta ufficiale della comunità europea.

⁴Sul punto si confronti con M. CANE, *Il bilancio d'esercizio: le informazioni descrittive. Dal modello nazionale al modello IAS/IFRS*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 35.

⁵ Cfr. M. CISI, *L'evoluzione del bilancio delle società non quotate, Codice civile o IFRS?*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 9.

1.1.2. Il decreto legislativo n. 38 del 28 Febbraio 2005

Le opzioni concesse dal regolamento comunitario sono state esercitate, in Italia, dalla legge comunitaria 2003 (c.d. lg delega n. 266/2003) la cui attuazione si è avuta per il tramite del decreto legislativo n. 38/2005. Ai sensi del citato decreto:

- per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani, per le società ex. art. 116⁶ del TUF, le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del D.lgs. n. 385 del 1993, società di intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio è prevista l'adozione obbligatoria dei principi internazionali per la redazione dei bilanci consolidati a partire dal 2005 e per la redazione dei bilanci d'esercizio (a partire dal 2006);
- per le imprese di assicurazione è richiesta l'adozione degli standard internazionali nella redazione del bilancio consolidato e nella redazione del bilancio d'esercizio solo nell'ipotesi in cui le stesse emettano strumenti finanziari quotati e non redigano il bilancio consolidato;
- per le società incluse nel bilancio consolidato delle società elencate sopra è riconosciuta la facoltà di redigere il bilancio consolidato ed il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto dai principi internazionali;
- per le società diverse dalle precedenti e che redigono il bilancio consolidato è riconosciuta la facoltà di applicare i principi IAS/IFRS nella redazione del bilancio d'esercizio purché analoga opzione sia esercitata per la redazione del bilancio consolidato;

⁶ Le società disciplinate dall'art 116 del Testo Unico sulla Finanza sono le c.d. società i cui strumenti finanziari, benché non negoziati in mercati regolamentati, sono diffusi in maniera rilevante tra il pubblico.

- per le società diverse da quelle elencate sopra e ricomprese nell’area di consolidamento delle società di cui al punto precedente è concessa l’adozione su base volontaria degli standard internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio;
- per le società diverse da quelle elencate sopra è concessa la possibilità di adoperare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio a partire dalla data individuata con apposito decreto emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero di giustizia. Tale decreto non è mai stato emanato e l’applicazione dei principi prodotti dallo IASB è stata resa possibile dall’entrata in vigore del decreto competitività, datato 2014, il quale, eliminando dal testo del decreto legislativo n. 38/2005, la dicitura riguardante l’emanazione del decreto ministeriale, ha, di fatto, ampliato la cerchia di soggetti societari nelle cui possibilità si annovera la scelta di adottare il corpus di principi contabile internazionali nella redazione della propria informativa finanziaria;
- il legislatore ha, infine, deciso di vietare l’adozione dei principi contabili internazionali a tutti quei soggetti che redigono il bilancio d’esercizio nella forma abbreviata.

Recentemente, inoltre, è intervenuta una modifica normativa, inserita nella legge di Bilancio 2019, concernente le società non aventi strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentanti essendo in tal senso prevista, per questi soggetti, la facoltà di adozione dei principi contabili internazionali in luogo del *local GAAP*⁷.

In sintesi, l’operato del legislatore alla luce delle possibilità concesse dall’autorità europea si è dimostrato senza dubbio inclusivo, arrivando ad ampliare l’obbligo prescritto nel regolamento anche ad altri soggetti non contemplati dalla commissione, ma aventi

⁷ In tal senso si rinvia al decreto legislativo n. 38/2005 art. 2-bis.

ugualmente interesse pubblico e non limitatamente ai soli conti consolidati. Di estremo interesse, è anche la scelta operata con riguardo alle società diverse da quelle che reperiscono risorse finanziarie sui mercati regolamentati. Il corpus di norme contabili emanate dallo IASB, infatti, è stato strutturato e studiato per fornire informazioni quali/quantitative sulla vita aziendale a precise categorie di soggetti, gli investitori, che vedono nella *performance* aziendale e nella capacità dell'impresa di generare flussi di cassa un importante elemento informativo per l'assunzione ponderata di scelte di investimento. I principi e i postulati alla base del bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS, il più delle volte, mal si prestano o rendono eccessivamente onerosa la rappresentazione veritiera e corretta di quelle realtà aziendali dove i principali fruitori del bilancio non sono gli investitori, bensì soci e finanziatori, generalmente appartenenti al settore bancario, interessati, non tanto alla dinamica dei flussi generati dalla gestione, quanto alla capacità dell'entità di ripagare i propri debiti e di conservare una dotazione patrimoniale, prudenzialmente determinata, da fornire a garanzia⁸. In quest'ottica, la scelta di includere nel *roster* di società chiamate a scegliere tra standard nazionali e internazionali anche quelle non quotate evidenzia da un lato il *favor* dell'autorità italiana nei confronti dei principi internazionali dall'altro manifesta tutta l'incoerenza insita in disposizioni che incentivano l'adozione da parte di società non quotate, di standard tagliati e cuciti per le realtà quotate⁹.

⁸ Per approfondimenti si veda M. CAMERAN, D. CAMPA, A. PETONICCHIO, *L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane. Determinanti ed effetti*, EGEA, Milano, 2013, p. 24.

⁹ La contraddizione si manifesta in maniera ancor più forte se si considera l'esistenza di principi internazionali rimodulati in riferimento alle specifiche esigenze delle piccole e medie imprese. Ad oggi, tuttavia, l'Italia non ha recepito questo set di principi semplificati obbligando le società di dimensioni contenute ad applicare gli standard completi. In questo senso si consulti P. CARRARA, *Transizione agli IAS/IFRS, Benefici e principali aspetti operativi*, in *Il Sole 24 Ore*, numero 11/novembre 2015, da pag. 42 a 47, qui p. 42.

1.2. STANDARD NAZIONALI E INTERNAZIONALI A CONFRONTO: SIMILITUDINI E DIFFERENZE

L'adozione dei principi contabili internazionali, qualora permessa dalle norme vigenti, è generalmente considerata un'opportunità cavalcabile dalle imprese per il godimento di taluni vantaggi connessi strettamente alle caratteristiche degli standard stessi. I principi contabili vengono considerati, dalla maggior parte della dottrina, come norme di qualità superiore la cui utilizzazione si dimostra capace di ridurre l'asimmetria informativa esistente nei rapporti tra impresa e soggetti esterni e di produrre dati qualitativamente migliori¹⁰; da ciò si deduce che numerose, sono le differenze esistenti tra principi contabile OIC e principi IAS/IFRS, le quali interessano tanto i postulati quanto i criteri di valutazione previsti per la valutazione degli elementi del bilancio. Se ne illustrano, in questa sede e senza pretese di esaustività, le più rilevanti.

1.2.1. Gli obiettivi conoscitivi del bilancio e i suoi postulati

Una delle più marcate differenze esistenti tra standard internazionali e nazionali riguarda le esigenze informative che essi si propongono di soddisfare. Come già accennato sopra, i principi IAS/IFRS sono stati creati per adattarsi efficacemente alla realtà dei mercati regolamentati e, in questo senso, l'obiettivo perseguito dal *financial statement* è quello di fornire, prevalentemente, informazioni agli investitori, potenziali e attuali, circa la capacità dell'entità di generare flussi di cassa (*cash flow*) in misura sufficiente a garantire soddisfacenti livelli di rendimento. L'utilizzo delle informazioni

¹⁰ Cfr. M. CAMERAN, A. PETTINICCHIO, *Principi contabili internazionali e società non quotate. Quali conseguenze sul costo del debito?*, in *Rivista di Economia e Management*, n. 4/2015, da pag.81 a 95, qui p.82.

contenute nella *disclosure* aziendale non è, esclusivamente, finalizzata alla valutazione dell'entità dei flussi in via separata ma anche, e soprattutto, per effettuare una serie di analisi sulla variabilità dei flussi nel tempo e sul rischio assunto con l'investimento¹¹. Si esprime così il *Conceptual Framework* per la preparazione del bilancio IAS/IFRS quando dichiara che il “bilancio ha il compito di fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, utili ad un'ampia serie di utilizzatori, quali investitori, fornitori, finanziatori e creditori”¹², ammettendo allo stesso tempo che le informazioni, così come sono proposte, sono facilmente fruibili soprattutto dagli investitori potenziali e attuali. Questi soggetti, infatti, si avvicinano al *financial statement* con particolari competenze e con l'esigenza di acquisire dati e informazioni che permettano di stimare la capacità dell'azienda di “generare disponibilità liquide o equivalenti nonché sulla loro tempistica e certezza”¹³. I principi contabili italiani, al contrario, mirano a fornire informazioni ad altre categorie di soggetti interessati non tanto alla dinamica dei flussi quanto alla solvibilità e alla garanzia patrimoniale dell'azienda. In quest'ottica, i principali fruitori delle informazioni contenute nel bilancio redatto secondo il dettato civilistico sono soci e creditori attirati soprattutto dalla sostanza patrimoniale dell'impresa e dalla sua capacità di conservarla nel tempo¹⁴.

Come può essere comprensibile, le differenze evidenziate sotto il profilo degli obiettivi conoscitivi non possono non riversarsi sui postulati e sui principi che sovrintendono la redazione del bilancio. Così la preferenza, che lo IASB ha accordato ai

¹¹ Secondo M. POZZOLI, F. ROSCINI VITALI, *Manuale operativo IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 9 ritiene che considerare gli investitori come gli unici destinatari delle informazioni contenute nel bilancio deve ritenersi una visione riduttiva in quanto il bilancio IAS/IFRS contiene informazioni utili anche ad altre categorie di soggetti.

¹² *Conceptual Framework* par. 10.

¹³ Si veda *Conceptual Framework* par. 15.

¹⁴ A. PORTALUPI, *Nuovi orizzonti di bilancio: differenze e analogie IFRS/OIC tra presente e futuro*, in IPSOA Quotidiano, consultato il 1/10/2019.

soggetti investitori, tradottasi in una predilezione per la rappresentazione principalmente prospettica della dinamica aziendali, ha dato notevole risalto al principio di competenza economica e al principio del c.d. *going concern*¹⁵. Questi elementi vengono considerati le più importanti assunzioni alla base della redazione del bilancio, arrivando ad essere distinte dalle caratteristiche qualitative richieste alle informazioni in esso contenute ovvero: comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Come si evince dal quadro concettuale IAS/IFRS, il principio di competenza economica, presente anche nel contesto italiano, trova in quello internazionale la sua piena manifestazione potendo i redattori rilevare tanto le passività potenziali quanto le attività potenziali. Nello specifico, la rilevazione dei componenti positivi è concessa quando si manifesta un incremento di benefici economici futuri, un incremento di attività o un decremento di passività mentre le passività saranno contabilizzate alla rilevazione di una riduzione di benefici economici futuri, di un decremento di attività o di un incremento di passività. Nel contesto italiano, invece, il principio di competenza assume, sì, notevole importanza nella logica di assegnazione del reddito di impresa ai singoli esercizi amministrativi, ma viene parzialmente corretto dal principio di prudenza, sicché le aziende, nella redazione dei propri prospetti, sono tenute alla rilevazione delle passività potenziali ma non possono procedere alla rilevazione dei componenti positivi di reddito maturati ma non realizzati. Quest'aspetto permette di focalizzare, in maniera più agevole, la tipologia di reddito che i due corpus di standard intendono rappresentare:

¹⁵ Il principio di *going concern* o di continuità aziendale, presente anche nella normativa italiana, prevede che la rilevazione e la valutazione dei beni avvenga presupponendo la capacità dell'azienda di operare come entità in funzionamento e considerando l'utilità futura che questi elementi apporteranno. Per approfondimenti si veda M. CISI, *L'evoluzione del bilancio delle società non quotate. Codice civile o IFRS?*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 24.

- sul piano internazionale, la nozione di reddito presentata si pone a metà tra il reddito maturato ed il reddito realizzato prediligendo un orizzonte di analisi spostato al futuro ma dotata di meno affidabilità e verificabilità¹⁶;
- sul piano interno, si è scelto, invece, di non considerare i componenti positivi di futura manifestazione limitando l'aleatoria e l'incertezza connesse alle stime future ai soli componenti passivi. Questo permette di giungere ad una tipologia di reddito che si avvicina a quello realizzato e capace di offrire una visione della situazione aziendale depurata dalla temerarietà delle stime dei manager e agganciata a principi cautelativi.

1.2.2. I prospetti di bilancio e la loro struttura

Analogamente a quanto previsto dal codice civile, i principi contabili internazionali prescrivono la redazione del prospetto di stato patrimoniale, di conto economico, di rendiconto finanziario e delle note con un'aggiunta caratterizzata dall'introduzione del prospetto di variazione del patrimonio netto. Ad onor del vero, anche le norme italiane prevedono la redazione di un documento illustrante le variazioni intervenute sul patrimonio netto aziendale con la semplice differenza che nel contesto italiano tale prospetto non vive di vita propria, ma è inglobato nella nota integrativa.

Affianco a queste similitudini, tuttavia, possiamo individuare rilevanti differenze per quanto riguarda le modalità di redazione dei prospetti. Se da un lato i principi OIC sono ancorati ad uno schema fisso di stato patrimoniale e conto economico, disciplinato dagli artt. 2424 e seguenti del c.c., dall'altro i principi contabili internazionale

¹⁶ Si veda G. CERIANI, B. FRAZZA, *l'implementazione dei principi contabili IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico italiano*, ARACNE editrice, Roma, 2006, p. 90.

riconoscono al redattore la possibilità di scegliere la struttura ed il contenuto che più si adattano alla rappresentazione della realtà aziendale. Gli approcci proposti dai due corpus, dunque, di dimostrano diametralmente opposti sicché secondo le disposizioni del codice civile i redattori sono tenuti a rifarsi allo schema proposto dal legislatore potendo, qualora ciò sia funzionale alla rappresentazione chiara veritiera e corretta, apportare talune modifiche e aggiungere voci; al contrario, in base a quanto stabilito dallo IAS 1, i redattori del bilancio IAS/IFRS hanno piena libertà di scelta circa la struttura ed il contenuto dei prospetti purché si rispettino determinate disposizioni in materia di contenuto minimo e classificazione delle voci¹⁷.

1.2.3. I criteri di valutazione proposti

Come già accennato sopra, la conformazione dei principi contabili internazionali determina una predilezione per il reddito potenziale o maturato. Questo si riflette anche sui criteri valutativi proposti dai due gruppi di principi portando un corpus a prediligere criteri capaci di fornire un'approssimazione dell'andamento futuro dell'azienda o comunque ancorati maggiormente a grandezze correnti e l'altro a preferire grandezze storiche di determinazione più agevole e verificabile come il costo storico¹⁸. Ad esempio, lo IAS 16, disciplinante la rilevazione e la valutazione delle immobilizzazioni materiali,

¹⁷ In particolare, per la redazione dello stato patrimoniale viene richiesta, almeno, una suddivisione delle poste patrimoniali in attività e passività correnti e non correnti, rimanendo sempre possibile applicare una classificazione secondo il criterio finanziario. Per il conto economico è possibile scegliere tra una classificazione delle voci secondo un criterio per natura o per destinazione dai quali deriverà una struttura, rispettivamente, a costi ricavi e rimanenze o a costo del venduto. (qualora si fornisca una classificazione per destinazione la classificazione per natura dovrà essere proposta nelle note in quanto essa fornisce elementi informativi importanti per la riclassificazione del bilancio e la valutazione dell'equilibrio finanziario dell'impresa). Per approfondire si legga M. CANE, *Il bilancio d'esercizio: le informazioni descrittive. Dal modello nazionale al modello IAS/IFRS*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 25.

¹⁸ Si legga sul punto A. PORTALUPI, *Nuovi orizzonti di bilancio: differenze e analogie IFRS/OIC tra presente e futuro*, in IPSOA Quotidiano, consultato il 1/10/2019.

propone due differenti criteri valutavi basati, uno sulla determinazione del *fair value* e l'altro sull'utilizzo del costo come parametro di riferimento: il metodo del valore rivalutato e il metodo del costo storico. Mentre il primo risulta essere lo stesso criterio proposto dalla normativa nazionale per la valutazione delle immobilizzazioni (costo storico al netto di ammortamenti e di eventuali perdite durevoli di valore), il secondo è una peculiarità tipica della proposta IASB, e prevede la valutazione delle immobilizzazioni al *fair value* alla data di riferimento del bilancio al netto di ammortamento e perdite durevoli di valore valutate ai sensi dello IAS 36 *Impairment test*. Nonostante le differenze siano rimarchevoli sotto questo profilo, nel tempo si è verificata un'apertura, del nostro sistema nei confronti dei principi internazionali, frutto di quel *favor* che il legislatore ha già dimostrato con il decreto legislativo del 2005. L'obiettivo di ridurre le differenze esistenti tra i due corpi di principi al fine sia di migliorare la comparabilità dei dati, sia di favorire il futuro passaggio agli IAS/IFRS ha, infatti, portato all'introduzione, nel nostro ordinamento, di una riforma del sistema contabile, entrata in vigore nel 2016, apportante una serie di modifiche strutturali di notevole importanza. Tra le tante novità introdotte quelle che rilevano in questo contesto sono le modifiche attinenti ai criteri di valutazione delle poste attive e passive quali: l'introduzione del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari derivati e l'inserimento del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati¹⁹. Naturalmente le novità introdotte sono più numerose di quelle qui elencate, ma l'introduzione nel nostro sistema del *fair value*, seppur incapace di eliminare totalmente le discrasie esistenti tra i due gruppi di standard, si presenta come un primo importante passo verso il

¹⁹ Cfr. A. PORTALUPI, *Nuovi orizzonti di bilancio: differenze e analogie IFRS/OIC tra presente e futuro*, in IPSOA Quotidiano, consultato il 1/10/2019.

ridimensionamento del principio di prudenza e verso l'accoglimento di una nozione di reddito di tipo prodotto.

1.2.4. Il trattamento delle immobilizzazioni immateriali

I principi contabili internazionali si dimostrano più restrittivi in termini di rilevazione, tra le immobilizzazioni immateriali, di talune classi di costo. In linea generale, lo IAS 38 prevede che l'iniziale rilevazione degli *intangibles* possa effettuarsi solo e soltanto in presenza di una serie di condizioni quali: l'identificabilità, il controllo in conseguenza di eventi passati e la produzione di benefici economici futuri²⁰. Vi sono, tuttavia, voci che lo IAS 38 esclude a priori dagli elementi capitalizzabili nello stato patrimoniale come il costo di formazione del personale, i costi di ricerca base e applicata, i costi di avviamento e i costi di pubblicità e promozione. Il principio contabile OIC 24, al contrario, non esclude a priori la capitalizzazione di questi oneri pluriennali, salvo quanto previsto per i costi di pubblicità e ricerca, potendo essa realizzarsi purché l'elemento sia identificabile, il suo valore sia attendibilmente quantificabile e la sua presenza determini la manifestazione di benefici economici futuri. Tale aspetto non va assolutamente sottovalutato, soprattutto in sede di transizione ai principi IAS/IFRS in quanto, in tale fase, al redattore è richiesto di procedere all'eliminazione di tutti quei componenti patrimoniali la cui iscrizione non è concessa secondo le disposizioni contenute nei principi internazionali²¹. È proprio per questo che alle imprese che si accingono ad adottare i principi internazionali viene richiesto di spendere, in un unico

²⁰ Si veda M. CISI, *L'evoluzione del bilancio delle società non quotate, Codice civile o IFRS?*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 179.

²¹ P. CARRARA, *Transizione agli IAS/IFRS, Benefici e principali aspetti operativi*, in *Il Sole 24 Ore*, numero 11/novembre 2015, da pag. 42 a 47, qui p. 45.

esercizio, gli oneri pluriennali per evitare di dover, in futuro, procedere ad una loro eliminazione.

Altra peculiarità riscontrabile nei principi internazionali è quella riferibile alla presenza di immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita quali ad esempio l'avviamento derivato acquisito per il tramite di operazioni a titolo oneroso. La particolarità di questi elementi patrimoniali è quella di non essere assoggettati al processo di ammortamento con la conseguenza che le eventuali verifiche e rettifiche di valore andranno effettuate sulla base dell'*impairment test*²² disciplinato dallo IAS 36. Tale processo di verifica, a differenza di quanto previsto per le altre immobilizzazioni deve realizzarsi almeno annualmente al fine di captare in maniera tempestiva le perdite di valore che si dovessero presentare nel tempo.

1.2.5. La contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario

Il principio di prevalenza di sostanza sulla forma è sempre stato uno dei postulati più importanti nella redazione del bilancio secondo quanto previsto dallo IASB. In accordo a tale enunciato, la rappresentazione delle operazioni e degli eventi che interessano l'azienda deve avvenire avendo riguardo alla loro sostanza economica, tralasciando le caratteristiche formali con cui questi si manifestano. Questo ha finito per impattare sulla rilevazione di alcune operazioni di gestione quali ad esempio il leasing finanziario che, secondo il principio IFRS 16, deve essere considerato alla stregua di

²² Il processo di *impairment test* mira a valutare la presenza di perdite di valore mediante la comparazione del valore contabile del cespite con il valore recuperabile inteso come il maggior valore tra il *fair value*, al netto delle spese di vendita, e il valore d'uso inteso come valore atteso dei flussi di cassa futuri associati al cespite ovvero all'unità generatrice di flussi di cui esso fa parte. Per ulteriori approfondimenti si veda M. POZZOLI, F. ROSCINI VITALI, *Manuale operativo IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 250.

operazione di acquisto con contestuale accessione di un finanziamento²³. Ne deriva che, la società di leasing non iscriverà l'oggetto del contratto in bilancio (nonostante ne sia proprietaria) ma provvederà alla rilevazione di un credito verso il richiedente. Modalità diametralmente opposta è, invece, quella prevista dalla normativa nazionale secondo cui l'operazione di leasing andrebbe contabilizzata, sulla falsa riga di un'operazione di locazione, adoperando il metodo patrimoniale, in base al quale il locatore continua ad iscrivere il bene nel proprio stato patrimoniale ed il locatario provvede a rilevare i canoni di locazione periodici dovuti sulla base del contratto²⁴. Tale regola contabile trova applicazione ancora oggi, nonostante l'introduzione del principio di prevalenza di sostanza sulla forma nel nostro ordinamento, in quanto il decreto legislativo n. 139/2015 non ha modificato il disposto di cui all'art 2427, c. 1, n. 22 del c.c. secondo cui in nota integrativa va data informativa delle operazioni di leasing contabilizzate secondo il metodo patrimoniale. Il continuo riferimento alla rilevazione secondo il metodo patrimoniale impedisce di contabilizzare, in bilancio, il leasing sulla base del metodo finanziario relegando tale tipo di informazione al contenuto della nota integrativa. Tale scelta deve ricondursi alla volontà del legislatore di mantenere la disciplina vigente in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing.

1.3. LA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

La transizione ai principi contabili internazionali, anche detta *first-time adoption*, è regolata dal principio IFRS 1, il quale prescrive che la conversione dei valori contabili,

²³ P.P. BIANCONE, *Voluntary adoption of IAS/IFRS by non listed companies: the Italian Case*, in *International Journal on GSTF business review*, vol.1 no.3, gennaio 2012, da pag. 7 a 13, qui p.10.

²⁴ M. POZZOLI, F. ROSCINI VITALI, *Manuale operativo IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 35.

risultanti dall'applicazione dei principi contabili nazionali, deve realizzarsi in maniera retroattiva simulando l'applicazione dei principi contabili internazionali sin dal primo bilancio d'esercizio dell'entità, fatte salve eventuali semplificazioni concesse dallo standard stesso.²⁵ Si rende necessario, infatti, evidenziare che in virtù dei requisiti di comparabilità prevista dallo IAS 1, interessato dalla transizione non è solo il bilancio d'esercizio in cui scatta l'adozione, ma anche, almeno, il bilancio comparativo dell'esercizio precedente. Risulterebbe, in tal senso, impensabile applicare i principi IAS e IFRS al solo bilancio d'esercizio offrendo come informazione comparativa dati contabili le cui logiche di creazione sono contenute nei *domestic* GAAP precedentemente adottati dall'azienda. La necessaria rideterminazione dei dati contabili riferiti all'esercizio comparativo fa sì che la data di transizione ai principi internazionali non coincida con la data di riferimento del bilancio d'esercizio o del consolidato ma con la data di apertura dell'esercizio comparativo. La data del primo bilancio IFRS è, invece detta, data di riferimento, mentre la data di apertura del medesimo documento è detta data di conversione.²⁶

1.3.1. Gli aspetti operativi della transizione

Dal punto di vista operativo la transizione operata dal *first time adopter* consta di sette fasi²⁷:

²⁵ La finalità del principio, in tal senso, risulta essere quella di garantire la trasparenza e la comparabilità dell'informazione prodotta, fornire un buon punto di partenza per la contabilizzazione secondo il sistema imbastito dallo IASB e permettere la redazione dei primi bilanci IFRS ad un costo non superiore ai benefici derivanti dalla transazione. Per completezza si rimanda al principio IFRS 1 par. 1.

²⁶ P. CARRARA, *Transizione agli IAS/IFRS, Benefici e principali aspetti operativi*, in *Il Sole 24 Ore*, numero 11/novembre 2015, da pag. 42 a 47, qui p. 45.

²⁷ P. CARRARA, *Transizione agli IAS/IFRS, Benefici e principali aspetti operativi*, in *Il Sole 24 Ore*, numero 11/novembre 2015, da pag. 42 a 47, qui p. 46.

- determinazione delle date rilevanti dell'operazione. Il redattore in questo caso sarà chiamato ad individuare la data di apertura del bilancio comparativo (data di transizione) a cui dovranno essere fatti retroagire gli effetti del mutamento, la data di conversione e la data di riferimento del bilancio IFRS. A titolo di esempio, si consideri una società che decida di adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio dell'esercizio che chiude in data 31/12/K, ne deriva che la data di transizione sarà il 01/01/K-1, la data di conversione coinciderà con 01/01/K e la data di riferimento sarà dunque il 31/12/K;
- si procederà, in seguito, alla determinazione delle differenze tra i criteri di valutazione e rappresentazione proposto dagli *standard* internazionali con quelli prescritti dagli standard locali;
- valutazione dell'opportunità di applicazione delle esenzioni previste dal principio IFRS 1 per quanto riguarda l'applicazione retroattiva degli effetti scaturenti dalla transazione;
- redazione della situazione patrimoniale di partenza i cui saldi formeranno la base iniziale per la rilevazione delle operazioni che interverranno tra la data di transizione e quella di riferimento;
- rilevazione delle operazioni intervenute nell'esercizio in corso e in quello comparativo secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali;
- individuazione e predisposizione dell'informativa richiesta dall'IFRS 1;
- redazione del primo bilancio IFRS.

1.3.2. La predisposizione della situazione patrimoniale di apertura

Per la corretta realizzazione della fase di transizione si renderà necessaria la predisposizione di una situazione patrimoniale di partenza riferita alla data di transizione chiamata ad accogliere i saldi aperti che condurranno poi allo stato patrimoniale del primo esercizio comparativo. L'apertura dei saldi nella situazione patrimoniale si realizza rilevando, in contropartita, una variazione del patrimonio netto e movimentando il conto "Utili portati a nuovo" con la peculiarità che, qualora il valore degli utili portati a nuovo risulti insufficiente a coprire le variazioni negative connesse ad una eliminazione di attività o ad un incremento di passività, la voce in questione assumerà valore negativo²⁸.

La redazione della situazione patrimoniale avviene nel rispetto delle seguenti tappe:

- contabilizzazione delle attività non previste dalla normativa contabile abbandonata. Qualora il passaggio interessi società adottanti i principi OIC una possibile attività rilevabile potrebbe essere costituita dai costi di sviluppo, in quanto, nel contesto italiano, la norma vigente riconosce l'opportunità di capitalizzare tali costi, al contrario, ai sensi dello IAS 38, tale rilevazione costituisce un obbligo;
- eliminazione delle attività la cui iscrizione non è ammessa dai principi contabili. Si pensi, a titolo di esempio, alla eliminazione degli oneri pluriennali capitalizzati;
- iscrizione delle passività non prevista dagli standard locali;
- eliminazione di passività che non soddisfano i requisiti previsti dagli IFRS/IAS;
- riclassificazione di tutte le attività e passività secondo le disposizioni IAS/IFRS;

²⁸ M. POZZOLI, F. ROSCINI, VITALI, *Manuale operativo IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 36.

- rideterminazione dei valori delle poste attive e passive sulla base dei criteri di valutazione previsti dagli standard internazionali.

1.3.3. Le esenzioni e le eccezioni sull'efficacia retroattiva

Uno degli obiettivi, il cui raggiungimento è previsto con l'emanazione del principio IFRS 1, consiste nell'abbassamento dei costi di transizione qualora questi siano eccessivi rispetto ai benefici attesi dall'operazione. In quest'ottica, lo standard di riferimento ha previsto di dispensare il redattore dall'applicazione del principio di retroattività in tutti quei casi in cui l'informativa scaturente richiederebbe costi per la produzione superiori, ai vantaggi che sarebbe in grado di apportare²⁹. La prima stesura del principio in materia prevedeva che qualora la società avesse optato per il godimento di una specifica esenzione tale scelta si sarebbe dovuta ripercuotere su tutte le casistiche interessate senza alcun tipo di esclusione. Oggi tale orientamento è stato modificato con la riscrittura del principio in esame, sicché alle società è riconosciuta la possibilità di godere degli effetti semplificativi dell'esenzione anche solo per alcune casistiche scelte.

Entrando negli aspetti più pratici della questione occorre specificare che le esenzioni previste dal principio si possono distinguere in esenzioni (in senso stretto) ed eccezioni. La distinzione non è fine a sé stessa ma è collegata al motivo che ha portato il riconoscimento dell'opzione semplificatrice. Le esenzioni nascono, come già detto sopra, al fine di fornire un'agevolazione all'impresa in attuazione dei principi ispiranti lo IFRS 1 mentre, le eccezioni nascono con il principale fine di fornire tutela agli utilizzatori del

²⁹ M. POZZOLI, F. ROSCINI, VITALI, *Manuale operativo IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 38.

bilancio e, in tal senso, sono da considerarsi obbligatorie³⁰. Al fine di meglio comprendere la differenza si procede qui di seguito ad illustrare alcune casistiche.

Una delle esenzioni contenute nell'IFRS 1 è quella riguardante le aggregazioni aziendali. L'operazione di aggregazione, date le peculiarità che la contraddistinguono, è considerata una fattispecie di rilevante complessità; aspetto, questo, che aumenta ulteriormente nel contesto di una transizione di principi in cui è richiesto al redattore di ripercorrere i propri i passi e ricostruire gli elementi caratterizzanti l'acquisizione al fine di applicare di retroattivamente le nuove disposizione. Va da sé che, permettere tale operazione, espone il redattore del bilancio a due tipi di problematiche non trascurabili: in primo luogo, i costi e le risorse necessarie all'espletamento di questa attività sarebbero oltremodo eccessive rispetto alla valenza informativa dei dati ottenuti, in secondo luogo, la ricostruzione sotto il profilo storico dell'operazione potrebbe richiedere la realizzazione di giudizi su elementi non riscontrabili determinando l'inattendibilità dei dati contabili. In maniera coerente a quanto detto finora, il principio IFRS ha concesso la possibilità di escludere le operazioni di aggregazione ex IFRS 3, ovvero una parte delle stesse, dall'applicazione retroattiva dei nuovi standard. È, tuttavia, previsto un limite, operante nel caso in cui si decida di non esercitare l'opzione con riferimento ad una operazione avvenuto in una specifica data. In questo caso è, infatti, previsto l'obbligo di rivedere contabilmente le operazioni di aggregazione avvenute successivamente alla stessa.

Altra casistica concerne la transizione da una valutazione al *fair value* a una valutazione al costo per immobili, impianti e macchinari, investimenti immobiliari,

³⁰ M. POZZOLI, F. ROSCINI, VITALI, *Manuale operativo IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 39.

attività immateriali o attività consistenti nel diritto di utilizzo. In tale circostanza sarebbe difficile ricostruire i dati relativo al costo del bene. In tal senso, lo IASB ha deciso di consentire l'utilizzo del *fair value* o del valore rivalutato come costo presunto (*deemed cost*). Occorre, tuttavia, specificare che tale esenzione non si applicherà mai alle società italiane, in quanto il criterio prediletto per la valutazione delle immobilizzazioni interessate dalla deroga è il costo storico.

Tra le eccezioni previste troviamo, invece, quella riguardante l'eliminazione di attività e passività finanziarie (c.d. *derecognition*). La norma prevede, infatti, che le operazioni di *derecognition* avvenute precedentemente alla prima applicazione degli IFRS e comunque intervenute in esercizi precedenti a quello iniziato il 1/01/2004, non devono essere riconsiderate alla luce della transizione e che gli elementi correlati non devono essere oggetto di iscrizione nel bilancio. Questa disposizione non trova, tuttavia applicazione nel caso di strumenti finanziari derivati in essere alla data di transizione, nel caso di operazioni intervenute dopo il 1/1/2004 e nel caso in cui la *derecognition* interessi una società veicolo (*Special purpose Entities*)³¹.

Infine, tra le eccezioni obbligatorie troviamo quelle che operano in ipotesi di contabilizzazione delle operazioni di copertura, imbastite dall'impresa, in relazione ad una data operazione di investimento (*hedge accounting*). Il principio in particolare proibisce l'applicazione retroattiva dell'IFRS 9 ad operazioni di copertura non qualificate come tali dallo standard stesso. Tale scelta mette in evidenza come lo IASB ritenga poco probabile una verifica storica, da parte delle imprese, circa le condizioni originarie della copertura e la sua efficacia così come previsto dal principio di riferimento.

³¹ Si rimanda per completezza alle disposizioni contenute nel principio IFRS 1.

1.3.4. L'informativa di bilancio richiesta.

Come già detto in precedenza lo IAS 1 richiede di inserire in bilancio i dati comparativi almeno relativi all'esercizio precedente. Può, tuttavia, capitare che il bilancio contenga serie storiche di dati concernenti informazioni finanziarie ed economiche e dati comparativi relativi a esercizi precedenti la cui conversione secondo i principi internazionali non deve realizzarsi in via obbligatoria, restando, questa, una discrezione di chi redige il documento. Qualora si propenda per questa opzione, alla società è richiesta la predisposizione di un'adeguata informativa con cui si evidenzia la presenza di informazioni prodotte sulla base di logiche differenti rispetto a quelle previste dallo IASB. Infine, l'IFRS 1 richiede che venga dato rilievo agli effetti prodotti dal passaggio di principi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sulla dinamica dei flussi associati all'entità³².

1.4. I VANTAGGI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

INTERNAZIONALI.

La dottrina ha sempre affermato che gli standard internazionali sono di qualità superiore rispetto ai *local* GAAP. Tale affermazione si basa sull'assunto che l'adozione dei principi IAS/IFRS sia in grado di generare una serie di benefici di natura economica, comunicativa e gestionale capace di migliorare il posizionamento dell'entità nel mercato o nel contesto in cui essa è collocata. Tali benefici sarebbero il motore di propulsione che spinge le aziende a passare a tale corpus di principi abbandonando gli standard nazionali. In quest'ottica, lo studio delle determinanti e dei vantaggi derivanti dalla *first time*

³² M. POZZOLI, F. ROSCINI, VITALI, *Manuale operativo IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 45.

adoption è stato realizzato al fine di fornire una giustificazione ad un fenomeno peculiare che va oltre l'adozione dei principi internazionali da parte di quelle entità tenute legalmente a farlo: si parla, in questo caso, dell'adozione volontaria degli IAS/IFRS ovvero, nel caso delle società quotate, dell'adozione anticipata dei principi dello IASB rispetto all'introduzione dell'obbligo normativo. Ragionando in termini pratici, se le società che hanno adottato i principi internazionali non lo hanno fatto nel rispetto di un vincolo imposto dalla legge, questo significa che le stesse sono convinte che dalla transizione si genereranno, in termini attesi, benefici netti positivi e di rilevante entità. Occorre, tuttavia, fare due ordini di considerazioni:

- la prima consiste nell'effettiva difficoltà nello stimare le conseguenze sia positive che negative derivanti dalla *voluntary adoption*. In tal senso, risulta di estremo interesse uno studio, realizzato nei Paesi Bassi, mirato a verificare la percezione che i redattori hanno dei benefici e dei costi derivanti dall'operazione nonché la relazione esistente tra conseguenze attese e quelle effettive. Il risultato del test dimostra come le PMI, (il test si è svolto con riferimento agli IFRS for SMES) trovino più semplice stimare i costi rispetto ai benefici attesi in quanto la relazione tra costi attesi e percepiti è più stretta di quella che lega gli benefici attesi e quelli effettivi. Questo in termini operativi produce una maggiore attendibilità nella previsione dei costi e una maggiore aleatorietà per quanto riguarda le attese in termini di vantaggi, i quali possono essere tanto sottostimati quanto sovrastimati. Lo studio, inoltre, rileva come le valutazioni circa i possibili costi e benefici non avvengono mai in maniera congiunta ma sempre in via separata. Questo pone dei seri dubbi sull'effettiva

adeguatezza delle valutazioni poste in essere dall'aziende nella fase prodromica alla transizione³³;

- la seconda riguarda le conclusioni raggiunte dalla dottrina in materia di benefici. Queste non sono mai unanimi, ma si presentano in maniera discordante lasciando intendere che i benefici decantati non sono il frutto del mero passaggio di principi ma l'azione combinata di una serie di fattori che, probabilmente, trovano attivazione con il processo di transizione. In accordo a quanto scritto da parte della dottrina, l'adozione dei principi non permette, dunque, l'automatica percezione dei benefici previsti dipendendo questa dalla presenza di fattori sociali, culturali e istituzionali nonché dalle modalità con cui il passaggio viene effettivamente realizzato. La *voluntary adoption* in questo senso è condizione necessaria ma non sufficiente alla manifestazione dei vantaggi stessi³⁴.

Quanto fin qui detto non mira a destabilizzare la validità di quei studi il cui principale scopo era quello di giustificare le scelte in termini di principi contabili, piuttosto, cerca di integrare le ricerche svolte di un aspetto, forse non sufficientemente considerato, attinente all'esistenza di un fenomeno inverso che porta le imprese ad abbandonare i principi internazionali in favore di quelli locali. Se è vero che il passaggio agli IAS è sorretto dalla percezione di vantaggi è pur vero che le scelte di abbandono di tale set contabile devono essere giustificate da motivazioni diametralmente opposte a quelle rilevate in sede di adozione degli standard internazionali. Rimandando a dopo tale

³³ Si confronti R. LITJENS, S. BISSEUR, H. LANGENDIJK E R. VERGOOSESEN, *How do preparers Perceive Costs and Benefits of IFRS for SMEs? Empirical Evidence from the Netherlands*, in *Accounting in Europe*, 9:2, da pag.227 a 250, qui p.243.

³⁴ M. CAMERAN, D. CAMPA, A. PETONICCHIO, *L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane. Determinanti ed effetti*, EGEA, Milano, 2013, p. 69

discussione, si procederà, ora, ad illustrare i principali vantaggi che la letteratura associa all'adozione dei principi contabili internazionali.

1.4.1. I benefici in termini di asimmetria informativa

Considerando l'impresa come un insieme di rapporti giuridici, possiamo comprendere l'origine dei costi d'agenzia che affliggono il funzionamento dell'intero complesso. L'attività aziendale si realizza con il contatto di differenti categorie di soggetti interni ed esterni in possesso, altresì, di diversi livelli di informazione. Tra i tanti contratti che costituiscono l'azienda troviamo i cosiddetti rapporti d'agenzia, specifici legami colleganti l'agente ed il principale nel raggiungimento di un determinato scopo. La problematica principale sottesa al rapporto di agenzia è connessa all'esigenza di controllo del principale sull'operato dell'agente, il quale potrebbe attivarsi a scapito del primo al fine di ottenere specifici benefici³⁵. Nell'ottica di limitare tali comportamenti opportunistici, il principale è portato al sostenimento di costi legati alle operazioni di monitoraggio o al riconoscimento di incentivi studiati per allineare gli interessi dell'agente ai suoi permettendo il raggiungimento efficiente del risultato prefissato. Come è comprensibile, tanto maggiore è il distacco informativo esistente tra i due soggetti interessati, tanto più elevata sarà la facilità di porre in essere comportamenti opportunistici, tanto più energica sarà l'attività di monitoraggio del principale e tanto più elevati saranno i costi sostenuti. In quest'ottica l'adozione degli standard internazionali, in quanto comportanti un aumento della *disclosure*, è vista come

³⁵ Per l'approfondimento sugli aspetti caratterizzanti i diversi rapporti d'agenzia presenti all'interno dell'azienda si rimanda a O. DOMENICHELLI, *Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. Profili teorici ed empirici*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 74.

uno strumento utile alla riduzione delle asimmetrie informative esistenti tra gli *insiders* dell'azienda e i soggetti esterni (fornitori, creditori, investitori etc.) che invece dispongono di informazioni limitate e potenzialmente manipolabili dagli stessi soggetti che si punta a sorvegliare³⁶. Adottare gli standard internazionali permette, quindi, di incrementare l'informativa aziendale, fornire un'immagine più aperta ai soggetti esterni e ridurre i costi d'agenzia incrementando la trasparenza informativa³⁷. Questo consente, da un punto di vista pratico, di garantire una maggiore comparabilità dei dati di bilancio tra paesi differenti rendendo il documento un importante strumento di comunicazione internazionale, facilitare la fruibilità delle informazioni aziendali da parte degli *stakeholders*, e semplificare le procedure di analisi di bilancio e dei *ratios*³⁸. Secondo il principale orientamento dottrinale in materia, inoltre, l'adozione dei principi internazionale contribuisce in maniera favorevole alla costruzione e al mantenimento dei rapporti con gli *outsiders* in particolar modo quando quest'ultimi risiedono in paesi differenti a quello in cui l'entità ha deciso di collocarsi; questo perché l'adozione degli standard internazionali genera un segnale positivo ai potenziali *stakeholders*, i quali saranno attratti dalla volontà dell'azienda di fornire informazioni fruibili alla più grande platea di portatori d'interesse superando le barriere culturali e istituzionali che,

³⁶ I benefici derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali, analizzati soprattutto nel rapporto imprese e creditori, fungono da preambolo per la definizione delle determinanti dell'adozione del set in parola in DAN YANG, *Exploring the determinants of voluntary adoption of IFRS by unlisted firms: A comparative study between the UK and the Germany*, in *China Journal of Accounting Studies*, 2:2, 2014, da pag.118 a 136, qui p. 123.

³⁷ M. CAMERAN, D. CAMPA, *La qualità del reddito migliora con l'adozione degli IAS/IFRS? Il caso delle società italiane non quotate*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, no.2/2012, da pag. 275 a 291, qui p.277.

³⁸ A. PORTALUPI, *Nuovi orizzonti di bilancio: differenze e analogie IFRS/OIC tra presente e futuro*, in *IPSOA Quotidiano*, consultato il 1/10/2019.

inevitabilmente, si pongono, in un contesto internazionale, tra chi produce e chi recepisce l'informazione³⁹.

La ricerca in tema non si è soffermata alla sola valutazione di quali effetti, in termini di asimmetria informativa, si generano con la transizione ai principi IAS/IFRS ma anche su quali fattori e determinanti si poggia la scelta di modificare il corpus di principi alla base della redazione del *financial statement*. Si suppone, infatti, che gli effetti derivanti dall'opzione si manifestino o siano percepiti in misura più o meno intensa in presenza di variabili caratterizzanti l'entità, tanto sotto il profilo organizzativo e gestionale quanto sotto il profilo economico e finanziario. Se ne illustrano, di seguito, le più significative individuate dalla ricerca.

a) La dimensione aziendale

La maggior parte degli studi ritiene che l'associazione tra dimensione aziendale, misurata mediante il valore delle attività patrimoniali, e adozione dei principi IAS/IFRS sia significativa. Tale significatività è, infatti, supportata dall'analisi statistica effettuata dai vari studi mettendo a confronto le caratteristiche delle società che si sono prodigate nella *voluntary adoption* e quelle delle realtà societarie che hanno mantenute gli standard locali. Dal confronto, si è rilevato che la differenza tra le grandi aziende e le piccole aziende che transitano ai principi internazionali sia statisticamente rilevante e che tale rilevanza si ripresenti in tutta l'Unione Europea e non solo nel contesto italiano⁴⁰. La

³⁹ M. CAMERAN, D. CAMPA, *La scelta operata dalle società italiane con riferimento ai principi contabili da utilizzare per la redazione del bilancio d'esercizio (IAS/IFRS VERSUS standard nazionali). Un'indagine empirica*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2010, da pag. 483 a 505, qui p. 501.

⁴⁰ Si confronti con M. CAMERAN, D. CAMPA, *La scelta operata dalle società italiane con riferimento ai principi contabili da utilizzare per la redazione del bilancio d'esercizio (IAS/IFRS VERSUS standard nazionali). Un'indagine empirica*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2010, da pag. 483 a 505, qui p.501 e G.MATONTI, G.IULIANO, *Voluntary adoption of IFRS by italian private firms: a study of the determinants*, in *Eurasian Business Review*, 2(2), 2012, da pag. 43 a 70 per il contesto italiano. Mentre per un'analisi a livello europeo si rimanda a A. FITÒ, F. GOMEZ E S. MOYA, *Choises in IFRS adoption in Spain:*

spiegazione di un simile evento va ricercata nella maggiore visibilità derivante dalla grandezza assunta dalle realtà societarie. Tale maggiore visibilità comporta la costruzione ed il mantenimento di numerosi rapporti con soggetti appartenenti a eterogenee categorie e la necessità di soddisfare esigenze conoscitive differenti. In tale ottica la scelta di adottare i principi e la volontà di ridurre le asimmetrie è il frutto di una politica di compiacimento dei soggetti esterni che potrebbero veder di cattivo occhio la segretezza informativa di un'azienda avente ragguardevoli dimensioni.

b) La crescita attesa

La crescita aziendale viene declinata in differenti modi dalla ricerca in materia. Più in generale, essa viene quantificata in termini potenziali valutando il grado di dividendo potenzialmente generabile dagli *assents* non correnti facenti capo alle società dei campioni di riferimento. In tal ottica sembrerebbe che le società con maggiori potenziali di crescita siano più propense ad adottare gli standard internazionali rispetto a quelle società stazionanti in una fase di maturità⁴¹. Tale connessione potrebbe giustificarsi con la necessità delle realtà societarie in crescita di instaurare quanti più rapporti duraturi con gli apportatori di capitale al fine di finanziarie, in maniera agevole, il processo di crescita che esse intraprenderanno a breve.

c) La redditività e il leverage.

Altri aspetti rilevati dalla dottrina come significativi nel processo di transizione risultano essere il grado di redditività (*profitability index*) e il grado di indebitamento

Determinants and Consequences, in *Accounting in Europe*, Vol. 9, No. 1, 2012, pag. 61 a 83. e C. BESSIEUX-OLLIER, E. WALLISER, *Why firms listed on an unregulated financial market comply voluntary with IFRS: An empirical analysis with French data*, in *Comptabilités et innovation*, May 2012.

⁴¹ A. FITÒ, F. GOMEZ E S. MOYA, *Choices in IFRS adoption in Spain: Determinants and Consequences*, in *Accounting in Europe*, Vol. 9, No. 1, 2012, pag. 61 a 83, qui p.79.

(*leverage*). Con riferimento al primo aspetto, diversi studi hanno dimostrato l'esistenza di una significativa connessione tra la performance aziendale (misurata avvalendosi di *ratios* quali il ROE o il ROI) e l'adozione degli *standard* internazionali⁴²⁴³. La giustificazione può essere individuata nell'interesse della società di pubblicizzare in modo migliore le performance positive mediante un incremento dell'informativa e della sua fruibilità.

Con riferimento al secondo aspetto si è osservato che le società in possesso di più elevati rapporti di indebitamento sono più propense all'adozione dei principi contabili internazionali⁴⁴. Tali conclusioni possono essere supportate dalla volontà delle imprese di ridurre le asimmetrie tra finanziatori e finanziato al fine di tranquillizzare i *capital provider* sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'entità. Questo permette all'azienda di mantenere e ottimizzare i rapporti intrapresi con i finanziatori anche in presenza di rapporti di *leverage* non particolarmente contenuti.

d) *L'assetto proprietario della società*

Numerosi studi si sono concentrati sugli effetti prodotti dalla struttura proprietaria delle società sulla decisione di quale standard contabile utilizzare per la redazione del bilancio. Partendo sempre dal presupposto che l'introduzione dei principi IAS/IFRS contribuisca alla riduzione delle asimmetrie informative e al miglioramento del rapporto principale agente, occorre comprendere se la presenza di una proprietà più concentrata

⁴² La relazione positiva tra performance e adozione dei principi internazionali è dimostrata da P. DUMOTIER, B. RAFFOURNIER, *Why firms comply voluntary with IAS: An empirical analysis with Swiss data*, in *Journal of International Financial Management & Accounting*, 9, 2018, da pag. 216 a 245, qui p. 240.

⁴³ Secondo P.P. BIANCONE, *Voluntary adoption of IAS/IFRS by non listed companies: the Italian Case*, in *International Journal on GSTF business review*, vol.1 no.3, gennaio 2012, da pag. 7 a 13, qui p. 9 la performance aziendali subisce un miglioramento per effetto della transizione stessa.

⁴⁴ In questo senso P. ANDRÉ, P. WALTON, D. YANG, *Voluntary adoption of IFRS: A study of determinants of UK unlisted firms*, *Comptabilités et Innovation*, May 2012.

favorisca o meno il passaggio al set di principi in esame. La letteratura non risulta coerente nelle conclusioni raggiunte sulla questione. Si pongono in senso favorevole all'esistenza di una relazione positiva tra concentrazione e transizione, studi effettuati nel contesto italiano, i quali hanno rilevato una significativa differenza tra il numero di società ad azionariato limitato che hanno proceduto alla *first time adoption* e quelle che non hanno proceduto all'adozione⁴⁵. La spiegazione di un simile fenomeno può essere ricondotta alla volontà dell'impresa di compensare la chiusura informativa connessa alla concentrazione della proprietà in mano a pochissimi individui con la produzione di informazione contabile più completa e trasparente. In senso contrario si pongono altri studi effettuati in Germania i quali evidenziano una maggiore propensione a adottare gli standard internazionali da parte di quelle società che presentano una compagine societaria più frammentata⁴⁶. In questo senso, la ragione di una tale scelta sarebbe da ricondurre alla politica comunicativa della società stessa, la quale si presenterebbe in maniera coerente alla scelta di accogliere nella proprietà aziendale una pluralità di soggetti esterni. L'adozione dei principi internazionali, quindi, si configura, non già come mezzo per il raggiungimento di particolari fini, quanto più come il fisiologico frutto di una politica di comunicazione votata all'apertura.

e) Il grado di internazionalizzazione

Altro interessante aspetto connesso all'adozione dei principi internazionali risulta essere quello legato al grado di internazionalizzazione dell'impresa. Tale aspetto può essere declinabile in tre diverse variabili: la presenza di azionisti stranieri, la realizzazione

⁴⁵ M. CAMERAN, D. CAMPA, *La scelta operata dalle società italiane con riferimento ai principi contabili da utilizzare per la redazione del bilancio d'esercizio (IAS/IFRS VERSUS standard nazionali). Un'indagine empirica*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2010, da pag. 483 a 505, qui p. 495.

⁴⁶ J. GASSEN, T. SELFHORN, *Applying IFRS in Germany, Determinants and Consequences in Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis*, 2006, da pag. 365 a 390, qui p.24.

di rapporti di vendita con acquirenti esteri, l'acquisizione dei fattori produttivi da fornitori situati all'estero. Come rilevato dalla maggior parte delle ricerche, tanto più il grado di internazionalizzazione è elevato tanto più probabile risulta essere l'adozione volontaria degli standard internazionali⁴⁷. Risulta palese in questo caso, che la scelta di adottare i principi IAS/IFRS sia una delle tappe di un percorso finalizzato all'efficace instaurazione di rapporti con *partners* esteri, al fine di reperire risorse ed opportunità irraggiungibili in un contesto meramente nazionale. La riduzione delle discrasie informative e l'apertura dell'azienda verso norme contabili largamente diffuse e condivise, concorre ad attirare *stakeholders* situati all'estero, i quali tengono fortemente in considerazione la possibilità di disporre di informazioni contabili comparabili e facilmente utilizzabili.

f) La presenza di investitori istituzionali

Ultima variabile, che si è osservato essere determinante nella scelta dei principi da utilizzare, risulta essere la presenza, tra gli azionisti, di investitori istituzionali. Ciò si presta ad una duplice interpretazione⁴⁸: l'implementazione degli standard contabili potrebbe rendere più appetibile la società agli occhi di questi particolari soggetti rispetto ai *competitors* che persistono nella redazione del proprio bilancio secondo i principi nazionali oppure l'adozione degli IAS/IFRS potrebbe essere il frutto di una espressa richiesta da parte degli investitori istituzionali i quali condizionano la sopravvivenza del rapporto alla predisposizione di una *disclosure* realizzata sulla base di logiche e regole ben definite. Quest'ultima possibilità è forse quella che meglio riesce giustificare la

⁴⁷ P. ANDRÉ, P. WALTON, D. YANG, *Voluntary adoption of IFRS: A study of determinants of UK unlisted firms*, Comptabilités et Innovation, May 2012.

⁴⁸ M. CAMERAN, D. CAMPA, A. PETONICCHIO, *L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane. Determinanti ed effetti*, EGEA, Milano, 2013, p. 57.

notevole presenza di investitori istituzionali nelle compagini sociali delle società *IFRS adopter* rispetto alle realtà non *IFRS adopter*.

1.4.2. I benefici in termini di riduzione del costo del capitale.

L'implementazione dei principi internazionali produce effetti positivi anche sulla dinamica finanziaria dell'impresa permettendo ad essa l'ottenimento agevole di risorse finanziarie ad un costo più contenuto. Questa considerazione trova il suo fondamento nella convinzione che il bilancio, redatto secondo quanto previsto dal corpus di principi dello IASB, permette una più accurata valutazione del rischio dell'investimento e una più corretta valutazione del premio per il rischio richiesto⁴⁹.

Ricollegandoci a quanto detto nel paragrafo precedente, possiamo affermare che l'introduzione degli standard in parola contribuisce ad assottigliare le discrasie informative tra manager e finanziatori e a ridurre i costi d'agenzia sostenuti dai secondi. Dalle teorie di finanza aziendale possiamo, infatti, constatare che l'assottigliamento dei conflitti d'agenzia tra *managers* e azionisti e tra azionisti e creditori contribuisce a ridurre i livelli di rischio percepito e di conseguenza portare ad una riduzione del costo del capitale, sia esso *equity* o debito⁵⁰. I principi internazionali, in questo senso, garantendo una maggiore trasparenza, rendono più agevole l'attività di monitoraggio dei finanziatori e i costi sostenuti per realizzarla portando ad una riduzione del rendimento richiesto sul capitale apportato o prestato. Considerando quanto detto finora, appare utile citare uno

⁴⁹ M. CASÒ, *L'utilizzo opzionale degli IFRS: un'opportunità per le società italiane non quotate*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1/2006, da pag. 215 a 219, qui p. 216.

⁵⁰ O. DOMENICHELLI, *Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. Profili teorici ed empirici*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 81.

studio, svolto nel contesto italiano, finalizzato a verificare la significatività statistica delle differenze esistenti tra il costo del capitale sostenuto dalle *IAS adopter* e quello sostenuto dalle società che redigono il bilancio secondo i principi nazionali. L'analisi parte dal presupposto che gli effetti in termini di riduzione delle asimmetrie informative non sono automatici ma che dipendono dal contesto in cui i nuovi principi vengono collocati⁵¹. Se confrontati con i principi nazionali italiani (OIC), infatti, i principi contabili internazionali risultano essere norme che riconoscono ai redattori più margini di discrezionalità e si appoggiano su criteri di valutazione, quali il *fair value*, che, in assenza di un mercato di riferimento attivo ed efficiente, producono risultati aleatori e non sempre affidabili⁵². Da ciò, deriva che la teoria dei costi d'agenzia di cui sopra potrebbe non applicarsi a tutti i contesti statali e che la riduzione del costo del capitale potrebbe non manifestarsi con la mera adozione dei principi internazionali. I risultati dello studio si dimostrano, tuttavia, coerenti con la letteratura pregressa, rilevando una significativa riduzione del costo del debito sostenuto da parte delle società non quotate ed evidenziando, in aggiunta, un potenziamento degli effetti di riduzione del costo del capitale quando la società adottante i principi internazionali è sottoposta alla revisione da parte di una big delle società di revisione o fa parte di un gruppo quotato nel mercato regolamentato⁵³.

Occorre infine rilevare, come l'adozione dei principi internazionali contabili non contribuisca solo all'abbassamento del costo del capitale ma faciliti dal punto di

⁵¹ M. CAMERAN, A. PETTINICCHIO, *Principi contabili internazionali e società non quotate. Quali conseguenze sul costo del debito?*, in *Rivista di Economia e Management*, n. 4/2015, da pag.81 a 95, qui p. 83.

⁵² Sulle criticità concernenti l'utilizzo del *fair value* si rimanda a M. CAMERAN, D. CAMPA, A. PETTINICCHIO, *L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane. Determinanti ed effetti*, EGEA, Milano, 2013, p. 41.

⁵³ M. CAMERAN, A. PETTINICCHIO, *Principi contabili internazionali e società non quotate. Quali conseguenze sul costo del debito?*, in *Rivista di Economia e Management*, n. 4/2015, da pag.81 a 95, qui p.93.

amministrativo la stipula del contratto di finanziamento⁵⁴. La richiesta di redazione di bilanci secondo la logica IAS è divenuta prassi diffusa nel settore bancario e una condizione necessaria per l'ottenimento del prestito, in quanto essa garantisce una più accurata valutazione del rischio associata all'operazione. È stato inoltre osservato che qualora il prestito sia subordinato a taluni vincoli di natura patrimoniale, da sorvegliare costantemente, tali requisiti sono costruiti e verificati sulla base di dati contabili prodotti secondo la logica dei *International Financial Reporting Standards* indipendentemente dal fatto che l'entità adoperi i GAAP locali per la redazione del suo bilancio.

1.4.3. I benefici in termini di miglioramento della qualità del reddito

Gli studi concernenti l'impatto sulla dinamica aziendale dell'adozione dei principi IFRS/IAS hanno individuato un ulteriore beneficio che si manifesterebbe in capo ai soggetti *IFRS adopter*: il miglioramento della qualità informativa del reddito d'impresa. I risultati in tema sono, tuttavia, discordanti nelle conclusioni raggiunte.

Si pongono in senso negativo, studi effettuati nel contesto italiano e basati sul miglioramento della qualità dell'informativa contabile avvertito dalle società quotate e da quelle non quotate⁵⁵. Primo fondamentale problema affrontato dallo studio è quello di definire le misure di qualità dei dati contabili su cui basare l'analisi statistica. La qualità dei dati contabili, in tal senso, è un fenomeno che può trovare la propria manifestazione attraverso la sussistenza di tre circostanze⁵⁶: quando le politiche di bilancio del

⁵⁴ M. CASÒ, *L'utilizzo opzionale degli IFRS: un'opportunità per le società italiane non quotate*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1/2006, da pag. 215 a 219, qui p. 216.

⁵⁵ M. CAMERAN, D. CAMPA, A. PETONICCHIO, *L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane. Determinanti ed effetti*, EGEA, Milano, 2013, p. 69.

⁵⁶ È comunque ampiamente riconosciuta la difficoltà di tradurre in grandezze quantitative fenomeni qualitativi come la bontà dei risultati d'esercizio contenuti nel bilancio. Tale difficoltà viene esplicitata in

management sono ridotte al minimo (*earnings management*), quando la rilevazione delle perdite potenziale risulta essere tempestiva (*time loss recognition*) e quando i dati contabili sono in grado di predire il valore di mercato dell'azienda (*value relevance*). Per il primo aspetto, si sono individuate due misure contabili basate rispettivamente sugli *accrual* discrezionali e sull'analisi dei risultati economici di periodo di piccola entità (detti *small positive earnings*)⁵⁷. La prima rappresenta quella porzione del reddito di esercizio che non si è ancora tramutata in termini finanziari e che può essere oggetto di manipolazioni contabili potenzialmente capaci di minare la qualità dell'informativa. Maggiore risulterà essere la porzione di reddito non maturato finanziariamente, maggiore entità assumerà il fenomeno del *earnings management* e minore sarà il grado di purezza dei risultati. La seconda misura si basa, invece, sul presupposto che riportare risultati d'esercizio positivi, ancorché di modesta entità, sia l'obiettivo più importante per il management, da raggiungere anche a scapito della qualità informativa.⁵⁸ Diventa evidente, dunque, che maggiore è la frequenza della manifestazione di questi risultati modesti, maggiore è la probabilità che i redattori siano intervenuti con politiche di bilancio. La misurazione della tempestività della rilevazione delle perdite potenziali è, invece, avvenuta valutando la relazione tra gli *accrual* discrezionali e i flussi di cassa delle società. La rilevazione di una perdita potenziale, giacché non manifestatasi ancora sotto il profilo monetario, contribuisce ad assottigliare il livello dei *accrual* stessi senza

M. CAMERAN, D. CAMPA, *La qualità del reddito migliora con l'adozione degli IAS/IFRS? Il caso delle società italiane non quotate*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, no.2/2012, da pag. 275 a 291, qui p.281 e in J. GASSEN, T. SELHORN, *Applying IFRS in Germany, Determinants and Consequences in Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis*, 2006, da pag. 365 a 390, qui p.24.

⁵⁷ Si confronti con M. CAMERAN, D. CAMPA, A. PETONICCHIO, *L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane. Determinanti ed effetti*, EGEA, Milano, 2013, p. 66.

⁵⁸ In M. CAMERAN E D. CAMPA, *La qualità del reddito migliora con l'adozione degli IAS/IFRS? Il caso delle società italiane non quotate*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, no.2/2012, da pag. 275 a 291, la misura rilevante per l'individuazione degli *small positive earnings* è rappresentata dal rapporto tra l'utile ed il totale delle attività aziendali. Il rapporto in questione assume importanza quando il suo valore si mantiene all'interno dell'intervallo che va da 0 all'1%.

intaccare la dinamica dei flussi di cassa aziendali risultando in una relazione positiva che mitiga quella inversa tra flussi di cassa e reddito non manifestato⁵⁹. L'ultimo fenomeno, *la value relevance*, valutabile esclusivamente con riferimento alle realtà quotate viene invece quantificato con una relazione che evidenzia la relazione esistente tra il prezzo di mercato, il *book value* e la perdita/utile d'esercizio. Maggiore sarà la forza di tale relazione, maggiore sarà la capacità dei dati contabili di predire le variabili di mercato.

Come già detto sopra, l'attività dei ricercatori italiani si è concentrata tanto sulle realtà quotate quanto quelle non quotate evidenziando, nelle seconde, l'assenza di significativi miglioramenti sulla qualità dei redditi indicati in bilancio, rilevando, inoltre, un peggioramento sotto il profilo della tempestività di rilevazione delle perdite o un incremento degli *accrual* discrezionali in tutte quelle società che hanno adottato gli standard internazionali⁶⁰. Medesima conclusione viene raggiunta con riferimento alle società quotate dove l'introduzione dei principi internazionali non solo non ha generato un incremento qualitativo ma ha prodotto un indebolimento della connessione tra dati contabili e variabili di mercato⁶¹.

A tutt'altra conclusione arriva uno studio avente ad oggetto l'adozione dei principi contabili nell'intera Unione Europea⁶² il quale, utilizzando le medesime misure adoperate dalla ricerca italiana, asserisce che l'introduzione degli *standard* internazionali ha contribuito al miglioramento delle *accounting-based attributes*, determinando una

⁵⁹M. CAMERAN, D. CAMPA, A. PETONICCHIO, *L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane. Determinanti ed effetti*, EGEA, Milano, 2013, p. 69.

⁶⁰ M. CAMERAN E D. CAMPA, *La qualità del reddito migliora con l'adozione degli IAS/IFRS? Il caso delle società italiane non quotate*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, no.2/2012, da pag. 275 a 291, qui p. 289.

⁶¹ M. CAMERAN, D. CAMPA, A. PETONICCHIO, *L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane. Determinanti ed effetti*, EGEA, Milano, 2013, p. 80.

⁶² D. ZENGHAL, Y.M. FOURATI, *The effect of Mandatory Adoption of IFRS on Earnings Quality: Evidence from the European Union*, in *Journal of International Accounting Research*, Vol.11, no.2, November 2012, pag.1-25, qui p. 12.

riduzione degli *accrual discrezionali* e una migliore tempestività nella rilevazione delle perdite potenziali, rilevando al contempo un peggioramento delle c.d. *market-based-attributes* quali soprattutto la *value relevance*. Vi sono tuttavia studi, effettuati nel Regno Unito ed in Germania⁶³, che in senso contrario a quanto detto finora rilevano un significativo aumento della qualità contabile delle informazioni e la loro rilevanza nel processo di determinazione del valore di mercato dell'azienda.

I risultati contraddittori esposti dalla dottrina contribuiscono a confermare quella tesi secondo cui la semplice sostituzione di un corpus di principi in favore di un altro non consente *sic et simpliciter* di migliorare la qualità del reddito e dell'informativa di bilancio ma che si renda necessaria la compresenza di più fattori istituzionali e culturali che permettano ai principi di sprigionare gli effetti positivi di cui sono portatori⁶⁴. È infatti vero che la qualità dei dati contabili dipende non solo dagli *standard* contabili adoperati per la produzione ma anche dal sistema politico, economico e legislativo in cui l'impresa opera. Il preponderante utilizzo di criteri di valutazione attaccati ai valori mercato, rende la qualità dei dati fortemente agganciata alle caratteristiche dei mercati del paese in cui l'azienda si colloca sicché qualora i luoghi di negoziazione in parola manifestino segni di inefficienza potrebbe risultare difficoltoso per i principi internazionali incrementare in termini qualitativi la *disclosure* aziendale. Questo spiegherebbe perché i risultati di test effettuati in paese caratterizzati da mercati non pienamente efficienti, poco sviluppati o

⁶³ DAN YANG, *Exploring the determinants of voluntary adoption of IFRS by unlisted firms: A comparative study between the UK and the Germany*, in *China Journal of Accounting Studies*, 2:2, 2014, da pag.118 a 136, qui p. 123.

⁶⁴ Si veda in tal senso A. DEVALLE, E. ONARI, R. MOGARINI, *Assessing the value Relevance of Accounting Data after the Introduction of IFRS in Europe*, *Journal of International Financial Management & Accounting*, Summer 2010, Vol.21, No. 2, da pag 85 a 119, qui pag. 115. In particolare, nello studio si evidenzia come i miglioramenti in termini di *value relevance* dei dati contabili (specificatamente gli *earnings*) si siano manifestati in Francia, Germania e Regno Unito mentre non si sono verificati in Italia.

di piccole dimensioni ovvero da sistemi legislativi di *code law* presentano risultati in genere peggiori rispetto a quelli effettuati prendendo in considerazione realtà differenti⁶⁵.

1.4.4. Altri vantaggi connessi all'adozione dei principi contabili IAS/IFRS

I benefici derivanti dalla *first time adoption* non si esauriscono nell'elenco di cui sopra, ma si manifestano anche sotto forma di semplificazioni o miglioramenti gestionali ed amministrativi. In particolare, la letteratura ritiene che dall'adozione dei principi internazionale possa derivare:

- una semplificazione amministrativa connessa allo snellimento del processo di redazione del bilancio consolidato, di un gruppo composto da società localizzate in paesi differenti ovvero da società tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali e da quelle non obbligate secondo la legge. Qualora, infatti, siano interessate più società, utilizzando standard diversi, si pone la necessità di realizzare una armonizzazione prodromica dei dati da consolidare, obbligando le società a predisporre bilanci, non aventi rilevanza esterna, secondo le logiche dettate dalla capogruppo. L'adozione dei medesimi standard, si legga IAS/IFRS, a livello di gruppo consente di superare le problematiche di omogeneità evitando l'espletamento di una doppia redazione del bilancio d'esercizio adoperando principi differenti⁶⁶;
- una razionalizzazione del sistema di controllo interno. Il meccanismo di controllo interno è definito come un insieme di procedure finalizzate alla verifica dell'efficacia

⁶⁵ Si è, inoltre, osservato che maggiore è la differenza tra gli standard contabili del paese di riferimento e i principi contabili internazionali maggiore sarà la probabilità che l'adozione di quest'ultimi non generi alcuna modifica sulla qualità delle informazioni di bilancio.

⁶⁶ M. CASÒ, *L'utilizzo opzionale degli IFRS: un'opportunità per le società italiane non quotate*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1/2006, da pag. 215 a 219, qui p.217. L'appartenenza ad un gruppo quotato è considerata, spesso, il principale fattore determinante nel passaggio ai principi internazionali.

- operativa dell'attività, dell'accertamento della conformità alle leggi ai regolamenti alle norme e alle politiche interne nonché sull'attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili destinante tanto all'interno che all'esterno. La stretta connessione tra sistema di controllo interno e dati contabili fa sì che mutamenti prodottisi in un determinato contesto producano conseguenze anche nell'altro. In tal senso, le modifiche apportate a tale insieme di procedure, soprattutto alla luce della maggiore informativa richiesta dai nuovi principi quali IAS 36 *Impairment test*, IFRS 8 *Settori operativi* determina l'evoluzione del sistema di controllo da mera attività di sorveglianza a centro informativo di supporto per le decisioni di gestione aziendali⁶⁷;
- la manifestazione di sinergie tra il sistema di controllo di gestione e la contabilità generale. La sostituzione di un *corpus* di principi con il set internazionale produce delle ripercussioni che si riversano tanto sugli strumenti di controllo che sui flussi informativi che dagli strumenti di controllo si riversano sul bilancio d'esercizio. Sotto il primo profilo si è, infatti, osservato un importante fenomeno di ammodernamento della strumentazione di controllo, quale il budget economico, il piano strategico, il budget finanziario ed il *cash management* al fine principale di fornire un supporto all'attività di *compliance* delle disposizioni IASB. Sotto il secondo profilo si è potuto rilevare come la notevole mole di informazioni richieste dalle disposizioni in parola abbia impattato sulla reportistica interna stimolando la nascita di un sistema informativo, parallelo a quello preesistente, il cui principale compito sarebbe quello di produrre i dati necessari al soddisfacimento delle richieste di specifici principi quali il n.36 ovvero di raccogliere le informazioni destinate alla pubblicazione

⁶⁷P. ANDREI (a cura di), *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, p. 364.

secondo quanto previsto dai principi IAS 14 e IFRS 8⁶⁸. Tale mutamento, se da un lato sono forieri di spese e oneri da sostenere per l'impresa, dall'altro rappresentano un'opportunità per la gestione aziendale nel momento in cui le informazioni contabili, la cui produzione è richiesta dalle disposizioni dello IASB, vengono acquisite e rielaborate dal sistema di programmazione e controllo ed adoperate per assurgere a sostegno del processo decisionale⁶⁹. Il giovamento che si trae dall'adozione dei principi internazionale in termini di semplificazione della gestione del business è, inoltre, dimostrata dall'elevata frequenza con cui le aziende analizzano e rielaborano le misure quantitative richieste dagli standards ai fini dell'assunzione delle scelte di investimento. Si pensi ad esempio all'utilizzo della metodologia prevista dallo IAS 36, molto spesso adoperata per la valutazione del tasso interno di rendimento di un investimento programmato, per arrivare ad una decisione del management;

- la gestione ottimale delle operazioni di acquisizione/vendita⁷⁰. Le operazioni in questione per la loro realizzazione richiedono la predisposizione di valutazione sui bilanci delle società target al fine di pervenire alla quantificazione di un prezzo acquisto capace di riflettere in maniera attendibile la performance futura delle entità acquisite. Tale attività è sicuramente meno immediata se realizzata su documenti contabili non comparabili, redatti sulla base di logiche e assunzioni differenti.

⁶⁸ S. MODINA, S. CANTELE, A. GUERRINI, *L'adozione dei principi contabili internazionali ed il sistema di controllo di gestionale. Le possibili interrelazioni alla luce di una ricerca esplorativa sulle aziende italiane*, Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Luglio-Agosto 2010, da pag. 440 a 452, qui p.441.

⁶⁹ M. CASÒ, *L'utilizzo opzionale degli IFRS: un'opportunità per le società italiane non quotate*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1/2006, da pag. 215 a 219, qui p. 218.

⁷⁰Questo trova conferma in M. CAMERAN, D. CAMPA, *La scelta operata dalle società italiane con riferimento ai principi contabili da utilizzare per la redazione del bilancio d'esercizio (IAS/IFRS VERSUS standard nazionali). Un'indagine empirica*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2010, da pag. 483 a 505, qui p.497. dove si osserva una significativa differenza tra le società interessate da operazione di *Merger & Acquisition*.

L'utilizzo dei principi contabili internazionali permette di colmare questo gap informativo facilitando l'operazione di crescita esterna e riducendo i costi della transazione stessa. Naturalmente il discorso può realizzarsi anche nel senso opposto in quanto l'adozione dei principi IAS/IFRS da parte della società ceduta permette la massimizzazione del ritorno ottenuto dai soci, a seguito della vendita.

1.5. I COSTI DELL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI.

L'adozione dei principi contabili internazionali non è un processo indolore. Anzi, la sua implementazione richiede all'impresa uno sforzo ed un impegno economico non indifferente⁷¹. L'introduzione di standard nuovi, insoliti, sotto il profilo concettuale impone un'attività che non si fermi alla mera modifica degli strumenti di produzione delle informazioni destinate all'esterno ma che si soffermi anche sulla predisposizione di un adeguato piano di formazione del personale e imbastisca una vera e propria riforma culturale che deve interessare ogni aspetto della realtà aziendale. In questo senso la ricerca si è prodigata nella valutazione dei costi associati alla transizione, seppur con meno enfasi rispetto ai lavori analizzanti i benefici dell'operazione, arrivando alla conclusione che nella realizzazione del passaggio le imprese devono sostenere i seguenti oneri e le seguenti criticità:

- il sostenimento di spese necessarie alla formazione del personale, da imbastire con il principale di obiettivo di superare i vuoti conoscitivi e le barriere culturali che

⁷¹ Si veda P. ANDREI (a cura di), *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, p.30. L'onerosità dell'operazione di passaggio è evidenziata da A. FOX, G. HANNAH, C. HELLIAR, M. VENEZIANI, *The costs and the benefits of the IFRS implementation in the UK and Italy*, in *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 14 No. 1, 2013, pp. 86-101, p.96. nel punto in cui rileva una contrazione dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti talmente importante da indurre le società anglosassoni a non distribuire dividendi nel periodo di transizione.

inevitabilmente si pongono a seguito dell'adozione dei principi internazionali da parte di chi prima applicava standard locali concettualmente differenti⁷²;

- il sostenimento delle spese necessarie alla modifica del sistema informativo. Come già illustrato in precedenza, l'adozione del set di principi internazionali produce conseguenze anche sul sistema informativo e sui flussi di informazioni che dal report interno si riversano sull'informativa destinata all'esterno. Tali modifiche si rendono necessaria per soddisfare le richieste dello IASB in sede di prima applicazione e in quanto tale devono essere predisposte al fine di garantire la *compliance* delle disposizioni IAS/IFRS. Le realizzazioni di tali modifiche, che possono sostanziarsi in interventi di portata e incidenza differenti, comportano dei costi da sostenere non irrilevanti⁷³;
- spese necessarie per l'attività di consulenza di esperti esterni in materia di principi contabili internazionali. L'assistenza esterna, generalmente fornita dalle società di auditing, è risultata la voce di spesa più frequente nei sondaggi effettuati dalla ricerca; segno, questo, che le aziende considerano l'aiuto di un professionista esterno variabile fondamentale nella buona riuscita del processo⁷⁴;
- uscite necessarie all'assunzione di personale avente esperienza nell'applicazioni delle disposizioni contabili dello IASB;

⁷²C. CARINI, C. TEODORI, M. VENEZIANI AND T. DUNNE, C.HELLIAR, *Perceived costs and benefits of IFRS adoption in italian medium size entities*, in Rivista Piccola impresa, n. 3 anno 2011, da pag. 9 a 35, qui p.24. Nel tempo, tuttavia, queste voci di costo dovrebbero ridursi in quanto la formazione di figure professionali in materia di conti internazionali è stata presa in carico dalle strutture universitarie le quali hanno iniziato ad introdurre nei percorsi di laurea anche insegnamenti di ragioneria internazionale.

⁷³ P. ANDREI (a cura di), *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, p. 56.

⁷⁴ P. ANDREI (a cura di), *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, p. 40.

- la necessità di affrontare le problematiche fiscali scaturenti dall'adozione dei principi internazionali⁷⁵.

1.6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La transizione ai principi contabili, concessa al termine di un importante processo di armonizzazione contabile europeo, si è dimostrata agli occhi della dottrina come fattispecie portatrice di vantaggi capaci di superare i costi ad essa collegati. I benefici individuati sono numerosi: si passa dalle opportunità in termini di riduzione delle asimmetrie informative fino a quelle connesse al miglioramento della qualità dei dati contabili. Di un'operazione, tuttavia, non vanno considerati solo i vantaggi ma, altresì; i costi che si manifesteranno dalla sua implementazione. In tal senso, la previsione e la valutazione *ex ante* dei costi attesi dalla transizione al nuovo corpus di principi è una fase fondamentale per la valutazione della convenienza dell'operazione. Quello che emerge, però, dallo studio dei lavori svolti in materia, è una imponente attenzione per i benefici derivanti dall'implementazione contro uno scarso interesse per quei elementi che potrebbero rendere la scelta di modifica delle norme sottese alla redazione svantaggiosa in termini netti. Viene, quindi, da chiedersi se la letteratura sottovaluti i costi connessi alla transizione considerandoli a priori inferiori dei benefici. Questa considerazione se da un lato è idonea a sostenere l'esistenza del fenomeno di abbandono del *local GAAP* dall'altra non trova giustificazione se messa a confronto con il fenomeno inverso. In pratica, se le società che hanno adottato i principi internazionali o le società obbligate dal

⁷⁵ Il problema è particolarmente sentito in Italia, dove si osserva una forte connessione tra normativa fiscale e disciplina contabile. La risoluzione delle problematiche fiscali associate all'applicazione degli IAS/IFRS, infatti, richiede esperienza e competenze professionali che raramente sono disponibili in azienda prima della transizione.

dettato normativo, al venir meno dell'obbligo legale, decidono di rivedere la propria scelta in favore dei principi nazionali significa che i benefici previsti dall'adozione del set di principi dello IASB o non si sono manifestati o lo hanno fatto discostandosi in maniera rilevante dalle previsioni formulate. La formulazione del giudizio di convenienza sulla *first adoption* è, quindi, attività il cui svolgimento non è certo agevole per le imprese. Dall'altra parte ad esse si richiede di confrontare elementi caratterizzati da forte tangibilità, come i costi di transizione, con elementi perlopiù intangibili e aleatori come i benefici i quali, tra l'altro, si manifestano alla presenza di precise condizioni e determinati fattori. A ciò si deve aggiungere che le valutazioni di costi e benefici, come detto in precedenza, non avvengono mai in simultanea preferendo, le imprese procedere ad una analisi separata dei due elementi. È stato inoltre osservato che ciò rende perplesse le aziende non è la difficoltà di stimare i benefici o la loro probabilità di manifestazione bensì la loro manifestazione nel tempo. Questo significa che le aziende sono convinte sull'esistenza di vantaggi derivanti dalla transizione agli IAS/IFRS ma ritengono che qualora questi si concretizzino nel medio/lungo termine la loro rilevanza nel processo decisionale debba essere rivista al ribasso⁷⁶. Sommando questi fattori alla circostanza che i fenomeni di passaggio ai principi internazionali sono generalmente associati all'appartenenza ad un gruppo ed alle pressioni esercitate dalle holding, è possibile delineare una situazione in cui le conseguenze delle scelte in materia di principi contabili internazionali o non sono considerate a priori oppure non sono certe e neanche facilmente prevedibili. L'insieme di queste criticità quindi può giustificare l'esistenza di eterogenei fenomeni di adozione nonché di abbandono dei principi internazionali e potrebbero essere

⁷⁶ A. FOX, G. HANNAH, C. HELLIAR, M. VENEZIANI, *The costs and the benefits of the IFRS implementation in the UK and Italy*, in *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 14 No. 1, 2013, pp. 86-101, qui p. 96.

il presupposto delle analisi che si svolgeranno successivamente in merito all'operazione di passaggio ai principi contabili nazionali (OIC).

II. Il passaggio ai principi contabili nazionali: lo standard di riferimento

2.1. CENNI INTRODUTTIVI

L'introduzione del decreto legislativo n. 38 del 2005 ha determinato la manifestazione di numerose novità nell'ordinamento giuridico italiano e, in particolar modo, nella vigente disciplina contabile. Le previsioni contenute nel provvedimento in parola hanno difatti introdotto l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali ad una platea di società più ampia di quelle inizialmente prevista dal legislatore europeo consentendo inoltre, anche alle società non interessate dal vincolo, escluse quelle che si avvalgono della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, di applicare su via volontaria il corpus di norme emanato dallo IASB. Si è così, nel tempo, manifestato un fenomeno di transizione, da parte delle imprese, dagli standard italiani OIC agli standard IAS/IFRS, incentivato soprattutto dalla letteratura in materia che, come si è avuto modo di constatare nel precedente capitolo, intravede nell'operazione in parola la fonte di rilevanti e sostanziosi benefici. Il fenomeno di abbandono degli OIC, tuttavia, descrive solo una parte della realtà italiana. Nel tempo, infatti, numerose società, transitate verso i principi contabili internazionali, hanno poi rivisto le proprie scelte decidendo di riutilizzare i GAAP italiani per la redazione del proprio bilancio d'esercizio. Il fenomeno in atto non risulta affatto irrilevante né sotto il profilo quantitativo né sotto quello accademico in quanto, da un lato, esso si manifesta con una frequenza tutt'altro che

modesta e, dall'altro, esso è potenzialmente in grado di mettere in discussione tutti quei studi vertenti sui vantaggi della transizione agli IAS/IFRS. Anche il nostro legislatore deve aver sottovalutato tale fenomeno, soprattutto se si considera che ad oggi non esiste una disposizione contabile vigente disciplinante il passaggio ai nostri principi e che quest'ultimo era già stato reso possibile, in maniera contestuale, all'emanazione decreto n. 38 del 2005¹. In questo senso, L'Organismo Italiano di Contabilità ha recentemente emanato una bozza del futuro principio il cui compito sarà quello di delineare le modalità della transizione. L'iniziativa dell'OIC è stata sicuramente stimolata dalla promulgazione della Legge di Bilancio 2019, la quale, introducendo il nuovo articolo 2-bis, ha eliminato l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio e del consolidato a tutte quelle società che non sono quotate nei mercati regolamentati, nonché dall'introduzione dell'articolo 7-bis disciplinante le conseguenze fiscali derivanti dal passaggio operato dalle società IAS/IFRS *adopter*. Ad oggi, quindi, non esistono vere e proprie disposizioni di legge vincolanti per la realizzazione dell'operazione potendo i redattori del bilancio fare riferimento alle indicazioni contenute nella bozza emanata con la consapevolezza, tuttavia, che esse devono considerarsi, allo stato dell'arte, al pari di raccomandazioni o prassi operative.

2.2. LA FINALITÀ DELLO STANDARD, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il principio contabile nazionale xx è stato emanato dall'organismo italiano di contabilità con il principale fine di colmare un vuoto normativo concernente il fenomeno delle transizioni ai principi contabili OIC. In particolare, il principio delinea le regole

¹Dispone in questo senso il decreto legislativo n.38/2005 all'art. 4 comma 7 quando consente la revoca della scelta di adozione in circostanze eccezionali da documentare in nota integrativa.

disciplinanti le modalità di redazione del primo bilancio secondo il dettato codicistico e secondo le disposizioni OIC da parte di una società che ottemperava all'obbligo informativo sulla base di regole e logiche differenti. L'operazione in parola, inoltre, non interessa esclusivamente il bilancio di riferimento alla data di abbandono del vecchio set di principi ma anche, in virtù del postulato di comparabilità delle informazioni, il bilancio d'esercizio precedente a quello in cui si è operato il passaggio. In questo senso, il principio effettua una scelta simile a quella operata dallo IASB con l'IFRS 1 prescrivendo, appunto, l'applicazione retroattiva dei nuovi principi e ottenendo, così, prospetti di bilancio le cui poste saranno rilevate e valutate come se i principi OIC fossero stati applicati fin dall'inizio. Questo si ricava dal par. 2 del principio xx quando afferma che *“l'obiettivo del principio è quella di fornire al lettore la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dal passaggio attraverso sia l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi di apertura sia con il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente”*.

Nei paragrafi successivi, il principio delinea chiaramente l'ambito applicativo delle regole in esso contenute. In particolare, il principio trova applica in tutti quei contesti in cui il sistema di produzione dell'informativa contabile subisce una rilevante destabilizzazione dovuta al mutamento dell'intero set di standard che in precedenza ne sovrintendevano la redazione. In questo senso, la presenza di esigenze contrapposte quali la necessità di fornire un'informazione quanto più chiara e trasparente e la volontà di non far gravare sulle spalle delle aziende gli eccessivi oneri che si determinano per effetto delle richieste derivanti dalle norme contabili ha generato la convinzione che il fenomeno debba essere gestito con disposizioni diverse da quelle già previste per il cambio di principi contabili e di stime (OIC 29) nonché da quelle specifiche contenute

nei vari principi contabili italiani. L'applicazione delle disposizioni contenute nel principio xx trova un'unica eccezione contemplata dal paragrafo A11 e consistente nell'applicazione delle semplificazioni ammesse per la prima applicazione dal principio OIC 32 in materia di strumenti finanziari derivati.

Il principio procede successivamente a chiarire quali sono gli elementi caratterizzanti dell'operazione di transizione fornendone allo stesso tempo le specifiche definizioni, necessarie alla comprensione dell'intero standard. È importante, in questo contesto, specificare che in virtù del principio di applicazione retroattiva coinvolgente anche l'informazione comparativa, la data di transizione non coincide con quella in cui si è operato il passaggio bensì con quella di inizio dell'esercizio comparativo. A titolo di esempio se il passaggio ai principi OIC è stato operato nell'esercizio con data chiusura in 31/12/X allora la data di transizione coinciderà con il 1/1/X-1 mentre il 31/12/X-1 sarà la data di chiusura dell'esercizio comparativo nonché la data di riferimento del bilancio omonimo. Ai fini dell'applicazione retroattiva dei principi, infine, lo standard specifica cosa debba intendersi per eccessivamente oneroso e per effetti irrilevanti derivanti dall'applicazione delle nuove regole, stabilendo che la conversione a ritroso delle voci non deve aver luogo qualora essa sia associata a spese sproporzionate rispetto ai benefici ovvero determini impatto nulli sulla rappresentazione veritiera e corretta dello stato patrimoniale di apertura.

2.3. RILEVAZIONE E VALUTAZIONE INIZIALE.

La procedura di transizione ai principi contabili nazionali si compone di differenti fasi ugualmente importanti per la buona riuscita dell'operazione. Come primo passo. il

principio richiede la redazione di una situazione patrimoniale di apertura destinata ad accogliere tutti i saldi patrimoniali nonché le variazioni che interverranno a fronte delle operazioni che si manifesteranno nel periodo comparativo e in quello in cui si è operato il passaggio. La predisposizione della situazione patrimoniale di apertura si configura, in questo senso, come un adempimento prodromico alla redazione del bilancio d'esercizio rappresentando per certi versi anche il momento definitivo in cui si abbandona il precedente set di principi e si abbracciano i nuovi standard contabili. Come anticipato in precedenza, la redazione di questa fotografia patrimoniale, avente una mera utilità interna, deve realizzarsi in ossequio al principio di retroattività, contabilizzando i saldi e le voci patrimoniali secondo le disposizioni OIC come se queste fossero sempre state applicate. L'attività di conversione si pone in questo senso complessa giacché all'azienda viene richiesto un esercizio mentale non indifferente dovendo valutare, in termini passati, come sarebbe stata rilevata una determinata operazione (ammesso e non concesso che la stessa possa essere oggetto di rilevazione secondo la disciplina nazionale) e quali effetti si sarebbero prodotti fino alla data di transizione. Consapevole delle difficoltà insite nell'applicazione retroattiva dei principi, l'OIC xx ha previsto, in modo analogo all'IFRS 1, l'introduzione di eccezioni al principio di retroattività dispensando l'azienda, in determinate circostanze, dall'obbligo di rivedere le rilevazioni contabili alla luce delle disposizioni italiane. Tale concessione non mira esclusivamente ad evitare all'azienda il sostenimento di oneri eccessivi ma anche a precludere che la realizzazione di valutazioni di rilevante difficoltà possa generare un'informazione non veritiera a danno dei suoi utilizzatori. Dispone in questo senso lo standard quando, nel paragrafo BC.4 specifica che *“un principio contabile che disciplina le modalità di prima applicazione di un nuovo set di regole contabili non può non tenere in debita considerazione le difficoltà applicative*

che ne possono derivare. Per questa ragione l'OIC ha individuato alcune fattispecie in cui l'applicazione retroattiva potrebbe risultare particolarmente complessa". È importante, inoltre, specificare come le opzioni concesse dal principio hanno natura assolutamente facoltativa potendo, il redattore, procedere all'applicazione retroattiva di tutte quelle fattispecie previste in Appendice con la conseguenza, tuttavia, che qualora si dovesse rinunciare alla semplificazione concessa dallo standard per una specifica operazione, le operazioni appartenenti alla medesima voce di bilancio dovranno essere riviste alla luce del nuovo set adottato. Ancora, alle società operanti la transizione è concesso di derogare al principio generale di retroattività anche qualora la sua applicazione in relazione ad una specifica fattispecie risulti infattibile o costosa in maniera sproporzionata e irragionevole rispetto all'utilità che ne deriverebbe ovvero qualora il suo rispetto determini effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione aziendale. In questo caso, tuttavia, la scelta di non procedere alla applicazione del principio generale deve essere adeguatamente motivata in nota integrativa.

Sotto il profilo operativo, la redazione della situazione patrimoniale di apertura si realizza mediante l'applicazione dei principi contabili in vigore alla data di chiusura del primo bilancio redatto. In questo senso sarà cura del redattore del documento procedere:

- alla individuazione delle data di riferimento dell'operazione con particolare attenzione alla data di transizione;
- alla verifica delle differenze esistenti tra principi abbandonati e principi nazionali adottati;

- alla verifica circa l'esistenza di un'apposita eccezione ricompresa nell'appendice A2 ovvero alla verifica sulla fattibilità, sulla ragionevolezza dei costi connessi o sulla rilevanza degli effetti della conversione;
- alla rilevazione delle attività e delle passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi nazionali provvedendo alla contestuale eliminazione di quelle poste la cui iscrizione non è, al contrario, concessa;
- alla riclassificazione delle attività, delle passività e delle voci di patrimonio netto quando necessario per il rispetto dei criteri di rilevazione previsti dalla normativa italiana.,
- all'applicazione dei criteri di valutazione previsti dai principi contabili nazionali.

La realizzazione delle operazioni sopraelencate dovrà, inoltre, realizzarsi procedendo alla rilevazione, in contropartita di una variazione di patrimonio netto (una riserva precisamente) da considerare al netto degli effetti fiscali latenti che andranno, naturalmente, considerati alla luce delle disposizioni dell'OIC 25 *Imposte sul Reddito*. Sotto il profilo delle imposte, inoltre, occorre precisare che gli effetti fiscali generati da una transizione verso i principi contabili da parte di una società IAS *adopter* non determinano l'applicazione della disposizione generale di cui al paragrafo 17 trovando, invece, applicazione il disposto di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo n. 38/2005 il quale prevede che, qualora il saldo patrimoniale derivante dall'opera di conversione risulti positivo, si deve provvedere all'iscrizione di una riserva nel patrimonio netto. Tale riserva, avente natura indisponibile:

- deve essere ridotta in misura corrispondente alle plusvalenze aventi realizzazione, anche indiretta, mediante il processo di ammortamento, ovvero divenute insussistenti per effetto di svalutazioni successive;
- si considera indisponibile anche ai fini delle operazioni di imputazione a capitale ex artt. 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile;
- può essere utilizzata per la copertura delle perdite pregresse solo dopo l'esaurimento delle riserve disponibili e della riserva legale e, in tal caso, essa deve essere reintegrata mediante successivi accantonamenti di utile d'esercizio.

Per quanto riguarda la rilevazione e valutazione, infine, lo standard specifica le modalità di rideterminazione delle stime contabili interessate dal cambio di principio prevedendo in questo senso che *“Le stime contabili fatte in sede di determinazione delle voci di apertura devono tener conto degli elementi informativi disponibili al tempo in cui la stima si riferisce. Ciò implica che in caso di applicazione retroattiva se i principi di valutazione sono differenti, le stime prendono in considerazione solo le informazioni disponibili all'epoca in cui le stime erano state fatte.”*

2.4. LE ECCEZIONI ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ

La possibilità di avvalersi delle eccezioni all'applicazione del generale principio di retroattività è riconosciuta dal par. 12 del principio contabile OIC xx. Riassumendo quanto già detto, il riconoscimento di queste possibilità risponde ad una duplice esigenza: da un lato l'Organismo Italiano di Contabilità ha valutato individuare quelle fattispecie potenzialmente capaci di generare spese ed oneri irragionevoli, dall'altro ha inteso evitare

che le società procedano alla realizzazione di stime errata al fine di soddisfare esigenze conoscitive difficilmente saziabili. L'impianto normativo così imbastito permette, dunque, alle imprese di non procedere retroattivamente all'applicazione dei principi senza che sia necessario fornire alcuna informativa nella nota integrativa. In aggiunta, alle società è consentito di derogare all'applicazione del criterio generale qualora riscontrino una sproporzione tra oneri e benefici ovvero gli effetti di tale conversione risultino irrilevanti e privi di significatività. Si procede di seguito all'analisi delle casistiche contemplate dall'Appendice A del principio.

2.4.1. Le aggregazioni aziendali

In ragione dell'eccessiva difficoltà connessa alla rivalutazione a ritroso delle operazioni di aggregazione, il principio xx ha deciso di ricomprendere queste operazioni tra quelle per cui il principio generale può non essere applicato. L'eccezione inoltre non trova il suo fondamento nella sola difficoltà ed onerosità della pratica prevista dal principio di riferimento (si pensi al disposto dell'OIC 4 che prevede l'imputazione del disavanzo di fusione ai singoli elementi acquisiti con l'operazione) bensì anche: sull'esistenza di norme contabili italiane non disciplinanti l'intera classe delle operazioni di acquisizione (limitandosi alle operazioni straordinarie di fusione e scissione con esclusione delle acquisizioni realizzate tramite conferimenti o acquisizione per cassa) e sulla presenza di varie modalità di determinazione dei saldi a seguito di operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'OIC 4. In questo senso la società operante la transizione può decidere di non applicare retroattivamente i principi contabili nazionali mantenendo i valori determinati dall'applicazione del precedente set di regole contabili.

Tale concessione ha natura meramente facoltativa, potendo, per l'appunto, i redattori decidere se avvalersene o meno con la consapevolezza che, qualora si opti per la retroattività dei principi, le aggregazioni aziendali intervenute successivamente dovranno necessariamente essere rivedute alla luce delle nuove regole contabili. A titolo di esempio si consideri una società che abbia effettuato tre operazioni di aggregazione nel periodo antecedente alla transizione (la prima nel periodo T-5, la seconda nel periodo T-3 e la terza nel periodo T-2). Al momento del passaggio la società decide di avvalersi dell'eccezione prevista prevedendo contestualmente che l'aggregazione di cui al tempo T-3 venga rideterminata retroattivamente. In questo caso, la mancata applicazione della deroga con riferimento alla seconda aggregazione obbligherà la società ad applicare il principio generale anche alla terza aggregazione in quanto manifestatasi successivamente. Anche nel caso in cui la società decida di avvalersi dell'eccezione in parola, la rilevazione delle attività e passività derivanti dall'acquisizione deve seguire la logica indicata dallo standard in materia di rilevazione iniziale, dovendosi procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione richiesti da principi italiani e procedendo, in difetto, alla loro eliminazione.

Ulteriore aspetto da considerare è il problema del trattamento contabile associato all'avviamento derivante dall'operazione di acquisizione. La voce in parola, in effetti, subisce molto spesso trattamenti contabili differenti in funzione del set contabile che si utilizza per la redazione del bilancio. Tali differenze sono, molto spesso, di rimarchevole entità, basti pensare alla previsione dei principi internazionali secondo cui l'avviamento derivato deve considerarsi un *intangible* avente vita utile indefinita e quindi non sottoponibile al processo di ammortamento. In questo caso, se la società interessata dal passaggio dovesse decidere di applicare retroattivamente i principi nazionali sarà tenuta

alla iscrizione del valore netto contabile dell'elemento emulando un processo di ammortamento iniziato nell'esercizio in cui si è realizzata l'acquisizione. Viceversa, qualora la società decida di avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo A.3 dell'Appendice A, il processo di ammortamento inizierà alla data di transizione e sarà tarato sulla base della vita utile residua applicando quanto previsto, dall'OIC 24, in materia di immobilizzazioni immateriali. La transizione può, infine, produrre effetti anche sull'ammontare dell'immobilizzazione in parola in quanto alla società interessata viene richiesto di procedere alla rettifica del valore dell'avviamento, e per l'eccedenza del patrimonio netto, quando essa elimina le attività e le passività che non rispettano i requisiti di iscrivibilità previsti dalla normativa italiana. La ragione di una tale scelta deve ricondursi alla circostanza che un'eventuale non iscrivibilità delle attività e delle passività avrebbe influenzato il valore dell'avviamento come elemento residuale di un'aggregazione aziendale sicché la modifica deve impattare in maniera prioritaria sull'avviamento connesso all'acquisizione e solo successivamente sul patrimonio netto di apertura.

2.4.2. Le rimanenze di magazzino.

Ulteriore voce di natura problematica è quella attinente alle rimanenze di magazzino e, in particolar modo, il profilo della loro valutazione. In tutti quei casi, infatti, in cui il precedente set di regole contabili consentiva la valutazione delle scorte al *fair value* (criterio non ammesso dai principi nazionali per questa classe di beni), la ricostruzione del valore al costo storico mediante un'accurata analisi dei movimenti di magazzino può risultare oneroso, se non addirittura impossibile. In questo senso, il

principio contabile xx ha provveduto a inserire un'apposita eccezione consentendo, qualora le società abbiano adottato criteri di valutazione diversi dal costo storico (ad esempio il *fair value* di cui si parlava prima), l'utilizzo del valore iscritto in bilancio in virtù delle precedenti regole, come sostitutivo del costo alla data di transizione.

2.4.3. Il Bilancio Consolidato.

La problematica di maggiore importanza connessa alla redazione del bilancio consolidato riguarda la definizione dell'area di consolidamento ovvero la delineazione di tutte quelle società da ricomprendere all'interno del documento che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come un'unica entità. In quest'ottica, la modifica delle regole concernenti la definizione dell'area di consolidamento determina la necessità di ripercorrere, alla luce del principio di retroattività, tutta la procedura di redazione del consolidato con particolare attenzione al trattamento delle differenze da annullamento che, inevitabilmente, si manifestano lungo il percorso. La difficoltà di rivedere, con un occhio al passato, queste differenze ha portato il nostro organismo contabilità a prevedere un'apposita eccezione, applicabile ogni qualvolta dalla transizione discenda la necessità di rivedere i presupposti del processo di consolidamento. A tal proposito se la società redattrice del bilancio consolidato avesse considerato (o escluso) soggetti societari non ammessi (o richiesti) dalla normativa nazionale, alla data di transizione essa può:

- in ipotesi di consolidate da deconsolidare, evitare di escludere dal bilancio comparativo la controllata e operando il deconsolidamento nell'anno di applicazione dei principi italiani;

- in ipotesi di controllate da consolidare, determinare la differenza di annullamento confrontando il valore della partecipazione e il patrimonio netto della consolidata senza operare una ricostruzione dei valori di bilancio consolidato e senza risalire alla data di acquisizione del controllo.

2.4.4. I titoli di debito e le partecipazioni

Nel trattamento, durante il passaggio, dei titoli di debito e delle partecipazioni si sono rilevate due differenti criticità: una riguardante la collocazione e la classificazione di questi elementi e l'altra concernente la loro valutazione.

Sotto il primo profilo, l'applicazione del principio generale richiede una valutazione della collocazione del titolo o della partecipazione da effettuarsi con riferimento alla data di prima acquisizione del titolo. Tale esercizio risulta in molti casi impossibile, creando la necessità di operare una semplificazione e lasciando alle società la possibilità di procedere alla loro classificazione alla data di transizione. L'approccio scelto con la redazione della bozza del principio xx, descritto al paragrafo A.8 stabilisce che la collocazione degli assets in parola deve avvenire in ottica di continuità mantenendo la classificazione adottata con il set di principi contabili precedente. Solo l'esistenza di rilevanti discrasie tra i framework di riferimento può consentire alla società di procedere ad una nuova classificazione dei titoli e delle partecipazioni alla data di transizione, atteso che la mera modifica delle regole adibite alla disciplina della redazione del bilancio non è idonea a determinare una modifica della sostanza economica dei suddetti beni. Il vantaggio derivante dall'implementazione di una simile modalità *ruled based* è quello di

garantire la coerenza con il passato nelle circostanze in cui i precedenti principi contabili hanno regole di classificazione simili a quelle dei principi contabili nazionali.

Sotto il profilo valutativo, l'iscrizione dei titoli al costo pone non poche problematiche quando, con i precedenti principi si procedeva alla valutazione dei titoli di debito e delle partecipazioni secondo il *fair value*. L'utilizzo di questo criterio rende del tutto superfluo la tracciabilità del prezzo d'acquisto ovvero dei movimenti in uscita ed in entrata che hanno interessato un determinato elemento patrimoniale. In questo senso, al fine di semplificare il passaggio, si è deciso di concedere alle società la possibilità di considerare, in maniera analoga a quanto consentito per le rimanenze, il *fair value* alla data di transizione come un importo sostitutivo del costo d'acquisto del titolo o della partecipazione. Occorre tuttavia affrontare le problematiche applicative connesse al soddisfacimento di queste disposizioni nel caso di valutazione precedentemente realizzata sulla base del valore equo. La disciplina internazionale IAS/IFRS, in particolare, distingue i titoli e le partecipazioni valutate al *fair value*, le cui variazioni di valore transitano direttamente nel conto Economico, dai titoli e partecipazioni le cui variazioni derivanti dalla valutazione al valore equo sono rilevante nel prospetto di conto economico complessivo (*Other Comprehensive Income*) e rappresentate nello stato patrimoniale mediante la rilevazione di un'apposita Riserva *fair value*. Mentre nel primo caso l'applicazione del disposto di cui al paragrafo A.9 non trova particolari difficoltà in quanto il valore risultante dal bilancio redatto secondo i precedenti principi funge da costo di iscrizione del titolo nel bilancio OIC, nel secondo caso occorre comprendere come gestire le riserve da *fair value* che inevitabilmente si manifestano applicando il criterio di valutazione proposto dai principi internazionali. In questo senso, è previsto che i titoli e le partecipazioni valutati al *fair value*, rilevato nelle altre componenti di conto economico

complessivo, saranno contabilizzati nel bilancio OIC prendendo in considerazione il valore equo rettificato o integrato delle riserve di patrimonio netto rappresentando, questo importo, il costo ammortizzato dei titoli richiesto ai sensi dell'OIC 20 ed il costo delle partecipazioni secondo quanto previsto dall'OIC 21 (in questo caso non si rende necessario procedere al calcolo del tasso di interesse effettivo).

Infine, il principio ha previsto un'ulteriore eccezione applicabile alle sole partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate, in osservanza delle disposizioni contenute nel principio IFRS 9, al *fair value*. Ai sensi del principio xx è infatti sancito, al paragrafo A.10, che *“la valutazione circa l'eventuale presenza di una perdita durevole di valore è determinata alla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, senza incidere sul prospetto comparativo”*. La scelta di prevedere la valutazione delle perdite durevoli con riferimento alla data di apertura e non alla data di transizione riflette la consapevolezza che, così come evidenziato dal paragrafo BC.15, *“per la valutazione dell'eventuale perdita durevole alla data di transizione richiederebbe il senno di poi e ciò potrebbe compromettere la bontà della stima effettuata”*.

2.4.5. Gli strumenti finanziari derivati

Il principio xx ha previsto anche un'eccezione in materia di valutazione degli strumenti finanziari derivati. Al paragrafo A.11 in particolare, lo standard contabile disciplinante il passaggio ai principi OIC consente l'applicazione delle semplificazioni riconosciute dall'OIC 32 *Strumenti finanziari derivati* contenute dal paragrafo 139 al paragrafo 142. Questo principio prevede, per le operazioni di copertura preesistenti alla

prima applicazione dello standard stesso, la possibilità di procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio dell'esercizio di prima applicazione del principio OIC 32. Al fine di garantire il rispetto del principio di competenza, rilevando nell'esercizio di prima applicazione solo gli effetti della copertura di competenza, sarà, inoltre, necessario:

- verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 71 e al paragrafo 102 alla data di inizio esercizio di prima applicazione;
- nel caso di coperture del *fair value*, la valutazione del *fair value* dell'elemento coperto, in accordo alle disposizioni del paragrafo 76, e dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
- nel caso di copertura dei flussi finanziari, il calcolo dell'eventuale inefficacia della copertura, ai sensi del paragrafo 86, se esistente, deve essere imputata a utili o perdite di esercizi precedenti mentre la quota di copertura efficace andrà imputata alla voce A) VII "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*".

Successivamente l'OIC 32 prevede che qualora la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al par 139 lettera a) non risulti possibile, nonostante ogni ragionevole sforzo, è possibile comunque procedere alla realizzazione della valutazione previste dalle lettere b) e c) posticipando la verifica di ammissibilità alla data di chiusura dell'esercizio di prima applicazione.

Per quanto riguarda il trattamento degli strumenti finanziari ibridi o composti il principio contabile in parola, al paragrafo 141, prevede la possibilità di procedere allo scorporo

dello strumento stesso alla data di prima applicazione purché siano rispettati i requisiti previsti dall'OIC 32 al paragrafo 42. Tali requisiti attengono all'assenza di una stretta correlazione tra le caratteristiche economiche e i rischi del contratto derivato e le condizioni economiche e i rischi del contratto primario nonché la sussistenza delle caratteristiche identificative di uno strumento finanziario derivato sanciti al paragrafo 11 del suddetto principio.

Infine, il principio al paragrafo 142 stabilisce che, con riferimento al modello di cui al par. 139, e per le sole relazioni di copertura preesistenti alla data di prima applicazione, è possibile presumere la loro piena efficacia purché siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 72 potendo, in questo caso, applicarsi i modelli previsti dai paragrafi 101 a 108 previsti per le relazioni di copertura semplice senza necessità di verifica circa la stipula del derivato a condizioni di mercato.

Ulteriore problematica riguarda la valutazione degli strumenti finanziari ibridi, non quotati sui mercati regolamentati e valutati, ai sensi dell'IFRS 9, secondo il criterio del valore equo. Con riferimento a questi elementi il principio prevede la possibilità di continuare ad utilizzare il principio del *fair value* anche dopo la transizione poiché la realizzazione dello scorporo ai sensi del principio OIC 32 potrebbe risultare onerosa e arbitraria. La previsione della possibilità di utilizzo del *fair value* per la valutazione degli strumenti non quotati ibridi è stata concessa considerando sia la disposizione dell'OIC 32 che consente la valutazione al *fair value* degli strumenti quotati sia l'evidenza di una limitata diffusione delle società finanziarie che emettono strumenti ibridi non sottoposti a negoziazione nei mercati regolamentati.

2.5 L'INFORMATIVA DA FORNIRE A SUPPORTO DEL PASSAGGIO.

La procedura di transizione richiede, per la sua corretta realizzazione, la presentazione di determinate informazioni quali-quantitative, da inserire nella nota integrativa, aventi il principale compito di chiarire le motivazioni del passaggio ai principi nazionali, gli effetti derivanti dallo stesso in termini di patrimonio netto e conto economico e le giustificazioni a supporto delle scelte di deroga al principio generale di retroattività nella conversione dei valori contabili. In tal senso alla società è chiesto di indicare nel prospetto informativo:

- le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali italiani nonché la data di transizione;
- una riconciliazione del patrimonio netto dalla quale risultino le differenze manifestatesi per effetto della transizione e che hanno comportato una modifica dei saldi alla data di riferimento della situazione patrimoniale di apertura e alla data di chiusura del bilancio comparativo nonché una riconciliazione del conto economico comparativo. L'esposizione di queste differenze deve avvenire al lordo degli effetti fiscali relativi avendo cura di evidenziarli separatamente;
- l'elenco delle voci di bilancio per le quali la società ha optato per lo sfruttamento della semplificazione concessa dal principio xx e indicate nell'Appendice A. In questo caso non è richiesta alcuna informazione a giustificazione della deroga operata;
- l'elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa ovvero irrilevante sotto il profilo degli effetti prodotti;

- nell'ipotesi in cui la società si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi A3-A5, è richiesta l'indicazione nelle note delle modalità di determinazione della vita utile residua dell'avviamento in conformità a quanto previsto dai principi nazionali in materia di immobilizzazioni immateriali (OIC 24).

Il principio xx, infine, specifica che la presentazione delle informazioni richieste ovvero la redazione della nota integrativa deve seguire le logiche indicate dalle disposizioni OIC vigenti alla data di transizione.

III. Strumenti e Metodologie d'analisi

3.1. INTRODUZIONE AL FENOMENO

L'introduzione dei principi contabili internazionali nell'ordinamento giuridico italiano, avvenuta contestualmente all'emanazione, nel 2005, del decreto legislativo n. 38 ha fornito la possibilità alle imprese di utilizzare norme e standard globalmente accettati, nella produzione della propria informativa contabile. L'esistenza di due corpus di principi tra cui scegliere per la redazione del bilancio d'esercizio ha determinato, nel tempo, una costante ricerca sui benefici e sui costi che deriverebbero dall'adozione degli enunciati dello IASB in luogo dei principi locali. Tali ricerche, come si è avuto modo di constatare nel capitolo 1, suggeriscono che l'abbandono dei principi OIC locali è operazione vantaggiosa ed auspicabile giacché capace di determinare cambiamenti positivi concernenti molteplici aspetti della realtà aziendale. Sulla base di queste considerazioni, sarebbe scontato supporre l'esistenza di un massiccio fenomeno di migrazione delle società al fine di abbandonare la normativa contabile italiana, abbracciando quella internazionale che al netto dei costi necessari alla sua applicazione si palesa come l'insieme di principi di qualità superiore. Come è stato osservato più volte nel corso di questo lavoro, non solo il fenomeno di migrazione verso i principi IAS/IFRS si è dimostrato contenuto rispetto alle aspettative, ma nel tempo si è addirittura riscontrato un numero crescente di società che, avendo adottato i principi contabili internazionali o essendo obbligati alla loro applicazione, decidono di rivedere le proprie scelte e ritornare a redigere il proprio bilancio secondo gli standard italiani. Tale circostanza fornisce,

dunque, lo spunto per la realizzazione di un'analisi empirica del fenomeno di abbandono, sviluppata su un campione di società che, avendo in precedenza applicato la disciplina internazionale per la produzione dei dati contabili, hanno poi deciso di ritornare alla disciplina civilistica, al fine di comprendere ulteriori aspetti del confronto IAS/IFRS e OIC realizzato, ad oggi, solo considerando le ipotesi di adozione.

Il fenomeno della transizione ai principi contabili nazionali è divenuto possibile in maniera contestuale all'emanazione del decreto legislativo n.38/2005 il quale, oltre a fornire l'elenco dei soggetti societari tenuti all'applicazione, ovvero di quelli chiamati a decidere se continuare ad applicare la disciplina nazionale o adottare i principi IAS/IFRS, stabilisce all'art. 4 comma 7 che *“la scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.”* In tal senso, la norma prevede che il ritorno alla precedente disciplina contabile deve considerarsi generalmente impossibile e che lo stesso si possa realizzare solo in presenza di circostanze eccezionali da indicare in nota integrativa unitamente all'impatto che tale mutamento di principi ha generato sul patrimonio netto aziendale e sul risultato economico d'esercizio. L'articolo in parola, seppur arrivi a definire un principio importante nella realizzazione del passaggio, si collega a due differenti problematiche. La prima riguarda il differente trattamento riservato a chi decide di revocare la scelta di adozione volontaria dei principi internazionali (per i quali è prevista, come indicato dalla norma, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4) rispetto alle

società che abbandonano i principi emanati dallo IASB in quanto venuto meno il presupposto alla base del vincolo legale di applicazione. In quest'ultimo caso, infatti, il decreto non specifica quali sia il trattamento applicabile (se il soggetto debba continuare ad applicare i principi internazionali salvo revoca di cui all'art.4 comma 7 ovvero debba applicare automaticamente i principi contabili italiani, fatta salva la possibilità di esercitare la facoltà dalla norma stessa) sicché potrebbero realizzarsi passaggi di principi non adeguatamente evidenziati, tanto sotto il profilo delle motivazioni, quanto sotto quello degli effetti, e capaci di minare la comprensibilità e la comparabilità dei bilanci prodotti. La seconda problematica è collegata alla totale assenza di norme italiane che disciplinino le modalità di realizzazione della transizione, nonché le informazioni da fornire per facilitare la fruizione delle stesse da parte degli stakeholders. Tale vuoto normativo ha, recentemente, assunto notevole rilevanza grazie alla promulgazione della legge di Bilancio del 2019 la quale, prevedendo una riduzione del numero di società tenute all'adozione dei principi contabili internazionali, ha generato indirettamente l'esigenza di una norma capace di definire le modalità da seguire per la realizzazione della transizione e garantirne l'omogeneità procedurale. Alla luce delle considerazioni sin qui formulate, appare chiaro che l'analisi del fenomeno non può limitarsi allo studio delle sole motivazioni che hanno portato al cambiamento ovvero degli effetti contabili da esso generati, rendendosi necessaria anche un'indagine sulle modalità con cui il processo di transizione ai principi OIC è stato realizzato da ciascuna società. In sintesi, attraverso questa ricerca dovremmo essere in grado di rispondere a quattro differenti quesiti:

- per quali motivazioni è stato operato il passaggio;
- quali sono le caratteristiche che identificano le società ricomprese nel campione;

- quali modalità e quali principi sono stati applicati per realizzare la transizione;
- quali sono stati gli effetti generati dal mutamento di principi contabili.

Avendo già descritto il fenomeno da analizzare si procederà, di seguito, alla descrizione del campione di riferimento, con particolare attenzione alle modalità di individuazione e selezione delle società in esso ricomprese ed alla successiva illustrazione delle variabili quantitative e qualitative scelte per lo studio dei singoli casi.

3.2. IL CAMPIONE DI RIFERIMENTO

Lo studio è stato realizzato su un campione di 56 società. Le imprese ricomprese al suo interno sono state selezionate mediante un processo composto da differenti fasi intermedie, iniziato con la definizione di un gruppo di società mediante l'utilizzo della piattaforma Aida. Tale strumento, realizzando una raccolta delle principali informazioni aziendali in un arco temporale di dieci anni, ha consentito la definizione di un gruppo di realtà societarie (circa 2000) interessate, in via potenziale, all'esecuzione di una modifica dei principi contabili con contestuale abbandono degli standard internazionali. In particolare, l'indagine è stata effettuata mediante l'implementazione di quattro chiavi di ricerca:

- imprese aventi forma giuridica di società di capitali, in quanto le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.38/2005 sono considerate inapplicabili per le società di persone e per le imprese individuali;
- imprese che, nell'arco di tempo che va dal 2009 al 2018, hanno applicato almeno una volta i principi IAS/IFRS per la redazione del proprio bilancio d'esercizio;

- società italiane non quotate sui mercati regolamentati. Le realtà quotate, infatti, sono tenute, ai sensi del decreto legislativo n.38/2005, all'applicazione dei principi internazionali tanto nella redazione del bilancio d'esercizio quanto in quella del bilancio consolidato;
- società italiane avente status giuridico di attive.

Fornendo le suddette chiavi di ricerca si è ricavato un foglio Excel indicante, per ciascun anno (dal 2009 al 2018), se il bilancio delle società individuate soddisfa le logiche IAS/IFRS o meno. In particolare, qualora la società, secondo il database, abbia redatto il bilancio d'esercizio secondo i principi internazionali, tale circostanza sarà contrassegnata dal valore di testo "si", al contrario, sarà presente il valore di testo "no"; nell'ipotesi residuale in cui il database non disponga di alcuna informazione, la casella di testo sarà vuota. Sulla base di questa tabella si è ricavato, attraverso una operazione di selezione realizzata individuando le società che presentano prima il valore di testo "si" e successivamente il valore di testo "no", un elenco di circa 110 società che, perlomeno sulla base delle risultanze della piattaforma, hanno operato il passaggio. La certezza circa l'effettiva realizzazione della transizione si è raggiunta solo a seguito della consultazione dei bilanci ottenuti con la collaborazione della Camera di Commercio di Ancona in quanto, talvolta, i segnali di un passaggio sono associati a falsi positivi generati dall'incapacità della piattaforma di recepire talune fattispecie che seppur comportanti modifiche importanti alla struttura e al contenuto del bilancio non coincidono con il fenomeno della transizione verso i principi contabili italiani (in alcuni casi, ad esempio, le società, pur mantenendo i principi contabili internazionali, hanno deciso di adottare gli schemi civilistici italiani; circostanza, questa, che viene rilevata dal database come un cambio di principi). Realizzata l'ultima fase di consultazione dei bilanci, si è arrivati alla

definizione del campione definitivo composto, come detto in precedenza, da 56 società e sarà proprio su queste che si procederà alla realizzazione dell'analisi empirica sulla base delle variabili illustrate nel prossimo paragrafo.

3.3. LE VARIABILI DELLA RICERCA

La transizione ai principi contabili nazionali è un fenomeno articolato e ricco di sfaccettature. Tale complessità può essere ricondotta ad una serie di elementi, già illustrati in precedenza, quali l'assenza di disposizioni che chiariscano secondo quali tecniche effettuare il passaggio di principi, la mancanza di sistematicità delle disposizioni esistenti ovvero l'incoerenza delle ricerche effettuate con il deludente numero di adozioni dei principi internazionali da parte delle società italiane. In questo senso, l'indagine empirica imbastita deve tener conto di tale complessità analizzando la situazione attraverso una pluralità di punti vista, a cui si ricollegano differenti variabili qualitative nonché quantitative da osservare. Come detto, lo studio delle variabili, da realizzarsi attraverso consultazione dei prospetti contabili e delle note integrative mira a fornire risposte soddisfacenti a diversi quesiti riguardanti: le motivazioni che hanno portato le società ad abbandonare il precedente set in favore dei principi OIC, le modalità di realizzazione di questo cambiamento e gli effetti e gli impatti che tale mutamento ha prodotto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'entità. Al fine di garantire la massima esaustività si fornisce, qui di seguito, l'elenco e la descrizione di tutte le variabili selezionate suddivise in relazione a quale esigenza conoscitiva sono destinante a soddisfare.

3.3.1. Le motivazioni sottese al cambiamento di principi contabili

Uno dei principali obiettivi dello studio è quello di indagare sulle ragioni che hanno condotto le società ad abbandonare i principi contabili internazionali operando una transizione verso i principi contabili italiani. L'art. 4 del decreto legislativo n.38 del 2005 specifica che la revoca dell'opzione IAS/IFRS è concessa solo in circostanze eccezionali e che tali circostanze devono essere indicate in nota integrativa. In tal senso, lo studio di questo aspetto si limita alla consultazione della sola nota integrativa, valutando la presenza e l'adeguatezza delle motivazioni formulate. A tal proposito la variabile oggetto di studio sarà la seguente:

- *le motivazioni fornite ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.38 del 2005.*
- Naturalmente, per quanto l'analisi di questa variabile non sia sufficiente a comprendere il fenomeno nella sua interezza, la sua considerazione è necessaria in quanto consente di comprendere la ragione più rilevante che ha condotto l'impresa alla modifica delle regole di redazione dei prospetti. Rimane ancora il dubbio circa cosa debba intendersi per circostanze eccezionali e se le motivazioni addotte dalla società siano da ritenersi sempre valide. Le interpretazioni dottrinali in materia sono, purtroppo, esigue di numero; ciononostante esse concordano che per eventi straordinari debba intendersi il venir meno di presupposti o fattori positivi che giustificano l'aggravio amministrativo derivante dalla *compliance* delle disposizioni IASB e, in coerenza a questa impostazione, si ritiene che anche il passaggio derivante dal venir meno dell'obbligo di adozione¹ (ad esempio in ipotesi di *delisting*) debba essere adeguatamente motivato in nota integrativa.

¹ S. GIORDANO, *Il nuovo manuale delle scritture contabili*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2019, p. 37

3.3.2. *Le caratteristiche qualitative e quantitative delle società interessate dal passaggio*

Accanto all'interesse per le motivazioni, fornite dalle società al fine di giustificare il cambiamento di principi, troviamo l'esigenza di svolgere un'analisi descrittiva delle entità che compongono il campione al fine di formulare alcune osservazioni circa le caratteristiche associate alle singole società in relazione al processo di transizione. Gli aspetti da sottoporre ad indagine sono differenti e riguardano la dimensione, il grado di indebitamento, il livello di redditività, la veste giuridica e il grado di apertura informativa. In tal senso, le variabili selezionate per svolgere tale livello di analisi sono le seguenti:

- *la forma giuridica della società*. Secondo il nostro ordinamento le società di capitali si dividono in società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni e ciascun modello si caratterizza per meccanismi di funzionamento interni diversi e altresì per gradi di complessità della struttura organizzativa diversi. Le differenze esistenti tra i vari modelli societari, concernenti ora le modalità di raccolta del capitale ora la disciplina dei rapporti interni alla società, fanno sì che ciascuno di essi possa essere preferito agli altri in relazione alla dimensione e all'articolazione dell'attività d'impresa esercitata sicché i modelli societari caratterizzati da meccanismi più semplici e informali, quale ad esempio le società a responsabilità limitata, potrebbero essere preferiti nell'esercizio di attività meno esigenti sotto il profilo organizzativo, gestionale e finanziario. Sulla base di queste considerazioni, dunque, si comprende come la veste giuridica di una società possa essere, in taluni casi, una variabile importante nel processo di adozione/abbandono dei principi internazionali in quanto il soddisfacimento delle disposizioni IAS/IFRS potrebbe risultare più gravoso per le realtà meno strutturate

(S.r.l. e in alcuni casi S.a.p.a.). L'introduzione di questa variabile mira, quindi, a verificare quali tipologie di società procedono in misura maggiore all'abbandono dei principi internazionali valutando contestualmente se la veste giuridica possa considerarsi effettivamente una variabile rilevante del fenomeno;

- *la data di realizzazione del passaggio*, intendendo in questo caso l'anno di riferimento del primo bilancio redatto secondo i principi contabili italiani. La ragione sottesa all'introduzione di questa variabile si sostanzia nella volontà di verificare eventuali accelerazioni del fenomeno nei dieci anni coperti dalla nostra indagine, nonché di formulare ipotesi circa l'esistenza di fattori che hanno contribuito all'incremento della frequenza dello stesso (si pensi a titolo di esempio alla pubblicazione della bozza di principio in materia, datata 2012);
- *la tipologia di bilancio redatto*. In questo caso si cerca di comprendere se, all'atto del cambiamento di principi contabili le imprese abbiano redatto il bilancio nella sua forma ordinaria oppure si siano avvalse delle disposizioni di cui all'art. 2435 bis c.c. predisponendo, quindi, il bilancio in forma abbreviata. In caso affermativo, infatti, appare chiaro che gli stimoli al mutamento dei principi di redazione sono maggiori rispetto all'ipotesi in cui la società non goda di tale possibilità sicché l'opzione di redigere il bilancio abbreviato e le relative semplificazioni che ne derivano potrebbero configurarsi quali importanti fattori ai fini della scelta;
- *il settore di attività in cui la società opera*. L'inserimento di tale variabile mira a verificare quali siano, ammesso e non concesso che esistano, i settori produttivi in cui il fenomeno si presenta con più frequenza;

- *la dimensione aziendale*. I costi connessi all'applicazione dei principi contabili internazionali e alla redazione del bilancio d'esercizio sono considerati come fissi; pertanto essi non variano al modificarsi delle variabili aziendali quali, appunto, la dimensione. Appurato questo, appare chiaro che l'incidenza dei costi di *compliance* sia maggiore per le imprese di piccole/medie dimensioni rispetto alle società di grandi dimensioni e che per quest'ultime, come già illustrato nel Capitolo I, maggiore è la propensione ad adottare e a mantenere gli standard emanati dallo IASB perché più consistente parrebbe essere il vantaggio prodotto in termine di visibilità e riduzione delle asimmetrie informative². Lo studio del volume delle società che hanno operato la transizione potrebbe, quindi, fornire interessanti spunti o conferme alle teorie fino ad ora sviluppate e, in questi termini, si è deciso di valutare la dimensione delle società ricomprese nel campione (con tutte le difficoltà derivanti dalla misurazione di una variabile poliedrica come la grandezza) prendendo in considerazione il totale delle attività patrimoniali vantate dalle entità alla data del passaggio. Per semplificare, inoltre lo studio, le società saranno successivamente classificate in quattro categorie (micro, piccole, medie e grandi imprese) mediante confronto del valore degli impieghi con un benchmark di riferimento, individuato nel requisito dimensionale previsto dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 2003 recepita, nel contesto italiano, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico all'art. 2³ (se il valore dell'attivo si presenterà superiore a 43.000.000 € la società sarà ricompresa nella categoria delle grandi imprese, se il

² Si confronti con M. CAMERAN, D. CAMPA, *La scelta operata dalle società italiane con riferimento ai principi contabili da utilizzare per la redazione del bilancio d'esercizio (IAS/IFRS VERSUS standard nazionali). Un'indagine empirica*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2010, da pag. 483 a 505, qui p.501

³ La scelta di tale criterio è stata preferita a quella del benchmark indicato all'art. 2435-bis del c.c. in quanto esso poggia su valutazioni più condivisibili sicché il suo utilizzo, in tale contesto, parrebbe più appropriato.

totale delle attività sarà compreso tra i 10.000.000 € e i 43.000.000 € le società sarà considerata come media, se il totale attivo risulterà compreso tra i 2.000.000 € e i 10.000.000 € l'entità sarà annoverata tra le piccole, altrimenti sarà considerata come una microimpresa);

- *il leverage*. L'introduzione di questa variabile risponde all'esigenza di voler misurare il grado di indebitamento delle società che operano il passaggio, misurandolo come rapporto tra il totale delle passività e il totale delle fonti ($Leverage = \frac{\text{passività}}{\text{totale fonti}}$).

Come si ricorderà, nel primo capitolo è stata discussa l'esistenza di potenziali relazioni tra il grado indebitamento della società e la propensione ad adottare i principi internazionali in quanto, la *first time adoption*, consente il miglioramento dei rapporti con i fornitori di capitale di debito, determinando una riduzione del costo del capitale e altresì una facilitazione nell'ottenimento di nuovi finanziamenti anche in presenza di *leverage* non contenuti⁴. Sulla base di queste riflessioni si è deciso di introdurre questo livello di analisi al fine di formulare alcune considerazioni sulla relazione esistente tra il grado di indebitamento delle imprese e la scelta di abbandonare i principi IAS/IFRS in favore dei principi italiani;

- *la redditività dell'impresa*. Ulteriore aspetto da valutare nell'ambito delle caratteristiche delle società che affrontano il passaggio è rappresentato dal grado di redditività, calcolato adoperando l'indice denominato ROE (*Return on Equity*). Secondo quanto rilevato dalla ricerca accademica, infatti, il grado di redditività dell'impresa rappresenta una variabile importante nel processo decisionale in quanto, più alto è il suo livello più consistenti saranno i vantaggi che si genererebbero

⁴ Per completezza si rimanda a P. ANDRÉ, P. WALTON, D. YANG, *Voluntary adoption of IFRS: A study of determinants of UK unlisted firms*, Comptabilités et Innovation, May 2012.

dall'adozione dei principi internazionali⁵. La maggior visibilità raggiunta, determinata da un più alto grado di *disclosure*, consentirebbe quindi, una comunicazione più efficiente dei risultati e delle performance raggiunte favorendo i rapporti con gli outsiders e gli stakeholders. Ne deriverebbe, in tal senso, che le società caratterizzate da tassi di redditività non esaltanti potrebbero essere interessate ed incentivate ad un ritorno ai vecchi principi godendo della presunta chiusura concessa dalle norme nazionali; per tale ragione si è deciso di includere tale aspetto nell'indagine al fine di valutare eventuali relazioni tra il livello del ROE e il ritorno agli *italian GAAP*;

- *la predisposizione del rendiconto finanziario*. Il prospetto di rendiconto finanziario è un documento contabile il cui principale compito è quello di rappresentare e motivare le variazioni di determinate grandezze finanziarie (generalmente la liquidità o il capitale circolante netto) intervenute in un determinato intervallo temporale e, in quanto tale, si presenta come un elemento informativo di notevole importanza. Fino all'emanazione del decreto legislativo n.139/2015, il suddetto prospetto non era obbligatorio sicché la sua inclusione all'interno dei bilanci d'esercizio era meramente facoltativa e comunque tipica di società particolarmente votate all'apertura informativa. In questo senso, si è scelto di verificare il numero di società che, nonostante l'abbandono dei principi internazionali⁶, hanno continuato a redigere il prospetto di rendiconto finanziario nei successivi bilanci, osservando, così, il livello di apertura informativa delle società interessate dalla *last time adoption* e valutare se

⁵ Si veda P. DUMOTIER, B. RAFFOURNIER, *Why firms comply voluntary with IAS: An empirical analysis with Swiss data*, in *Journal of International Financial Management & Accounting*, 9, 2018, da pag. 216 a 245, qui p. 240.

⁶ Si ricorda che, ai sensi del principio IAS 7, la redazione del rendiconto finanziario è obbligatoria in ambito internazionale.

questo sia coerente con l'abbandono degli standard IAS/IFRS in favore di principi OIC considerati meno esigenti dal punto di vista informativo.

3.3.3. Le modalità di realizzazione del passaggio

Il processo di transizione ai principi contabili nazionali è un procedimento complesso e delicato, da realizzarsi con il principale scopo di produrre un'informazione contabile rispettosa dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità. A far da contraltare a tale difficoltà vi è, purtroppo, un vuoto normativo e un'incapacità del legislatore di partorire le disposizioni applicabili necessarie a garantire la buona riuscita dell'operazione di cambiamento sicché, ad oggi, le società interessate da tale fenomeno sono costrette a procedere in maniera autonoma applicando le bozze di principio predisposte dall'Organismo Italiano di Contabilità (non ancora tradotti in principi veri e propri) ovvero facendo riferimento ad altri principi applicati in via analogica. L'assenza totale di disposizioni ha indotto l'inserimento di alcune variabili studiate per osservare quali tecniche di realizzazione del passaggio sono state adoperate dalle singole società ovvero per verificare se le stesse hanno fatto riferimento alle bozze disponibili o ad altri principi o se hanno preferito procedere autonomamente senza far riferimento ad alcuna norma o standard. Si elencano qui di seguito le variabili scelte per analizzare il fenomeno dal punto di tecnico contabile:

- *la segnalazione del passaggio.* Il primo passo fondamentale per fornire un'informazione completa e chiara è sicuramente quello di rendere edotti gli utilizzatori del bilancio del mutamento di principi, tale variabile qualitativa mira, quindi, ad accertare la corretta comunicazione del cambiamento all'interno delle note

integrative nonché individuare quelle società che, invece, hanno redatto il proprio bilancio senza fornire alcuna informazione a riguardo;

- *la pubblicità del passaggio nel bilancio precedente al mutamento.* Le disposizioni concernenti l'adozione dei principi contabili internazionali o la revoca di tale scelta non dispongono di fornire informazioni nel bilancio precedente, tuttavia, è previsto che il bilancio relativo all'esercizio in cui si revoca l'opzione esercitata (la quale deve avvenire mediante delibera assembleare) deve essere redatto in base ai principi contabili internazionali. La revoca, dunque, non opera immediatamente bensì, al fine di evitare comportamenti opportunistici, solo dal bilancio relativo all'esercizio successivo. In questo senso le società sono al corrente del futuro cambiamento già all'atto della redazione del bilancio dell'esercizio precedente e potrebbero, al fine di fornire la più completa ed esaustiva informativa possibile, anticipare tale circostanza agli utilizzatori. Naturalmente, nell'ipotesi in cui tale pubblicità non possa essere fornita (si pensi ad esempio alla manifestazione di eventi che facciano venir meno l'obbligo legale nel periodo successivo all'approvazione del bilancio d'esercizio) la stessa sarà considerata "*non possibile*" e, dunque, separata dalle fattispecie in cui tale informazione seppur disponibile non è stata presentata (identificata come "*non fornita*");
- *le disposizioni utilizzate per il passaggio.* L'inserimento di tale variabile mira a verificare quali sono le norme e le prassi più utilizzate per la realizzazione della transizione ovvero individuare tutti quei casi in cui il processo di mutamento predisposto dalla società non è ispirato a nessuna norma, principio o prassi contabile preesistente;

- *la presenza dell'informazione comparativa.* La possibilità di confrontare le risultanze contabili facenti riferimento ad esercizi amministrativi diversi rappresenta una prerogativa importante per il soddisfacimento dei postulati di redazione dei bilanci d'esercizio. Occorre, inoltre, rammentare come il mutamento dei principi contabili determini la necessità di operare una riclassificazione delle voci di bilancio e una rideterminazione retroattiva, al fine di garantire la comparabilità dei prospetti contabili. In questo senso, si è deciso di verificare la presenza dei prospetti comparativi nei bilanci depositati dalle società indipendentemente dal fatto che queste abbiano predisposto l'applicazione retroattiva dei nuovi principi. Lo studio congiunto di questa variabile unitamente a quello della variabile concernente l'applicazione retroattiva dei nuovi standard ci permetterà di comprendere se le società hanno operato nel rispetto del postulato di comparabilità ovvero se esse hanno presentato le informazioni relative ai precedenti esercizi senza prima intervenire per renderle confrontabili;
- *l'applicazione retroattiva dei principi.* La bozza di principio, predisposta dall'Organismo Italiano di Contabilità, dispone che, in ipotesi di cambiamento del set di principi, l'applicazione dei nuovi standard deve avvenire retroattivamente come se gli stessi fossero stati sempre utilizzati. In particolare, la transizione vede il suo inizio nella predisposizione della situazione patrimoniale di apertura i cui saldi contabili devono essere determinati mediante applicazione a ritroso dei principi salvo alcune eccezioni previste dalla bozza stessa o casi in cui il processo risulterebbe eccessivamente oneroso o irrilevante ai fini della rappresentazione patrimoniale,

economica finanziaria⁷. L'introduzione di questo ulteriore livello di indagine è dovuta alla necessità di verificare se le società, nel primo bilancio post transizione, abbiano applicato il principio di retroattività prevista dalla bozza, dal principio OIC 29 nonché dal principio IFRS 1, imputando le differenze contabili ad apposita voce di patrimonio netto, oppure se la transizione sia avvenuto nel solo esercizio di riferimento del bilancio senza alcuna rideterminazione a ritroso;

- *la voce di patrimonio netto utilizzata per accogliere gli effetti del cambiamento.* Il principio xx disciplinante il passaggio, prevede che il saldo degli effetti generati dal mutamento di principi in sede di predisposizione della situazione patrimoniale di apertura debbano essere imputati ad apposita riserva collocata tra le voci del patrimonio netto aziendale. Tale impostazione, come detto più volte, altro non è che la raccomandazione di uno standard ancora provvisorio e, quindi, non necessariamente applicate dalle imprese al momento di realizzare la transizione. Potrebbe dunque essere interessante verificare come le società gestiscono gli effetti del passaggio e quale specifica voce movimentato in tal senso;
- *la presentazione dei prospetti di riconciliazione.* Al fine di rendere comprensibili i mutamenti manifestatesi per effetto del cambiamento di principi la bozza di principio predisposta dall'OIC richiede l'inserimento in nota integrativa di prospetti di riconciliazione capaci di illustrare esaurientemente le variazioni subite dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Tali prospetti devono essere separati dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto previsto dalle disposizioni civilistiche e dovrebbero rappresentare i cambiamenti intervenuti tanto alla data di

⁷ Si rimanda a tal proposito al paragrafo 13 e all'appendice A della bozza del principio xx "passaggio ai principi contabili nazionali".

apertura dell'esercizio comparativo (data di transizione) tanto alla data di chiusura e tutti esposti al netto dell'effetto fiscale. Mediante questa indagine, dunque, si valuterà se all'atto del passaggio le società abbiano reso comprensibili le conseguenze della transizione predisponendo i suddetti prospetti;

- *indicazione degli effetti del passaggio.* Come già spiegato al precedente punto, la realizzazione dell'operazione di transizione verso i principi contabili italiani determina la necessità di predisporre prospetti di riconciliazione il cui ruolo è quello di rappresentare gli effetti generati dal passaggio stesso. Occorre tuttavia precisare che le disposizioni che richiedono tale adempimento sono contenute in documenti provvisori e non ancora vincolanti sicché può capitare che le società, ignorando tali raccomandazioni, non predispongano le riconciliazioni bensì illustrino i cambiamenti mediante altri canali quali la semplice elencazione o l'indicazione sommaria tra le variazioni del patrimonio netto. A tal proposito, si segnala l'introduzione di tale variabile qualitativa nell'indagine al fine di individuare quelle società che seppur, in assenza di prospetti di riconciliazione, hanno comunque fornito informazioni sugli effetti patrimoniali, economici e finanziari della transizione.

3.3.4. Gli effetti contabili derivanti dalla transizione di principi

Fino ad ora ci siamo soffermati sugli aspetti tecnici e motivazionali del passaggio in quanto le variabili fin qui proposte avevano il principale scopo di fornire spunti di riflessione sulle ragioni che hanno portato le società a maturare tale scelta, sulle modalità con cui il fenomeno viene gestito nonché su quali aspetti caratterizzano le società del campione. Rimane, allora, un ultimo aspetto da sottoporre a valutazione ovvero quello

degli effetti prodotti dalla transizione stessa sulle grandezze contabili aziendali. L'analisi, in particolare, non si interessa esclusivamente degli impatti in termini assoluti sulle grandezze di bilancio ma si interroga su una pluralità di aspetti connessi, ora alla relatività degli effetti contabili generati rispetto all'intero complesso aziendale, ora all'impatto dei cambiamenti su taluni indicatori finanziari e di performance (ROE e Leverage) e, infine, su quali voci di bilancio la transizione genera effetti in misura più frequente. La volontà di imbastire una ricerca che sia in grado di aggredire il fenomeno sotto molteplici punti di vista, riuscendo a fornire risposte soddisfacenti ai quesiti sopra formulati ha portato alla predisposizione delle seguenti variabili:

- *la variazione subita dal patrimonio netto (ΔPN)*. Come indicato dalle disposizioni presenti nella bozza di principio xx "*passaggio di principi contabili*", la destinazione ultima delle variazioni subite dalle poste patrimoniali, determinatesi per effetto della transizione, è il patrimonio netto della società e tali effetti andranno rappresentati mediante movimentazione di un'apposita riserva ovvero imputandoli alla voce "*utili portati a nuovo*". In questo senso, al fine di misurare l'impatto quantitativo complessivo che il mutamento di principi produce sulla situazione patrimoniale e finanziaria si è deciso di prendere in considerazione la variazione subita dal patrimonio netto (riferito alla data di chiusura dell'esercizio comparativo) la quale dovrebbe risultare dai prospetti di riconciliazione proposti ovvero dall'indicazione degli effetti effettuata in altre forme. Qualora la società stessa non abbia proceduto alla segnalazione del passaggio e all'applicazione retroattiva dei principi tale variazione non sarà considerata "*nulla*" bensì "*non determinabile*";
- *il rapporto tra la variazione del patrimonio netto e il totale delle attività*. Come già accennato all'inizio di questo sotto-paragrafo, accanto all'interesse per gli effetti

prodotti dal cambiamento in termini assoluti troviamo la necessità di valutare gli impatti in termini relativi rispetto alla dimensione del complesso fornendo in questo modo spunti di riflessione sulla sua pervasività. In tal senso, si è deciso di misurare la relatività dell'impatto del cambiamento rispetto alla dimensione aziendale costruendo un apposito rapporto che vede al numeratore la variazione del patrimonio netto (ΔPN) ed al denominatore il totale delle attività aziendali;

- *la variazione del risultato economico di periodo.* La transizione ai principi contabili italiani non produce esclusivamente effetti sulla consistenza del patrimonio netto, arrivando, bensì, ad interessare anche la consistenza dell'utile e/o perdita riferita all'esercizio comparativo. In particolare, benché la variazione di principi arrivi prioritariamente ad impattare i saldi patrimoniali e di conseguenza il capitale proprio è anche vero che essa, nel periodo intercorrente tra la data di transizione e quella di chiusura del bilancio comparativo, genera effetti anche su quelle grandezze flusso che sono destinate ad essere spese nel prospetto di conto economico (si pensi alla rideterminazione dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto da rideterminarsi ai sensi delle disposizioni civilistiche o, ancora, alla rilevazione di quote di ammortamento relative ad immobilizzazioni non ammortizzate o non iscritte con i precedenti standards). Alla luce di queste considerazioni, quindi, importante è non solo lo studio degli effetti patrimoniali del passaggio ma, altresì, la valutazione degli impatti economici;
- *la variazione del ROE a seguito del passaggio.* Ulteriore aspetto di interesse potrebbe essere quello relativo alla variazione subita dalla redditività dell'impresa per effetto del passaggio stesso. Il mutamento di principi, d'altronde, arriva ad impattare tanto sul patrimonio netto quanto sul risultato di periodo, grandezze utili per valutare la

- capacità dell'impresa di remunerare il capitale di rischio. Ciò considerato, l'inserimento di questa variabile ci permetterà di formulare talune considerazioni sugli effetti del passaggio in termini di redditività mediante individuazione della variazione subita dall'indice di performance ROE per effetto della last time adoption;
- *la variazione del grado leverage*. All'impatto della transizione sul grado di leva finanziaria possono applicarsi le medesime considerazione, svolte nel precedente punto, con riferimento agli effetti sull'indice di performance economica. Anche in questo caso, infatti, il mutamento dei criteri di valutazione può generare modifiche sul valore delle attività e passività facenti capo all'entità determinando una riduzione o un incremento del grado di indebitamento. Al fine di comprendere quali sono gli effetti prodotti dalla transizione su tale grandezza si proceduto al confronto tra il grado di leverage prima del passaggio e quello successivo allo stesso;
 - *le principali voci interessate dal cambiamento di principi*. La misura della variazione del patrimonio netto proposta nei precedenti punti rappresenta un indicatore di sintesi che nulla dice su quali voci di bilancio il passaggio ha prodotto i propri effetti. Al fine di integrare l'analisi di questo ulteriore livello informativo, dunque, si è deciso di verificare con precisione quali sono le voci e le poste patrimoniale maggiormente interessate dai mutamenti dei criteri valutativi. Naturalmente anche in questo caso, qualora la società non abbia segnalato il passaggio o non abbia applicato retroattivamente i principi, indicandone gli effetti, l'informazione sarà considerata come “*non fornita*” costituendo fattispecie differente rispetto a quella in cui il passaggio, essendosi dimostrato neutrale, non abbia interessato alcuna voce di bilancio.

IV. I Risultati dell'Analisi

4.1. CENNI INTRODUTTIVI

Il ritorno ai principi contabili internazionali si palesa come un fenomeno peculiare, la cui manifestazione si dimostra potenzialmente capace di confutare i risultati di anni di ricerche realizzati con il precipuo fine di mostrare la superiorità qualitativa dei principi internazionali nonché la loro appetibilità per tutte le imprese indipendentemente dagli aspetti che caratterizzano ciascuna realtà societaria. Come si è avuto modo di constatare, gli studi che nel tempo si sono incentrati sull'applicazione dei principi contabili internazionali hanno considerato solo una faccia della medaglia (quella della transizione verso tali standard) tralasciando completamente la valutazione del fenomeno opposto ovvero quello che vede le società abbandonare il set di principi rivedendo le proprie scelte in termini di norme contabili. A parere di scrive, dunque, la realizzazione di un quadro completo circa il confronto tra IAS/IFRS e principi italiani non può prescindere da un'analisi incentrata sulle società che hanno rivisto le proprie scelte contabili decidendo di riadottare i principi OIC e la disciplina civilistica per la redazione del bilancio d'esercizio.

Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso l'implementazione di uno studio costruito su differenti variabili qualitative e quantitative selezionate per soddisfare esigenze conoscitive scaturenti da quattro diversi quesiti già illustrati nel precedente capitolo. A titolo riepilogativo, si ricorda che l'analisi viene svolta principalmente per indagare: sulle motivazioni che hanno condotto alla maturazione della decisione, sulle

caratteristiche delle società appartenenti al campione, sulle modalità di realizzazione della transizione e sugli effetti, sia in termini assoluti sia in termini relativi, che si producono sulla situazione economica e patrimoniale dell'azienda. In questo capitolo, quindi, si esporranno le risultanze ottenute dalla consultazione dei bilanci delle società, al fine di rispondere ai quesiti sopra posti avvalendosi a tal proposito di appositi grafici e tabelle costruiti per garantire una migliore rappresentazione dei vari aspetti che compongono il fenomeno oggetto di studio.

4.2. LE MOTIVAZIONE SOTTESE AL CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI

Uno degli aspetti della transizione su cui è stata posta elevata attenzione è quello motivazionale in quanto esso permette di conoscere quali sono i fattori principali che hanno indotto le società a revocare la scelta di adozione dei principi internazionali (nei casi di adozione obbligatoria, quegli eventi che hanno portato all'abbandono di principi, sì esigenti dal punto di vista applicativo, ma comunque conosciuti ed adoperati, su richiesta della legge, da diverso tempo) affrontando un processo oneroso, reso complesso dall'incapacità del sistema giuridico di offrire valide soluzioni pratiche ed attuative alla problematica. L'unico riferimento legale al cambiamento può essere rinvenuto all'art. 4 del decreto introduttore, in Italia, l'obbligo di adozione IAS/IFRS ovvero l'opzione di applicazione. Al comma 7 del summenzionato articolo è richiesta, per la corretta realizzazione della transizione, l'indicazione delle circostanze eccezionali che ne fungono da presupposti; intendendo per eventi eccezionali tutti quei fatti o fattispecie sopravvenute che, impattando in maniera significativa sulla realtà aziendale, determinano il venir meno delle condizioni e delle prerogative che erano state poste alla base

dell'esercizio dell'opzione. Occorre inoltre ricordare che anche in ipotesi d'applicazione dei principi contabili nazionali, conseguente al venir meno dell'obbligo sancito dal decreto, il passaggio deve essere motivato e giustificato in nota integrativa, al pari dell'ipotesi di adozione volontaria. Dalla consultazione delle note integrative delle 56 società componenti il campione si è riuscito individuare quali sono state le motivazioni adottate dalle singole entità per giustificare la transizione e i relativi risultati sono indicati nella tabella (1).

Tabella 1 - Le motivazioni del passaggio fornite dalle società.

Motivazioni fornite ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo n. 38/2005	Frequenza delle manifestazioni delle differenti motivazioni	Percentuali
cancellazione dall'elenco SIM	20	35,7143%
uscita da un gruppo IAS <i>adopter</i>	14	25,0000%
ingresso in un gruppo OIC <i>adopter</i>	6	10,7143%
riorganizzazione del gruppo con contestuale fusione	1	1,7857%
uscita dal mercato regolamentato	3	5,3571%
redazione del bilancio in forma abbreviata	1	1,7857%
esonero redazione del bilancio consolidato	1	1,7857%
migliore rappresentazione patrimoniale	1	1,7857%
semplificazione del processo di redazione del consolidato	1	1,7857%
non fornite	8	14,2857%
Totale	56	100,0000%

Fonte: elaborazione propria.

Come si può osservare, la motivazione più comunemente fornita (in quasi il 36% dei casi) dalle varie entità è quella connessa alla cancellazione dell'interessata dagli elenchi delle Società di Intermediazione Mobiliare tenuti presso la Consob. Tale cancellazione, determinando la caducazione dell'obbligo legale è stata dunque, utilizzata per giustificare il ritorno ai principi contabili nazionali.

Altra circostanza, frequentemente riportata nelle note integrativa, è quella corrispondente all'uscita della società da un gruppo in cui la holding, tanto nella redazione del bilancio separato quanto nella predisposizione del bilancio consolidato, adopera i principi contabili internazionali. In questo senso, dunque, la scelta di adottare i principi IAS/IFRS non risponde alla volontà di adoperare standard superiori e di trarne i relativi benefici ma si concretizza come una mera formalità, attuata per semplificare il processo di redazione del consolidato ed assecondare le richieste della capogruppo. Medesimo discorso può essere applicato alla motivazione concernente l'ingresso delle società in un gruppo applicante la disciplina civilistica e i principi emanati dall'OIC. Anche in questo infatti, la scelta circa quale set di principi adoperare non si sostanzia in una decisione di convenienza bensì in un adempimento formale scaturente dall'entrata o dall'uscita da un gruppo.

Simile all'ipotesi di cancellazione, seppur verificatasi con meno frequenza (solo 3 casi ossia il 6% circa), è la circostanza in cui la società abbandona i principi internazionali contestualmente alla sua uscita dal mercato regolamentato (*delisting*). Anche in questi casi, infatti, il cambiamento di principi si è determinato per effetto della sortita dell'impresa dall'elenco delle società obbligate ex. art. 2 del decreto legislativo n.38/2005 con contestuale perdita dello status di quotata.

In casi marginali (verificatesi una sola volta), invece, le società hanno giustificato il passaggio specificando che lo stesso avrebbe permesso una rappresentazione migliore della situazione patrimoniale aziendale, avrebbe permesso una semplificazione del processo di redazione del consolidato ovvero sia connesso all'esercizio di cui all'art 2435-bis c.c., all'esonero della redazione del consolidato o alla riorganizzazione del gruppo contestuale ad una fusione.

Di un certo interesse risultano, inoltre, essere tutti quei casi (circa il 15%) in cui le società non forniscono alcuna motivazione al passaggio limitandosi ad indicare che il bilancio dell'esercizio segue e rispetta le norme contabili nazionali. In questo caso dunque, l'assenza di alcuna informazione circa le circostanze che hanno determinato la transizione si palesa come una violazione, non di un principio provvisorio o di una prassi consolidata, bensì di una disposizione (se non l'unica) fondamentale per la realizzazione della transizione. Ne deriva che il processo di mutamento imbastito dalle suddette società sarà difettato alla base in quanto indeterminabili saranno le ragioni a supporto della decisione.

Alla luce dei risultati ottenuti dalla ricerca sulle motivazioni, possiamo infine formulare alcune considerazioni:

- sicuramente le motivazioni più frequenti sono quelle connesse al venir meno dell'obbligo legale di applicazione (cancellazione dall'elenco SIM e delisting) nonché all'ingresso in gruppi adoperanti le logiche IASB per la redazione del bilancio consolidato. Queste fattispecie sono tuttavia accumulate da un'unica circostanza: l'adozione dei principi internazionali non è stata volontaria, bensì imposta da vincoli legali, economici o organizzativi che di fatto hanno reso superfluo qualsiasi valutazione di convenienza da parte della società interessata;
- la scelta di abbandonare i principi IAS/IFRS nei casi di cui al punto precedente risulta, inoltre, interessante sotto un ulteriore profilo. Le società che in precedenza sono state costrette ad applicare i principi contabili internazionali hanno dovuto realizzare un complicato ed oneroso processo di mutamento interno, riguardante soprattutto il sistema di produzione dell'informativa contabile, sostenendo costi, sia

in termini di risorse economiche sia in termini di tempo, tutt'altro che contenuti. Benché questi oneri risultino essere una componente massiccia da controbilanciare, la loro manifestazione non è periodica, bensì limitata alla sola fase di transizione. Ne deriva che al momento della manifestazione della circostanza eccezionale la società molto probabilmente non terrà conto di questi oneri nel formulare la propria decisione, in quanto essi devono considerarsi spese già manifestatesi in passato e, quindi, già sostenute. In questo senso, si potrebbe razionalmente supporre che, al venir meno del vincolo che imponeva l'adozione delle disposizioni IASB, le società interessate non dovrebbero avere interesse ad affrontare un ulteriore processo di transizione poiché, almeno teoricamente i benefici parrebbero più che compensare le spese periodiche derivanti dalla *compliance*. Ciononostante, numerose sono le società che, trovandosi in tali situazioni, optano per il passaggio di principi lasciando, in questo senso intendere che: i benefici attesi non sono in grado di compensare neanche i costi periodici o la natura intangibile dei vantaggi previsti li rende meno percepibili di quanto non lo siano i costi portando le società a considerare solo i secondi ovvero la percezione dei vantaggi, come già accennato nel primo capitolo, non si realizza con la mera transizione, rendendosi necessario un cambiamento di tutti gli aspetti della realtà aziendale (compreso quello culturale ed istituzionale) i cui costi e la cui realizzazione potrebbero scoraggiare l'impresa portandola ripiegare verso la disciplina nazionale;

– l'ultimo aspetto da considerare è strettamente connesso alla presenza di società che, pur in presenza di un'apposita disposizione, la cui applicazione a tutte le fattispecie di transizione risulta essere ad oggi pacifica, omettono di evidenziare le ragioni e le circostanze del mutamento degli standard adoperati. Tale mancanza non

può essere giustificata dall'assenza di norme che disciplinano il processo in quanto tale obbligo risulta essere l'unico effettivamente imposto dal legislatore mediante apposito decreto. L'omissione di tali informazioni unitamente alla superficialità, rilevata all'atto della consultazione delle note integrative, con cui i soggetti operanti il passaggio evidenziano ed illustrano i fatti eccezionali lasciano trasparire una sottovalutazione, da parte di quest'ultimi, delle problematiche e delle prerogative di una transizione realizzata nel rispetto dei principi generali di redazione del bilancio. Questi elementi arrivano, quindi, a suggerire che agli occhi dell'entità interessate l'obbligo imposto, all'art. 4 del decreto legislativo n.38/2005, altro non sia che un mero adempimento formale anziché la richiesta di una norma finalizzata a fornire agli utilizzatori dei bilanci notizie sull'importante cambiamento verificatosi ovvero garanzie sull'assenza di comportamenti opportunistici alla base della scelta di sostituire le norme che sovrintendono la produzione dell'informativa contabile.

4.2. LE CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ INTERESSATE DALLA TRANSIZIONE DI PRINCIPI CONTABILI

L'analisi delle motivazioni sottese alla formulazione della decisione di abbandono dei principi IAS/IFRS ha permesso di conoscere quali sono gli eventi e le circostanze eccezionali che, verificandosi, portano le società a maturare la scelta di abbracciare il set principi emanati dall'OIC in sostituzione degli standard emanati dallo IASB. Accanto a queste informazioni, tuttavia, potrebbe essere necessario accostare un ulteriore livello di indagine mirato a valutare quali società (classificate sulla base di differenti criteri) hanno realizzato la transizione con maggior frequenza. In questo senso si è proceduto alla

selezione di diverse variabili capaci di rappresentare diversi aspetti della realtà aziendale quali: la dimensione, il grado di indebitamento, il settore di appartenenza, la tipologia di bilancio redatto, il grado di apertura informativa e l'anno di realizzazione del passaggio. Lo studio, così strutturato ci permetterà di verificare quali elementi descrittivi si presentano con maggiore frequenza, nonché la coerenza di tale manifestazione con le risultanze discusse al capitolo primo. Come si ricorderà, infatti, al momento di discutere di quali vantaggi deriverebbero dalla *first time adoption* si era proposta la disamina di una serie di fattori patrimoniali, economici e gestionali che se presenti, parrebbero capaci di incentivare l'assunzione della decisione mediante un'amplificazione degli stessi benefici attesi. Sulla base di queste considerazioni quindi, l'analisi descrittiva i cui risultati verranno successivamente esposti potrebbe essere il mezzo utile per osservare se le manifestazioni del fenomeno oggetto di studio si realizzino o meno in coerenza dei risultati delle ricerche svolte sulle determinanti del passaggio nonché individuare un insieme di fattori capace in via potenziale di influenzare il processo di transizione. Occorre, tuttavia, precisare che i risultati che si otterranno in questa sede possono fornire esclusivamente indizi o suggerimenti sull'eventuale esistenza di una variabile fondamentale del fenomeno; la significatività di tali fattori, infatti, potrà essere confermata mediante un'analisi statica scaturente in un modello di regressione, strutturata come confronto tra il campione di società che hanno operato il passaggio e un altro campione composto da società comparabili con le prime ma che continuano ad applicare i principi internazionali. Tale ultimo livello di analisi non ha trovato posto in questo lavoro (non disponendo del campione di raffronto) potendo esso essere lo spunto per la realizzazione di un futuro lavoro incentrato proprio sulle determinanti del ritorno alla disciplina contabile nazionale.

4.2.1. La forma giuridica

La normativa civilistica italiana fornisce, a coloro che intendono esercitare l'attività d'impresa sotto forma di società di capitali, differenti modelli giuridici tra cui scegliere. Al netto di attributi comuni (autonomia patrimoniale perfetta, separazione della figura del socio da quella dell'amministratore e dotazione patrimoniale minima), le varie forme proposte si differenziano sotto il profilo dei meccanismi di funzionamento interno sicché alcune tendono ad essere più adatte alla gestione di realtà imprenditoriali di contenuta complessità ed altre studiate per associarsi a fenomeni economici più stratificati e articolati. Ne deriva che le problematiche derivanti dalla *compliance* potrebbero esercitare un peso maggiore sulle fattispecie societarie che operano come S.r.l., rispetto al gravame esercitato sugli altri modelli di società di capitali¹. In tal senso, dallo studio delle società ricomprese nel campione si è riscontrata la situazione rappresentata dal grafico in figura (1).




Figura 1. La forma giuridica delle società del campione. Fonte: elaborazione propria

Come è possibile osservare, il numero di società a responsabilità limitata (circa il 63%) che hanno effettuato il passaggio è maggiore rispetto al numero di società per azioni

¹ Si veda G. MATONTI, G. IULIANO., *Voluntary adoption of IFRS by italian private firms: a study of the determinants*, in *Eurasian Business Review*, 2(2), 2012, da pag. 43 a 70, qui p. 52.

(presenti per circa il 37%). Tali risultati si dimostrano coerenti con le ricerche svolte nel primo capitolo secondo cui le società per azioni sono più propense ad adottare i principi internazionali in quanto pronte alla gestione dell'operazione di transizione nonché all'applicazione degli standard stessi al momento di redigere periodicamente il bilancio. Se, infatti, essere una S.p.a. si manifesta come elemento determinante della *first time adoption*, ci si aspetta che nel contesto inverso di un abbandono di tali principi la manifestazione di queste realtà societarie sia inferiore rispetto a quella delle S.r.l. Tali supposizioni, supportate dai dati raccolti e dal grafico in figura (1), permettono, dunque, di considerare la variabile "forma giuridica" come un fattore meritevole d'interesse e potenzialmente in grado di spiegare l'abbandono.

4.2.2. L'anno di realizzazione del passaggio

Lo studio del fenomeno sotto il profilo temporale è stato realizzato mediante l'osservazione del periodo in cui le differenti società hanno operato la transizione di principi. Come già spiegato nel capitolo terzo, l'obiettivo di tale analisi è quello di verificare il numero di passaggi che si sono verificati ogni anno (con il limite che le




Figura 2. Anno di realizzazione del passaggio. Fonte: elaborazione propria.

informazioni a nostra disposizione coprono “solo” un arco temporale di dieci anni) valutando la presenza di eventuali aumenti o decrementi della frequenza di manifestazione e formulare talune ipotesi sulla loro origine. Sulla base dei risultati rappresentati nel grafico in figura (2) ottenuti possiamo formulare queste considerazioni:

- in primo luogo, possiamo osservare una crescente manifestazione dei fenomeni di abbandono nell’intervallo temporale che va dal 2012 a 2013. Il notevole incremento potrebbe essere stato generato dall’attivazione, da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità, dei lavori, conclusisi successivamente con un nulla di fatto, finalizzati alla pubblicazione di uno standard disciplinante la materia. La predisposizione di una bozza, seppur provvisoria, e la contestuale proposta di disposizioni e raccomandazioni per la realizzazione della transizione potrebbero, quindi, aver incentivato le società a cambiare gli standard adoperati in tutte quelle ipotesi in cui la decisione era già stata maturata ma non concretizzata a causa dell’assenza di norme tecniche a cui fare riferimento;
- analogo incremento, seppur in misura più contenuta, si è manifestato successivamente al 2016. La spiegazione di tale aumento può ipoteticamente rifarsi all’introduzione, in Italia, del d.lgs. n.139/2015, introducendo la riforma della disciplina contabile italiana nell’ottica di renderla più vicina alla disciplina contabile internazionale. Se è indubbio che tale scelta produce effetti positivi sui fenomeni di adozione dei principi internazionali, poiché di fatto, smussando le differenze esistenti tra i due corpus, rende meno complicata la gestione del passaggio; è anche vero che la riduzione di tali discrepanze finisce per incentivare anche l’operazione inversa rendendo, al tempo stesso, meno problematico l’abbandono delle disposizioni IASB. In questo senso, l’incremento verificatosi in quel periodo potrebbe, appunto, trovare

giustificazione nella stessa volontà, del legislatore, di ridurre le diversità tra le due normative ed incentivare la *first time adoption*;

- il fenomeno presenta, infine, un andamento decrescente nel periodo compreso tra il 2014 e il 2015. La spiegazione di tale evento non è immediata ma potrebbe coincidere con l'abbandono dei lavori imbastiti per arricchire il corpus di principi italiani di un nuovo standard contabile disciplinante il passaggio, determinando, in questo senso, una disincentivazione alla realizzazione del passaggio di tutte quelle società che, a seguito del disinteressamento dello stesso OIC, non vedono nella bozza di principio datata 2012, un idoneo strumento da adoperare.

4.2.3. La dimensione aziendale

La natura fissa dei costi di redazione del bilancio ha determinato l'introduzione di una variabile destinata a valutare la dimensione delle società ricomprese all'interno del campione. Come si era visto nel primo capitolo, la dimensione aziendale costituisce, secondo la ricerca, un'importante fattore determinante del processo di transizione verso i principi emanati dallo IASB². Godere di grandi dimensioni consentirebbe di percepire i benefici attesi in misura amplificata nonché di sostenere i costi derivanti dalla compliance con maggiore facilità. Coerentemente a questa impostazione il fenomeno di ritorno ai principi contabili nazionali dovrebbe vedere la partecipazione di numerose piccole società in quanto le difficoltà e l'impatto dei costi derivanti dalla transizione sono, in questi casi,

² Per approfondimenti si veda M. CAMERAN, D. CAMPA, *La scelta operata dalle società italiane con riferimento ai principi contabili da utilizzare per la redazione del bilancio d'esercizio (IAS/IFRS VERSUS standard nazionali). Un'indagine empirica*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2010, da pag. 483 a 505, qui p.501.

maggiori. A tal proposito, l'analisi della dimensione delle singole società, realizzata confrontando il totale dell'attivo con i benchmark indicati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.361/2003, ha prodotto i risultati indicati alla figura (3).




Figura 3. La dimensione aziendale. Fonte: elaborazione propria.

Come è possibile osservare dal grafico la percentuale delle PMI che hanno operato il passaggio è molto elevata (circa 80% della popolazione), permettendoci di formulare due considerazioni:

- la prima concerne la parziale conferma delle considerazioni formulate al capitolo primo grazie ai risultati ottenuti dall'indagine. Il fenomeno del passaggio ai principi contabili nazionali sembrerebbe interessare le piccole e medie imprese in misura maggiore rispetto alle società di grandi dimensioni suggerendo che i principi contabili internazionali vantino maggiore attrattiva nei confronti di quest'ultima categoria di entità;

la seconda riguarda l'importanza assunta dalla variabile alla luce delle risultanze ottenute con il test. L'elevata frequenza con cui le dimensioni contenute si presentano nel campione di società selezionato consente, infatti, di includere la variabile dimensionale tra i fattori potenzialmente significativi e determinanti nella maturazione della decisione di abbandono delle disposizioni IAS/IFRS. Naturalmente, l'effettiva certezza circa la

significatività di tale fattore nel processo in esame potrà essere raggiunta solo realizzando un'adeguata analisi di confronto; ciononostante l'elevata percentuale delle PMI all'interno del nostro gruppo di società fornisce forti segnali positivi in tal senso.

4.2.4. La tipologia di bilancio redatto

Altra aspetto sottoposto a valutazione riguarda la tipologia di bilancio redatta dalla società successivamente all'abbandono dei principi internazionali. Il nostro ordinamento giuridico consente, dietro rispetto di alcuni requisiti riguardanti il totale delle attività, il fatturato annuo ovvero il numero medio di occupati, di assolvere all'obbligo informativo tramite bilanci caratterizzati da un contenuto minimo ed essenziale. Viene da sé che la scelta di redigere il bilancio in forma abbreviata in luogo di quello in forma ordinaria produce gli stessi effetti di sostanza derivanti dalla pura scelta di abbandono dei principi IAS/IFRS in quanto, come previsto dal decreto legislativo n.38/2005, l'adozione dei principi internazionali non è concessa alle società che redigono il bilancio in tale forma. Inoltre, la possibilità di redigere il bilancio abbreviato fornisce alle società occasioni sfruttabili per giungere ad una riduzione dei costi e dei tempi necessari alla presentazione dell'informativa obbligatoria risultando in tal senso un possibile fattore di attrazione verso politiche di mutamento dei principi. Può dunque l'agevolazione di cui all'art 2435-bis c.c. essere considerato una determinante del cambio di principi? Per rispondere a tale quesito è stata realizzata un'apposita indagine i cui risultati sono esposti nel grafico in figura (4).




Figura 4. La tipologia di bilancio redatto. Fonte: elaborazione propria.

Contrariamente alle attese, la situazione al termine dell'analisi si manifesta in maniera decisamente bilanciata, con una parità della percentuale di società che hanno redatto il bilancio in forma ordinaria con quella delle società che si sono avvalse delle agevolazioni ex art.2435-bis c.c. Benché vi siano società che hanno deciso di redigere il bilancio abbreviato, la presenza di passaggi del tutto scollegati dalla sua redazione in misura rilevante (circa 27 casi su 56) dimostra, quindi, che la tipologia di documento redatta non può considerarsi una variabile rilevante ai fini della decisione di abbandono dei principi internazionali, sicché la sua inclusione in un ipotetico studio futuro sulle determinanti della *last time adoption* non deve considerarsi necessaria.

4.2.5. Il settore produttivo di appartenenza

Ulteriore aspetto sottoposto a valutazione è stato il settore in cui le diverse società esercitano la propria attività produttiva. L'analisi, in questo caso, è stata imbastita per verificare l'eventuale concentrazione dei passaggi di principi in specifici settori produttivi arrivando di conseguenza a valutare la possibilità che il settore stesso possa svolgere un

ruolo determinante nella manifestazione del fenomeno. I dati ricavati dall'indagine sono riportati nel grafico a barre in figura (5) e dalla loro rielaborazione è emerso quanto segue:




Figura (5). Il settore produttivi d'appartenenza. Fonte: elaborazione propria.

- i settori interessati in misura maggiore dal cambio di principi sono quelli relativi alla consulenza finanziaria (7 casi), alla cartolarizzazione dei crediti (7 casi) e all'intermediazione finanziaria (6 casi), raggruppabili in un unico macro-settore denominato “settore finanziario” (in totale 20 casi), nonché al settore agroalimentare (4 casi) e a quello della grande distribuzione (4 casi);
- si osserva, inoltre, come la maggiore percentuale attribuita al settore finanziario sia strettamente connessa al fenomeno delle cancellazioni dell'albo delle SIM già illustrato nel paragrafo precedente. Questa circostanza, unita alle limitate dimensioni che caratterizzano le società del campione che operano nel settore finanziario, sono

in grado di spiegare in maniera soddisfacente perché esso rappresenti il terreno relativamente più fertile per la manifestazione della transizione;

- infine, occorre constatare che le percentuali attribuite ai settori di cui al precedente punto non risultano sufficienti per considerare la variabile in parola come un potenziale fattore determinante. Il fenomeno, infatti, si distribuisce in maniera uniforme su una pluralità di settori produttivi, senza prediligerne alcuni in particolare, e nemmeno considerando il macro-settore finanziario nella sua unitarietà (circa il 35%), di fatto, si riesce ad individuare un ramo produttivo in cui la manifestazione del passaggio risulti essere talmente frequente da giustificare l'inclusione della variabile settoriale in un futuro studio sulle determinanti della transizione verso gli OIC.

4.2.6. Il grado di leverage

Secondo le ricerche svolte sul fenomeno della transizione agli IAS/IFRS, una delle principali determinanti del passaggio sarebbe il rapporto di indebitamento. In questo senso, tanto più alto è il livello del leverage tanto più probabile sarà l'adozione degli standard internazionali poiché maggiore sarebbero i benefici attesi in termini di miglioramento del rapporto con i *capital provider*³. Estendendo tale ragionamento al passaggio inverso, ci si dovrebbe attendere una presenza preponderante di società caratterizzate da livelli talmente bassi da non giustificare la continua applicazione degli standard internazionali. Con il fine di verificare quest'ultima considerazione, nonché di

³ Si confronti con P. ANDRÉ, P. WALTON, D. YANG, *Voluntary adoption of IFRS: A study of determinants of UK unlisted firms*, Comptabilités et Innovation, May 2012.

indagare sulle potenzialità della variabile di assurgere a fattore esplicativo della transizione, si è realizzata un'indagine mirata a verificare quando le società interessate dal passaggio presentano alti livelli di leverage (considerati tali per livelli di indebitamento superiori al 50%) ovvero quando tale indicatore presenta valori inferiori al livello di guardia (in caso di leverage inferiore al 50%). Dall'acquisizione e rielaborazione dei dati si è arrivati alla costruzione del grafico in figura (6) rappresentante l'intero campione classificato in relazione al leverage vantato da ciascuna società.




Figura 6. Livello di leverage. Fonte: elaborazione propria.

Come si può essere osservare la frequenza del leverage risulta equamente distribuita tra il fattore superiore al 50% e quello inferiore al 50% sicché possiamo concludere, in primo luogo, che le considerazioni svolte dalla ricerca relativa alle determinanti dell'adozione degli IFRS non hanno apparentemente trovato conferme nei risultati sopra esposti. In secondo luogo, la sostanziale omogeneità dei livelli di indebitamento osservati ci permette di concludere che la variabile "leverage" non è potenzialmente capace di incentivare l'abbandono delle disposizioni emanate dallo IASB e che la sua inclusione in una successiva di regressione lineare deve considerarsi superflua.

4.2.7. Il livello di redditività

In maniera analoga al livello di indebitamento, anche la redditività è considerata un fattore esplicativo del passaggio ai principi contabili internazionali. La presenza di elevati valori associati agli indicatori di performance finanziaria costituiscono, infatti, un forte stimolo all'aumento della *disclosure* aziendale e alla riduzione delle asimmetrie informative esistenti tra l'azienda e i soggetti esterni al fine di pubblicizzare in maniera più efficace il raggiungimento dei traguardi raggiunti⁴. In questo senso, la presenza di elevati livelli di redditività, si sostanzia come una determinante fondamentale del processo di transizione verso i principi IAS/IFRS. Partendo da tali presupposti, si è deciso di dedicare attenzione al grado di redditività esposto dalle singole società che hanno operato il passaggio calcolandolo rapportando l'utile d'esercizio e il patrimonio netto riferiti all'anno del passaggio; i *ratios* ottenuti sono stati successivamente suddivisi in tre categorie differenti: ROE inferiori o uguali a 0%, ROE compreso tra 0 e 1%, ROE, maggiore dell'1%. L'indagine ha, infine, prodotto i seguenti risultati, rappresentati in figura (7).




Figura 7. Il ROE delle società, Fonte: elaborazione propria

⁴ Si veda P. DUMOTIER, B. RAFFOURNIER, *Why firms comply voluntary with IAS: An empirical analysis with Swiss data*, in *Journal of International Financial Management & Accounting*, 9, 2018, da pag. 216 a 245, qui p. 240.

Dal grafico è possibile constatare come la maggior parte (circa 71%) delle società che hanno scelto di abbracciare la normativa contabile italiana a scapito di quella internazionale presenta un *Return on Equity* negativo, nullo o comunque non esaltante restando al di sotto del livello dell'1 %. Tale circostanza ci permette di formulare una coppia di osservazioni:

- la prima riguarda la coerenza con cui dati analizzati si sono manifestati rispetto ai risultati ottenuti dalle ricerche illustrate nel capitolo 1. Se, infatti, il livello di redditività risulta essere sufficiente alto, maggiore sarà la propensione a adottare i principi IAS/IFRS e godere della maggiore apertura informativa; allo stesso modo, dunque, il presentarsi di livelli di ROE non soddisfacenti o addirittura negativi potrebbe indurre le società *IAS adopter* a rivedere le proprie scelte e abbandonare i standard internazionali al fine di ridurre la capacità segnaletica della propria informativa. Tale ultima ipotesi viene infatti confermata dalla figura (7), la quale espone una situazione caratterizzata da una prevalenza delle società con un ROE inferiore o uguale a 0;
- la seconda considerazione riguarda la significatività della variabile in esame rispetto al fenomeno del passaggio agli OIC. L'elevata frequenza associata a valori di ROE non soddisfacenti, in tal senso, ci permette di annoverare la variabile tra quelle potenzialmente capaci di influenzare il fenomeno oggetto di studio essendo, in tal senso, meritevole di essere inclusa in un'ulteriore analisi statistica.

4.2.8. La predisposizione facoltativa del rendiconto finanziario e la pubblicità anticipata del passaggio

Altro fattore che, secondo le ricerche, è in grado di incentivare l'adozione dei principi contabili internazionali è il c.d. grado di apertura della società. Tale caratteristica può trovare manifestazione per il tramite di differenti forme relative, ora all'assetto proprietario, ora alla politica di produzione delle informazioni. In particolare, gli studi realizzati sul fenomeno dell'adozione degli IAS hanno evidenziato, seppur in maniera non unanime, una maggiore propensione a transitare verso i principi internazionali da parte di quelle società caratterizzate da un rilevante grado di apertura misurata sulla base della frammentazione della proprietà societaria⁵. In accordo a tale conclusione viene da chiedersi se, anche nel fenomeno inverso, la variabile dell'apertura possa svolgere un ruolo importante nella maturazione della scelta o se essa non impatti in alcun modo sulla decisione. Non disponendo dell'elenco soci di ciascuna società si scelto di misurare il grado di trasparenza con il livello di completezza dell'informazione contabile fornita in bilancio considerando, in particolare, la predisposizione facoltativa del rendiconto finanziario e la sua inclusione affianco ai prospetti contabili obbligatori. Appare chiaro, infatti, che l'utilizzo di risorse ai fini della presentazione di un documento contabile non richiesto dalle norme, ma dotato comunque di una forza esplicativa rilevante, sia il frutto di una politica interna tipica di società particolarmente votate all'apertura informativa. In

⁵ Cfr. J. GASSEN, T. SELHORN, *Applying IFRS in Germany, Determinants and Consequences in Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis*, 2006, da pag. 365 a 390, qui p.24.

tal senso, i risultati ottenuti dall'analisi sopra esposta, realizzata escludendo i passaggi realizzati dopo il 2016⁶, sono rappresentati in figura (8).

Come osservabile, il grafico di cui sopra espone una situazione in cui la percentuale delle società che hanno predisposto il rendiconto, seppur apprezzabile, risulta essere inferiore a quella delle società che hanno deciso di ometterlo pur avendo presentato tale prospetto nei precedenti esercizi in applicazione delle disposizioni contenute nel principio IAS 7. Inoltre, si può constatare che la frequenza associata alle società che non hanno fornito tale informazione, non solo risulta superiore rispetto all'altro gruppo, ma lo fa anche con una rilevanza tale da far domandare se anche siffatta variabile possa essere




Figura 8. La predisposizione volontaria del rendiconto finanziario.
Fonte: elaborazione propria.

inclusa tra quei fattori considerati come potenziali esplicatori del fenomeno di abbandono. In aggiunta a quanto detto finora possiamo anche considerare i risultati ottenuti analizzando un'altra variabile qualitativa costruita con il preciso fine di verificare la percentuale di società che, qualora vi sia la possibilità, hanno pubblicizzato nel bilancio

⁶ Dal 2016, per effetto della riforma contabile introdotta, il rendiconto finanziario è divenuto un prospetto obbligatorio al pari dello stato patrimoniale e del conto economico.

precedente alla transizione, redatto secondo la logica IAS/IFRS, il futuro cambiamento di principi rendendo edotti gli stakeholders del cambiamento ancor prima di quanto prescritto dalla norma stessa. Tale comportamento, al pari della predisposizione volontaria del rendiconto, si configura come un adempimento tipico di società caratterizzata da elevata apertura informativa o comunque più aperte rispetto a quelle società che pur sapendo della futura transizione⁷⁸ non hanno fornito alcuna informazione, ancorché minima, a riguardo. Dall'analisi di questa ulteriore variabile si è costruito il grafico in figura (9), indicante la composizione delle società in relazione alla presenza o meno della pubblicità anticipata del passaggio nei bilanci IFRS.




Figura 9. La pubblicità anticipata del passaggio. Fonte: elaborazione propria.

Anche in questo caso si evidenzia come la percentuale delle società che si dimostrano propense a fornire informazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo prescritto dalle norme, risulta essere di molto inferiore rispetto alla frequenza di quelle

⁷ Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.38/2005 il bilancio dell'esercizio in cui si revoca l'opzione deve essere redatto in conformità ai principi internazionali sicché le società interessate, all'atto della redazione del bilancio d'esercizio dell'ultimo periodo di applicazione dei principi IAS/IFRS, sono perfettamente a conoscenza del cambiamento futuro.

⁸ Per i casi di transizione connessi al venir meno dell'obbligo legale si è provveduto a verificare che l'evento caducatorio si sia verificato prima del termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci. Anche in questo caso, infatti, il manifestarsi del fatto, citato nelle note integrative come circostanza eccezionale giustificante il mutamento di principi, entro il limite appena detto pone la società nella possibilità di fornire, magari tra i fatti rilevanti verificatesi successivamente alla chiusura, informazioni circa la futura transizione.

realtà che si limitano alla fornitura delle informazioni minime obbligatorie, circostanza questa che suggerisce, assieme ai risultati ottenuti dallo studio della precedente variabile, come il grado di apertura societaria possa essere un fattore determinante nella formulazione della decisione di ritorno ai principi nazionali, rendendo necessaria la sua inclusione e considerazione nei futuri sviluppi dell'analisi della fattispecie "il ritorno ai principi OIC".

4.3. LE MODALITÀ TECNICHE DI REALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO AI PRINCIPI NAZIONALI

Il fenomeno dei passaggi ai principi contabili nazionali vanta, rispetto ad altre fattispecie simili, una curiosa peculiarità: la totale di assenza qualsivoglia norma che possa illustrare come realizzare il mutamento, quali informazioni fornire, come presentarle e quali voci movimentare per rappresentare il saldo degli effetti patrimoniali. Tale mancanza pone, dunque, le società nella scomoda posizione di dover scegliere quali disposizioni adoperare, tra quelle contenute nella bozza di principio emanata, nel principio OIC 29 o nel principio IFRS 1, per la gestione del passaggio ovvero decidere di operare autonomamente predisponendo il mutamento senza far riferimento ad alcun principio, standard o raccomandazione. Si capisce che, in tale contesto, potrebbe essere interessante verificare le effettive modalità con cui le società hanno realizzato la transizione, valutando attentamente quali disposizioni sono state seguite, se il passaggio è stato segnalato, se il principio di retroattività è stato applicato nonché osservare una serie di altri aspetti procedurali che contribuiranno a delineare, in attesa dell'emanazione

di un vero e proprio principi italiano, un quadro tecnico dei passaggi realizzati fino ad oggi.

4.3.1. La segnalazione del passaggio.

Il primo passo fondamentale per la corretta realizzazione del passaggio è la predisposizione di adeguata informativa tale da rendere edotti gli utilizzatori del bilancio dell'avvenuta modifica dei principi contabili sottesi alla sua redazione. In tal senso, si è verificato quante, delle 56 società, hanno fornito tale tipo di informazioni in nota integrativa e quante non hanno nemmeno evidenziato questo cruciale cambiamento.




Figura 10. La segnalazione del passaggio. Fonte: elaborazione propria.

Come si evince dal grafico in figura (10) la segnalazione del passaggio è stata effettuata dalla quasi totalità delle società rientranti nel campione ad esclusione di nove realtà che nulla hanno riferito in merito ai nuovi principi applicati. Purtroppo, il problema di un omessa indicazione del fenomeno, contrariamente alle aspettative, produce problematica di rilevanti entità giacché tale omissione finisce per ripercuotersi sulle altre variabili oggetto di studio. È scontato, infatti, che le società che non pubblicizzano il passaggio, molto probabilmente, non opereranno neanche la rideterminazione a ritroso dei saldi di bilancio né tanto meno indicheranno le conseguenze patrimoniali ed

economiche del mutamento. Benché, quindi, la percentuale associata all'assenza dell'indicazione della transizione sia particolarmente bassa, la sua rilevazione in sede di indagine mostra tutta l'urgenza di predisporre un principio ad hoc in materia, al fine di impedire che la reiterazione, in futuro, di gravi omissioni informative, come quella in parola, possa minare in maniera significativa, la comprensibilità e la comparabilità dei bilanci prodotti.

4.3.2. L'applicazione retroattiva dei principi

Il principio di retroattività è uno dei pilastri fondamentali nei procedimenti attinenti alla modifica di uno o più principi contabili e, in quanto tale, previsto sia dalla bozza di principio sia da altri standard che disciplinano fenomeni simili quali l'OIC 29 e IFRS 1. La natura fondamentale dell'applicazione a ritroso dei nuovi criteri risiede nel suo stretto collegamento con la comparabilità dei bilanci nel tempo sicché, omettere di simulare l'applicazione *ab origine* dei nuovi principi impedirebbe la realizzazione di qualsivoglia analisi dell'andamento aziendale. Data quindi, la rilevanza dell'operazione si è proceduto alla costruzione della tabella (2) contenente le risultanze ottenute dalla verifica circa il rispetto del principio generale di retroattività.

Tabella 2 - L'applicazione del principio di retroattività.

Applicazione retroattiva	Frequenza assoluta	Percentuali
Non realizzata	16	0,285714286
Omessa per irrilevanza	1	0,017857143
Omessa per eccessiva onerosità	1	0,017857143
Realizzata	38	0,678571429
Totale	56	1

Fonte: elaborazione propria

Dall'osservazione della tabella riportata possiamo concludere che il fenomeno sia stato, nella maggior parte dei casi (circa il 69%), gestito correttamente, ad eccezione di alcune di società che, a scapito naturalmente della comparabilità, hanno preferito far valere il cambio di criteri solo dal primo bilancio redatto dopo il passaggio. Sarebbe interessante, a questo punto introdurre un ulteriore livello di indagine, verificando se le società che hanno omesso di operare l'applicazione retroattiva abbiano presentato ugualmente l'informazione comparativa pur sapendo che essa non è in alcun modo confrontabile. Dall'analisi congiunta di queste due variabili si è, quindi, ricavato il grafico in figura (11).




Figura 11. La retroattività e i bilanci comparativi. Fonte: elaborazione propria.

Come è osservabile, del totale delle società che non hanno applicato retroattivamente i principi nazionali (16 casi in tutto), circa 14 (circa 85%) ha presentato l'informativa comparativa essendo conscio di allegare prospetti non comparabili con l'ultimo bilancio d'esercizio, mentre solo 2 società (13% del totale) hanno deciso omettere i bilanci comparativi in quanto consapevoli della assenza di qualsiasi presupposto di confrontabilità.

4.3.3. *Le disposizioni applicate per gestire il passaggio.*

Altro aspetto interessante da valutare può essere quello relativo alle disposizioni, ai principi e alle raccomandazioni, considerate ed applicate dalle società per gestire tutte le problematiche scaturenti dal processo di transizione. Attraverso la seguente analisi, quindi, si mira a conoscere, mediante consultazione delle note integrative, quali società hanno fatto riferimento a preesistenti disposizioni ancorché provvisorie o applicabili in via analogica, ovvero quali entità hanno preferito procedere autonomamente, senza indicare alcuna normativa. Si osservi, in questo senso, il grafico in figura (12).




Figura 12. *Le disposizioni adoperate.* Fonte: *elaborazione propria.*

Il fenomeno si caratterizza per una netta prevalenza di società che decidono di effettuare il passaggio sulla base di norme e principi non meglio precisati. Questa circostanza può ricondursi sostanzialmente alla provvisorietà della bozza e alla possibilità che essa differisca, anche in misura sostanziale, dal futuro principio definitivo. Una buona percentuale, seppur inferiore a quella del gruppo precedente, è quella associata alle società che hanno realizzato la transizione adoperando la bozza di principio emanata nel 2012. Vi sono inoltre, casi in cui il mutamento di principi è stato gestito, non già, facendo riferimento alla bozza emanata dall'OIC, bensì mediante applicazione analogica dell'OIC 29, disciplinante il cambiamento di singoli principi contabili, ovvero dell'IFRS 1 contenente disposizioni per realizzare la prima applicazione dei principi internazionali.

Viene da chiedersi, in aggiunta, se le società che hanno deciso di non applicare alcuna disposizione siano comunque state in grado di realizzare una transizione coerente, completa e rispettosa dei principi generali di redazione. A tal proposito si consideri i grafici in figura (13) e (14) rappresentanti il gruppo delle società che non hanno specificato le disposizioni utilizzate in relazione, rispettivamente, all'applicazione retroattiva dei nuovi principi adottati e all'indicazione degli effetti.




Figura 13. Disposizioni non specificate e retroattività. Fonte: elaborazione propria.




Figura 14. Disposizioni non specificate e indicazione degli effetti. Fonte: elaborazione propria.

Come osservabile dai due grafici sopra esposti, la mancata indicazioni delle disposizioni determina l'insorgenza di situazioni in cui il passaggio non viene realizzato

correttamente, omettendo di presentare i nuovi valori di bilancio come se si fossero applicati i principi nazionali sin dall'inizio ovvero omettendo di evidenziare le conseguenze patrimoniali ed economiche. Ciononostante, la percentuale di società che, seppur in assenza di specifici riferimenti normativi, hanno realizzato il passaggio in maniera coerente (comprendendo anche quei casi in cui l'indicazione degli non è necessaria a causa della neutralità del mutamento) risulta essere apprezzabile e dimostra come lo stesso possa correttamente realizzarsi facendo riferimento ai principi generali di redazione (rappresentazione chiara, veritiera, e corretta) e ai postulati che ne discendono.

4.3.4. L'indicazione degli effetti e la presentazione dei prospetti di riconciliazione

L'informativa da fornire in bilancio riguardante tutti gli aspetti della transizione ai principi nazionali ha il precipuo fine di garantire agli utilizzatori la possibilità di valutare le motivazioni dell'operazioni nonché, soprattutto, gli effetti che essa ha prodotto sui valori di bilancio. L'importanza di comunicare tali impatti risponde, quindi, all'esigenza di poter distinguere quali effetti si sono manifestati per fattori afferenti alla reale gestione da quelli che si sono determinati per un mutamento delle logiche adoperate per tradurre la realtà aziendale in valori e numeri. Affinché il passaggio possa essere considerato come correttamente eseguito, dunque, si rende necessario predisporre apposita informativa finalizzata a specificare gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio della entità e, in tal senso, si è verificato quante realtà hanno fornito tale tipo di informazione indipendentemente dalla forma con cui essa è stata presentata. Come risulta dal grafico in figura (15), si è rilevato come la maggior parte delle società (circa il 70%) abbia indicato gli effetti ovvero abbia omesso di evidenziarli poiché le variazioni determinatesi

dalla transizione sono risultate prive di significatività ai fini della rappresentazione veritiera ovvero determinabili sostenendo spese talmente proibitive da risultare eccessivamente onerose in relazione ai benefici informativi che se ne potrebbero trarre. A questo punto, è possibile aggiungere un ulteriore livello di analisi, relativo alle modalità prescelte per presentare l'informativa riguardante le conseguenze del passaggio in nota integrativa.




Figura 13. Indicazione degli effetti. Fonte: elaborazione propria.

A tal proposito, giova ricordare che, ai sensi della bozza di principio emanata dall'OIC, gli effetti prodotti dal cambio degli standard contabili devono essere indicati proponendo, separatamente, appositi prospetti di riconciliazione riferiti, tanto alla data di apertura (c.d. data di transizione), tanto a quello di chiusura del primo esercizio comparativo. Ne deriverebbe, in questo senso, che l'esclusiva presentazione dell'informativa sugli effetti in forme diverse rispetto a quella dei prospetti conciliativi (semplice elencazione o inclusione nel prospetto di variazione del patrimonio netto) sia da considerarsi inidonea a soddisfare le richieste delle disposizioni contenute nel principio provvisorio. Al fine, quindi, di valutare quante società hanno indicato gli effetti per il tramite di tali prospetti si è proceduto alla ricerca di questi schemi all'interno delle note integrative. Dai risultati ottenuti si è costruito il relativo grafico (figura 16).



Figura 14. Indicazione degli effetti e prospetti di riconciliazione.
Fonte: elaborazione propria.

È evidente come la modalità prediletta per l'indicazione degli effetti patrimoniali, economici e finanziari non sia quella attuata tramite altre forme di esposizione quali la semplice elencazione ovvero l'indicazione delle conseguenze del passaggio all'interno del prospetto di variazione di patrimonio presentato ai sensi dell'art. 2427 c.c., bensì, nel rispetto delle disposizioni contenute nella bozza, proprio quella che si sostanzia con i prospetti di riconciliazione. Tale prevalenza deve essere ricondotta al fatto che la maggior parte delle società che hanno indicato gli effetti sono quelle che si sono rifatte a disposizioni specifiche quali appunto, la bozza di principio, l'IFRS 1 o l'OIC 29 (come è possibile constatare dal grafico in figura (13) e (15), delle 25 società che hanno indicato gli effetti solo 6 entità hanno indicato gli effetti).

4.3.5. La voce patrimoniale movimentata per illustrare gli effetti patrimoniali

Secondo le disposizioni contenute nel principio provvisorio emanato nel 2019, il saldo patrimoniale derivante dalla somma delle rettifiche positive e negative deve essere imputato ad apposite riserve da includersi tra le voci del patrimonio netto. Tale impostazione si differenzia, ad esempio, da quella proposta dal principio internazionale IFRS 1, applicabile in caso di *first time adoption*, che prevede l'imputazione della variazione alla voce "utili portati a nuovo". Ci si chiede dunque, quali voci sono state movimentate con maggiore frequenza al fine di accogliere gli effetti che il cambio di principio ha prodotto sui valori delle singole voci attive e passive. La risposta a tale quesito può essere ricavata dalla consultazione del grafico a barre in figura (17).




Figura 15. Le voci movimentate per illustrare gli effetti patrimoniali. Fonte: elaborazione propria.

Come si può osservare la rappresentazione degli impatti del passaggio ha chiamato in causa differenti voci di patrimonio, in parte coerenti con la bozza provvisoria e il

principio IFRS (qualora sia stato di applicazione analogica) e in parte concorde alla scelta, di circa il 57% delle società del campione, di non rifarsi ad alcuna disposizione esistente.

Questo ha determinato la movimentazione:

- della voce “*altre riserve*”, intesa in questo caso, non già come movimentazione di una delle riserve raggruppate in tale agglomerato, bensì come variazione interessante, in maniera diretta, l’insieme stesso. Tale movimentazione è risultata la più frequente tra quelle manifestatesi con circa 10 manifestazioni;
- in 6 casi, della voce “*utile/perdita esercizi precedenti*” in coerenza con quanto disposto dall’OIC 29 ovvero dal principio IFRS 1;
- di una riserva appositamente costituita e separatamente presentata denominata in questa sede come “*riserva last time adoption*”. La realizzazione di tale iscrizione, in coerenza con quanto richiesto dalla bozza si è manifestata in 5 casi;
- della riserva da rivalutazione a *fair value*, nei casi in cui precedentemente si erano proceduto alla rilevazione di maggior valori non transitabili immediatamente nel conto economico. In tali casi, quindi, la movimentazione di tale voce, avvenuta in 3 casi, sarebbe il risultato della neutralizzazione della rivalutazione, realizzata negli esercizi precedenti e non ammessa dalle logiche OIC;

In un solo caso, invece, l’effetto derivante dal passaggio è stato portato a decremento di riserve già presenti ovvero speso per intero nel conto economico d’esercizio. La prima impostazione risulta essere connessa ad una società che ha denunciato di aver seguito le disposizioni del principio contabile numero 29 (studiato per fornire indicazione in merito al cambiamento di specifici principi e non già per il

mutamento dell'intero set di standard), il quale sancisce, al par. 17, che *“gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato”*.

La seconda impostazione è stata, invece, dettata dall'irrilevanza dell'importo della variazione in quanto la società era consapevole che l'imputazione della stessa a conto economico avrebbe prodotto, al termine del primo esercizio successivo alla transizione, il medesimo effetto pratico sul capitale proprio ottenibile dalla *compliance* delle disposizioni della bozza, del principio OIC 29 ovvero dell'IFRS 1.

4.4. GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA

L'ultimo aspetto, connesso alla transizione verso i principi contabili nazionali, da valutare è quello associato all'impatto assoluto e relativo che il passaggio provoca sugli aggregati di bilancio, sul risultato d'esercizio nonché su alcuni indici frequentemente utilizzati per valutare lo stato di salute delle singole realtà societarie. Come si è detto nel terzo capitolo, l'interesse non si limita alla variazione assoluta prodotta ma anche a quella misurata in termini relativi rispetto, ad esempio, alla dimensione aziendale. Questo ci permette di valutare il grado pervasività e di incidenza dei singoli cambiamenti, nella

convinzione che una variazione apparentemente grande può, in relazione ad altre variabili, dimostrarsi quanto mai contenuta e irrisoria.

4.4.1. Il patrimonio netto: variazione assoluto e relativa rispetto alla dimensione aziendale

Qualsiasi passaggio di principi vede nel patrimonio netto societario la destinazione finale di tutte le variazioni e le conseguenze prodotte sui valori delle differenti poste di bilancio. In questo modo, il capitale proprio può rappresentare uno strumento di misura dell'impatto complessivo generato dalla transizione sicché mediante la sua osservazione è possibile determinare se il mutamento di principi ha determinato un incremento o un decremento della dotazione patrimoniale dell'entità. Raccogliendo e rielaborando le risultanze dell'indagine sugli impatti dei passaggi sui singoli patrimoni societaria si è arrivati a delineare la situazione rappresentata dal grafico in figura (18).




Figura 16. Variazioni di patrimonio netto. Fonte: elaborazione propria.

Alla luce dei risultati espressi dal grafico a torta di cui sopra, si può osservare come, al netto di tutti quei casi in cui l'impatto risulta indeterminabile a causa dell'omessa

applicazione retroattiva, la variazione assoluta generata dal passaggio sia perlopiù negativa o nulla mentre quella positiva non raggiunge il 14% dei casi.

Occorre, tuttavia, evidenziare come lo studio delle semplici variazioni assolute non fornisce molte informazioni in merito all'effettivo impatto del mutamento sul patrimonio netto aziendale. Sapere, infatti, che in taluni casi il patrimonio netto ha subito un aumento ovvero una riduzione non ci permette di valutare la significatività di tale variazione, ben potendo una modifica positiva o negativa essere talmente irrisoria rispetto al complesso, da poterla, di fatto, considerare al pari delle variazioni nulle. In questo senso, si è calcolata la variazione relativa del patrimonio, rapportando le alterazioni assolute considerate nel primo livello di analisi alla dimensione aziendale, già calcolata come valore totale degli impieghi aziendali. I valori ottenuti sono stati, infine, raccolti in un'apposita tabella indicante per ciascun intervallo di valori (inferiore al -2%, tra il -2% e lo zero, zero, tra lo zero e 2%, superiore al 2%) il numero e la percentuale di variazioni relative rientranti al suo interno. Si prenda, a tal proposito, in considerazione la tabella (3)

Tabella 2 - La variazione del patrimonio rispetto alla dimensione.

Variazione patrimonio netto/dimensione	variazioni relative	percentuale
PN/attivo inferiore al -2%	6	0,107142857
compresa tra il -2% e lo zero	9	0,160714286
nulla	13	0,232142857
compresa tra 0 e 2%	9	0,160714286
PN/attivo superiore al 2%	1	0,017857143
non determinabile	18	0,321428571
Totale	56	1

Fonte: elaborazione propria.

Escludendo anche in questo caso, le variazioni non determinabili, possiamo osservare come quelle relative superino raramente il livello del 2% e del -2% concentrandosi, nell'81% dei casi, nell'intervallo centrale compreso tra i valori appena citati. Possiamo dunque concludere che, nei passaggi analizzati, gli impatti subito dalle società alla luce delle dimensioni vantate, siano da considerarsi perlopiù nulli o irrilevanti. Tale circostanza è, inoltre confermata dal grafico in figura (19) rappresentante la suddivisione delle variazioni relative rispetto alla dimensione dopo la riesposizione di queste in termini di valore assoluto.



Figura 17. Variazioni del patrimonio rispetto alla dimensione in valore assoluto. Fonte: elaborazione propria.

4.4.2. La variazione subita dall'utile d'esercizio e dalla redditività aziendale

Il processo di mutamento dei principi contabili internazionali non produce esclusivamente effetti nei confronti del patrimonio aziendale, arrivando ad impattare direttamente anche sul risultato d'esercizio per il tramite delle variazioni prodotte tra la data di transizione e la data di chiusura del primo esercizio comparativo. In questo senso, potrebbe essere interessante valutare se il passaggio produca una variazione positiva o negativa dell'utile ovvero non produca effetti su tale grandezza flusso. Al tal fine si è

imbastita un'attività di verificare delle note integrative, al fine di determinare, qualora sia possibile, le conseguenze che il passaggio ha prodotto sul risultato di periodo. Dai risultati ottenuti si è costruito un grafico a torta (figura 20), rappresentante la distribuzione delle variazioni subite dall'utile.



Figura 18. Variazione dell'utile d'esercizio. Fonte: elaborazione propria.

Come è osservabile dal grafico, la frequenza associata a variazione positive dell'utile risulta essere molto bassa; al contrario quella associata a variazioni negative, ma soprattutto nulle, risultano essere molto elevate (circa il 92%). Questo ci permette di affermare che, i passaggi manifestatesi, si sono perlopiù dimostrati neutrali nei confronti del risultato di periodo.

Accanto all'indagine imbastita sulle variazioni prodotte sul risultato d'esercizio, troviamo quella mirata a conoscere quali conseguenze produce il passaggio sull'indice di performance economica. Le ragioni di questa analisi sono riconducibili a due fattori rilevanti: il primo attiene alla verifica di eventuale preponderanza degli effetti positivi rispetto agli effetti negativi o neutrali della transizione sul ROE, la seconda riguarda, sulla falsa riga del ragionamento sviluppato per gli effetti sul patrimonio netto, la significatività di tale variazione (espressa come differenza tra l'indice calcolato prima e dopo il

passaggio) in quanto modifiche positive o negative possono essere prese realmente in considerazione, solo qualora esse si manifestino con importi ragguardevoli.

Tabella 3 - Variazione del ROE a seguito del passaggio.

Variazione ROE	Frequenza	Percentuale
inferiore a -1 punti percentuali	5	0,089285714
compresa tra il -1 e 0 punti percentuali	6	0,107142857
nulla	15	0,267857143
compresa tra 0 e 1 punti percentuali	9	0,160714286
superiore al punto percentuale	3	0,053571429
Variazione ROE non determinabile	18	0,321428571
Totale	56	1

Fonte: elaborazione propria.

A tal proposito, dalla tabella (4) possiamo osservare come la percentuale delle società che hanno visto variare il proprio indice ROE, in termini di valore assoluto, oltre il punto percentuale è assai bassa, non riuscendo a raggiungere il livello del 15%. Al contrario si evidenzia una massiccia presenza (circa il 52%) di variazioni, in punti percentuali, comprese tra -1 e 1 dimostrando come il fenomeno dell'abbandono dei principi internazionali sia perlopiù associato a variazioni contenute ed irrisorie dell'indice di performance.

4.4.3. La variazione del leverage

Oltre allo studio, svolto nel precedente sotto-paragrafo, riguardante la variazione dell'indice denominato *Return on Equity* è stata realizzata un'ulteriore indagine mirata

alla verifica di quali impatti il mutamento di principi ha prodotto sul grado di indebitamento delle società ricomprese nel campione.



Figura 19. Variazione leverage in valore assoluto. Fonte: elaborazione propria

Da tale indagine sono stati ottenuti dati relativi ai livelli d'indebitamento riferiti a prima e dopo il passaggio ai principi OIC, che depurati della c.d. componente "non determinabile" e rielaborati, ha portato alla creazione del grafico a torta in figura (21). Da tale rappresentazione grafica, si può rilevare come, anche in questo caso, le variazioni intervenute sul rapporto in parola non superano, nella maggior parte dei casi, il punto percentuale dimostrandosi, di conseguenza, assai contenute e irrilevanti. Questa conclusione unita a quelle svolte in questo paragrafo ci permettono di affermare che la transizione verso i principi contabili nazionali non può essere un mezzo per godere di un miglioramento dei parametri di salute della società in quanto, valutando in ottica *ex post* tali fenomeni, ciò che si ricavato è una sostanziale incapacità della transizione di modificare in misura consistente variabili aziendali. Allo stesso modo, quindi, il miglioramento dei valori associati alla redditività e all'indebitamento non può, alla luce delle risultanze esposte, essere considerata un determinante potenziale del fenomeno.

4.4.4. *Le voci patrimoniali interessate dal cambio di principi*

Abbandonando la questione degli impatti quantitativi derivanti dalla transizione, ci si è spostati all'osservazione delle principali voci patrimoniali interessate sotto il profilo valutativo dal mutamento dei criteri applicati per la redazione. Lo specifico fine sotteso all'introduzione di questo ultimo livello di analisi si sostanzia nella volontà di individuare quegli elementi patrimoniali interessati più frequentemente dal cambio di principi. In questo senso, l'analisi imbastita ha prodotti i seguenti risultati, riportati nella tabella (5).

Tabella 5 - Le voci interessate dal cambio di principi.

Voci interessate dal cambiamento	Frequenza
trattamento di fine rapporto	17
immobilizzazioni materiali	8
debiti v/società di leasing	7
fiscalità differita	6
avviamento	6
immobilizzazioni finanziarie	5
attività finanziarie disponibili per la vendita	4
fondo rischi ed oneri	3
immobilizzazioni immateriali	2
passività finanziarie di copertura	2
debiti v/ altri finanziatori	2
debiti infruttiferi	1
risconti attivi	1
crediti	1
lavori in corso su ordinazione	1
debiti v/banche	1
debiti v/ erario	1
debiti v/ enti previdenziali	1

Fonte: elaborazione propria.

Alla luce del contenuto della suesposta griglia, possiamo constatare che le voci di bilancio maggiormente interessate dai principi sono:

- la voce patrimoniale “*trattamento di fine rapporto*” che risulta essere la più movimentata con ben 17 manifestazioni. La frequenza degli impatti che hanno interessato tale voce è riconducibile, soprattutto, alle differenti modalità di determinazione degli accantonamenti TFR riconosciute dall’IFRS 19, il quale, consente di riportare il valore attuariale del fondo in questione in bilancio. Tale possibilità non è, invece concessa dalla normativa civilistica perciò al momento del passaggio si può rendere necessaria una rettifica del valore del trattamento al fine di renderlo coerente con le disposizioni civilistiche;
- le voci patrimoniali “*immobilizzazioni materiali*” e “*debiti v/società di leasing*” che sono state interessate dal mutamento di principi in misura inferiore rispetto alla voce di cui al precedente punto, ma comunque, in misura rilevante. Esse sono connesse, perlopiù, alle differenze esistenti tra le disposizioni internazionali e nazionali disciplinanti il trattamento contabile delle operazioni di leasing finanziario. Poiché il passaggio ai principi nazionali impone di rappresentare tali operazioni secondo il metodo patrimoniale, ne deriva la necessità di operare opportune rettifiche al fine di eliminare gli effetti derivanti dall’applicazione del metodo finanziario richiesta dai principi internazionali;
- la voce “*avviamento*”. Tale immobilizzazione è stata interessata dai mutamenti di principi poiché, secondo la disciplina internazionale, essa dispone di vita utile indefinita sì da non rendere necessario alcun processo di ammortamento. All’atto del passaggio, dunque, tale discrasia tra le disposizioni internazionale e nazionali rende

necessaria la realizzazione di apposite rettifiche sul valore netto contabile al fine di evidenziare gli effetti che si sarebbero prodotti se il bene fosse stato precedentemente ammortizzato.

- la voce “*immobilizzazioni finanziarie*” e la voce “*attività finanziarie disponibili per la vendita*”; in quanto i criteri adoperati per la loro valutazione (*fair value* e costo ammortizzato) non possono trovare applicazione sotto la disciplina contabile italiana (per il costo ammortizzato il discorso è cambiato dopo la riforma del 2016) sicché all’atto del passaggio tali elementi sono destinati a subire una rettifica per depurare il valore iscritto dalle logiche relative al criterio valutativo precedentemente applicato;
- le voci “*immobilizzazioni immateriali*” e “*passività finanziarie di copertura*” le cui manifestazioni sono dovute ad importanti differenze sui criteri di iscrivibilità richiesti dalla normativa internazionale la quale può impedire l’iscrizione in bilancio di taluni elementi tranquillamente capitalizzabili secondo la normativa nazionale.

Conclusioni e Sviluppi futuri

Il fenomeno del passaggio ai principi contabili nazionali si è dimostrato, alla luce degli esiti dell'analisi svolta, assai peculiare sotto molteplici punti di vista. Il primo di questi aspetti riguarda, sicuramente, la sua origine e manifestazione. Al primo capitolo, infatti, di questo lavoro è stata realizzata una rassegna delle principali ricerche in materia di adozione dei principi contabili internazionali svolte con il precipuo fine di dimostrare ed argomentare quelle convinzioni secondo cui il set emanato dallo IASB debba porsi in una posizione privilegiata rispetto a quello italiano, in quanto composto da standard di qualità superiore e capaci di generare una serie di benefici importanti per il buon funzionamento della realtà aziendale. In particolare, secondo la dottrina che ha operato in tale ambito, dall'adozione dei principi IAS/IFRS deriverebbero vantaggi e benefici suddivisibili in quattro principali categorie: riduzione delle asimmetrie informative, riduzione del costo del capitale, incremento della qualità del reddito d'impresa (anche se sotto questo punto ci sono pareri contrastanti), nonché una serie di vantaggi gestionali e operativi che si manifestano mediante una pluralità di forme diverse. Nel complesso, quindi, *la first time adoption* rappresenterebbe, al netto delle criticità che si potrebbero manifestare dalla sua implementazione, un'operazione consigliabile a tutte le fattispecie imprenditoriali, capace di fornire un importante valore aggiunto al complesso. Considerato quanto detto, ci si dovrebbe attendere un massiccio fenomeno di migrazione verso gli standard internazionali. Invece questo, non solo non si è concretizzato, ma ha lasciato spazio ad una fattispecie opposta, cioè quella che vede le società IAS *adopter* abbandonare i principi internazionali ed applicare quelli emanati dall'OIC. Si capisce,

dunque, che la peculiarità di cui si parlava pocanzi risiede proprio in questa dicotomia tra teoria e realtà e ci pone nell'interesse di verificare per quali motivazioni le società comprese nel campione hanno effettuato il passaggio evidenziando in tal senso che i benefici percepiti sono inferiori rispetto ai costi da sostenere. Lo studio delle ragioni è stato realizzato nel capitolo quarto e, in tale contesto, si è precisato come la maggior parte degli abbandoni dei principi IAS/IFRS sia stato attuato da entità precedentemente obbligate all'adozione da fattori normativi ovvero da fattori gestionali ed economici sicché la scelta di applicare i principi internazionali non è stata il frutto di un'attenta comparazione tra costi e benefici, bensì il mero soddisfacimento di richieste formulate da soggetti sovraordinati. Da tale situazione è stata estrapolata un'ulteriore considerazione, che poggia le proprie basi sul rapporto tra l'abbandono degli standard e l'avvenuto sostenimento dei massicci costi determinatisi dall'operazione di transizione. Si può constatare, infatti, come le società chiamate a decidere se mantenere i principi internazionali o ritornare ai principi nazionali debbano soppesare una componente di costi inferiore rispetto all'ipotesi in cui la transizione debba essere nuovamente realizzata *ab origine*. Razionalmente, in tali situazioni, sarebbe più conveniente mantenere gli standard precedentemente applicati (piuttosto che impegnarsi in ulteriori operazioni di transizione), in quanto i vantaggi generati, devono ora compensare esclusivamente i costi connessi alla redazione periodica. Nonostante questa considerazione, numerose sono, tuttavia, le società che, trovandosi in situazioni analoghe a quella descritta, decidono di rivedere la propria scelta, ritornando ai principi contabili italiani e lasciando intendere che i benefici annessi non si siano manifestati oppure non siano stati in grado (e non lo saranno neanche in futuro) di compensare le spese necessarie all'applicazione anche

quando queste risultino menomate della componente associata alla transizione vera e propria.

Il passaggio ai principi contabili nazionali è stato, inoltre, studiato sotto un altro profilo: quello delle caratteristiche predominanti delle società appartenenti al campione. La finalità di tale indagine era quella di selezionare ed isolare taluni aspetti rappresentativi delle singole realtà societarie, al fine di pervenire alla costruzione di un gruppo di variabili che fossero potenzialmente significative nel processo di maturazione della scelta di abbandono. In questo senso, per ciascuna variabile si è provveduto alla verifica della frequenza con cui il relativo carattere si è manifestato e alla formulazione di alcune conclusioni, riportate nella tabella sottostante (tabella 1).

Tabella 4 - Sintesi dell'analisi descrittiva.

Variabile analizzata	Esito dell'analisi	Considerazioni
La forma giuridica	Gli esiti evidenziano una prevalenza delle s.r.l. rispetto alle società per azione.	La variabile deve essere presa in considerazione, in una successiva analisi statistica, per valutarne la significatività.
La dimensione	Gli esiti evidenziano una prevalenza delle PMI rispetto alle grandi imprese.	La variabile deve essere presa in considerazione, in una successiva analisi statistica, per valutarne la significatività.
La tipologia di bilancio redatto	Gli esiti evidenziano una parità tra chi redige il bilancio d'esercizio in forma abbreviate e chi in forma ordinaria.	La variabile può essere omessa nella futura analisi statistica.
Il <i>leverage</i>	I risultati evidenziano una parità tra le società con basso <i>leverage</i> e le società con alto <i>leverage</i> .	La variabile può essere omessa nella futura analisi statistica.
Il grado redditività	Gli esiti evidenziano una prevalenza di ROE inferiori all'1% o negativi.	La variabile deve essere presa in considerazione, in una successiva analisi statistica, per valutarne la significatività.

Il grado di apertura della società	I risultati evidenziano una prevalenza di società che non redatto il rendiconto finanziario ovvero non hanno fornito la pubblicità del passaggio in via anticipata.	La variabile deve essere presa in considerazione in una successiva analisi statistica per valutarne la significatività.
Il settore produttivo di appartenenza	I risultati evidenziano una distribuzione alquanto uniforme tra i diversi settori.	La variabile può essere omessa nella futura analisi statistica.

Fonte: elaborazione propria

Altra peculiarità del fenomeno è quella di non poter vantare norme tecniche che possano consentire l'uniformità dei processi realizzati. In questo senso si è cercato di verificare, suddividendo l'indagine su più livelli, il grado di completezza e correttezza delle procedure imbastite. I risultati ottenuti ci hanno permesso di verificare che:

- la segnalazione del passaggio è avvenuta nella gran parte dei casi. Tuttavia, la presenza di società che non hanno proceduto alla comunicazione della transizione, omettendo un'informazione vitale per la comprensibilità e la comparabilità dei bilanci, mostra tutta la necessità di provveder all'emanazione del principio contabile definitivo;
- l'applicazione retroattiva è avvenuta in circa il 64% dei casi. Vi sono state, quindi, delle società che non hanno applicato a ritroso i nuovi principi creando un presupposto di incomparabilità dei bilanci dopo il passaggio con quelli precedenti al cambiamento (di queste, infatti, solo il 13% ha deciso non presentare i bilanci comparativi);
- la maggior parte delle società ha deciso di non far riferimento ad alcuna disposizione per realizzare il passaggio. Tale scelta, tuttavia, non ha inficiato pesantemente la corretta realizzazione del cambio di standard a dimostrazione che lo stesso possa

concretizzarsi anche facendo, semplicemente, riferimento ai principi generali e ai postulati di redazione de bilancio;

- la percentuale delle società che hanno indicato gli effetti è superiore a quella associata alle realtà che hanno omesso tale informazione. Inoltre, tra le società che hanno indicato gli effetti circa il 72% lo ha fatto mediante presentazione dei prospetti conciliativi;
- le voci maggiormente adoperate per rappresentare l’effetto netto subito dal patrimonio aziendale sono state, nel rispetto della bozza, del principio OIC 29 e dell’IFRS 1: la voce “*altre riserve*”, la voce “*utili portati a nuovo*” e la riserva appositamente costituita denominata in questa sede “*riserva last time adoption*”.

Ultimo aspetto analizzato è quello relativo agli effetti della transizione sulle grandezze economiche e patrimoniale dell’azienda. In questo senso si rileva che:

- le variazioni assolute subite dal patrimonio netto sono risultate, perlopiù, negative o addirittura nulle. Accostando tale informazione con l’analisi della variazione relativa del capitale proprio rispetto alla dimensione, si arriva, inoltre, a constatare come anche le variazioni positive o negative del patrimonio aziendale, se accostate al volume, risultino irrilevanti ed irrisorie;
- anche le variazioni dell’utile d’esercizio, al pari di quelle al punto precedente, si sono mostrate, in misura maggiore, negative o nulle;
- le variazioni del ROE, sia negative sia positive, non hanno superato il limite del punto percentuale. Stessa rilevazione è avvenuta con riferimento al grado di *leverage*. Ciò dimostra che dalla realizzazione della transizione raramente ci si può attendere impatti significativi sulle variabili aziendale;

- le voci principalmente interessate dal passaggio, in virtù delle differenze tra i principi nazionali ed internazionali di cui si è parlato nel capitolo 1, sono: il trattamento di fine rapporto, le immobilizzazioni materiali (in particolare in presenza di operazioni di leasing finanziario), le poste relative alla fiscalità differita, l'avviamento, le immobilizzazioni finanziarie, le attività disponibili per la vendita, i fondi rischi ed oneri e le immobilizzazioni immateriali.

Per concludere, è doveroso fornire alcuni spunti sui possibili sviluppi futuri del presente lavoro. A tal proposito, si è più volte specificato che l'analisi descrittiva svolta nel capitolo 4 non avrebbe permesso la definizione delle determinanti del processo bensì solo degli indizi sulla loro potenziale esistenza. In questo senso, in futuro, si renderà necessaria la realizzazione di un'accurata analisi basata su metodologie appropriate, al fine di valutare la significatività delle relazioni esistenti tra le variabili individuate (di cui si è fornita una sintesi in queste conclusioni) e la scelta di abbandonare i principi internazionali e, per far questo, sarà indispensabile selezionare un campione di società IAS *adopter* comparabili sotto diversi aspetti con quelle prese in considerazione nel corso di questo lavoro di tesi.

Bibliografia

- ANDRÉ P., WALTON P., YANG D., Voluntary adoption of IFRS: A study of determinants of UK unlisted firms, in *Comptabilités et Innovation*, May, 2012.
- BESSIEUX-OLLIER, E. WALLISER, Why firms listed on an unregulated financial market comply voluntarily with IFRS: An empirical analysis with French data, in *Comptabilités et innovation*, May, 2012.
- BIANCONE P.P., Voluntary adoption of IAS/IFRS by non listed companies: the Italian Case, in *International Journal on GSTF business review*, vol.1 no.3, gennaio 2012, da pag. 7 a 13.
- CAMERAN M., CAMPA D., La qualità del reddito migliora con l'adozione degli IAS/IFRS? Il caso delle società italiane non quotate, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, no.2/2012, da pag. 275 a 291.
- CAMERAN M., CAMPA D., La scelta operata dalle società italiane con riferimento ai principi contabili da utilizzare per la redazione del bilancio d'esercizio (IAS/IFRS VERSUS standard nazionali). Un'indagine empirica, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2010, da pag. 483 a 505.
- CAMERAN M., CAMPA D., PETTINICCHIO A., *L'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane: Determinanti ed effetti*, EGEA, Milano 2013.
- CAMERAN M., PETTINICCHIO A., Principi contabili internazionali e società non quotate. Quali conseguenze sul costo del debito?, in *Rivista di Economia e Management*, n. 4/2015, da pag.81 a 95.
- CANE M., *Il bilancio d'esercizio: le informazioni descrittive. Dal modello nazionale al modello IAS/IFRS*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
- CARINI C., TEODORI C., VENEZIANI M. AND DUNNE T., HELLIAR C., Perceived costs and benefits of IFRS adoption in italian medium size entities, in *Rivista Piccola impresa*, n. 3 anno 2011, da pag. 9 a 35.

- CARRARA P., Transizione agli IAS/IFRS, Benefici e principali aspetti operativi, in *Il Sole 24 Ore*, numero 11/novembre 2015, da pag. 42 a 47.
- CASÒ M., L'utilizzo opzionale degli IFRS: un'opportunità per le società italiane non quotate, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1/2006, da pag. 215 a 219.
- CERIANI G., FRAZZA B., *L'implementazione dei principi contabili IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico italiano*, ARACNE editrice, Roma, 2006.
- CISI M., *L'evoluzione del bilancio delle società non quotate, Codice civile o IFRS?*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
- DEVALLE A., ONARI E., MOGARINI R., Assessing the value Relevance of Accounting Data after the Introduction of IFRS in Europe, *Journal of International Financial Management & Accounting*, Summer 2010, Vol.21, No. 2, da pag. 85 a 119.
- DOMENICHELLI O., *Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. Profili teorici ed empirici*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013.
- DUMOTIER P., RAFFOURNIER B., Why firms comply voluntary with IAS: An empirical analysis with Swiss data, in *Journal of International Financial Management & Accounting*, 9, 2018, da pag. 216 a 245.
- FITÒ A., GOMEZ F. E MOYA S., Choices in IFRS adoption in Spain: Determinants and Consequences, in *Accounting in Europe*, Vol. 9, No. 1, 2012, pag. 61 a 83.
- FOX A., HANNAH G., HELLIAR C., VENEZIANI M., The costs and the benefits of the IFRS implementation in the UK and Italy, in *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 14 No. 1, 2013, pp. 86-101.
- GASSEN J., SELFHORN T., Applying IFRS in Germany, Determinants and Consequences, in *Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis*, 2006, da pag. 365 a 390.
- GIORDANO S., *Il nuovo manuale delle scritture contabili*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2019.
- LITJENS R., BISSESUR S., LANGENDIJK H. E VERGOOSESEN R., How do preparers Perceive Costs and Benefits of IFRS for SMEs? Empirical Evidence from the Netherlands, in *Accounting in Europe*, 9:2, da pag.227 a 250.

- MATONTI G., IULIANO G., Voluntary adoption of IFRS by italian private firms: a study of the determinants, in *Eurasian Business Review*, 2(2), 2012, da pag. 43 a 70.
- MODINA S., CANTELE S., GUERRINI A., L'adozione dei principi contabili internazionali ed il sistema di controllo di gestionale. Le possibili interrelazioni alla luce di una ricerca esplorativa sulle aziende italiane, *Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Luglio-Agosto 2010, da pag. 440 a 452.
- PORTALUPI A., Nuovi orizzonti di bilancio: differenze e analogie IFRS/OIC tra presente e futuro, in *IPSOA Quotidiano*, consultato il 1/10/2019.
- POZZOLI M., ROSCINI VITALI F., *Manuale operativo IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.
- YANG DAN, Exploring the determinants of voluntary adoption of IFRS by unlisted firms: A comparative study between the UK and the Germany, in *China Journal of Accounting Studies*, 2:2, 2014, da pag.118 a 136.
- ZENGHAL D., FOURATI Y.M., The effect of Mandatory Adoption of IFRS on Earnings Quality: Evidence from the European Union, in *Journal of International Accounting Research*, Vol.11, no.2, November 2012, pag.1-25.